

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3200
—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

Presentato il 30 settembre 2002

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3200

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

Presentato il 30 settembre 2002

Onorevoli Deputati,

un anno fa, l'attacco terroristico dell'11 settembre - si sottolineava nella relazione alla precedente legge finanziaria - appariva destinato a produrre effetti rilevanti sull'economia mondiale, con ovvii riflessi su quella europea e su quella italiana. In tale situazione, le stime quantitative formulate dai Governi venivano considerate come obiettivi da raggiungere, più che previsioni di tendenza. A distanza di un anno, possiamo sicuramente constatare che tali valutazioni corrispondono alla realtà attuale. Le previsioni macroeconomiche sull'evoluzione dell'economia mondiale sono state via via ridimensionate; l'attesa reazione è stata rinviata nel tempo; il ciclo economico è stato rivisto al ribasso in maniera costante; l'incertezza permane sostanzialmente invariata come caratteristica fondamentale che incide sulle aspettative degli operatori e delle famiglie.

Ciò è avvenuto nonostante le iniziative di sostegno all'economia assunte dai vari Governi, in primo luogo dal nostro.

Occorre tuttavia tener conto, per quanto riguarda il nostro Paese, che le variabili economiche fondamentali presentano aspetti positivi che non possono essere trascurati in una valutazione obiettiva della probabile evoluzione attesa per il prossimo anno, avuto riguardo anche alla situazione generale di altri grandi paesi industrializzati nell'ambito dell'Unione Europea.

In tale contesto, sicuramente singolare, il Governo vi presenta una legge finanziaria rigorosa, ispirata da un lato a criteri intesi ad assicurare stabilità, crescita ed equità nell'azione amministrativa; dall'altro il perseguimento dei *targets* concordati con l'Unione Europea, tenuto conto del peggioramento del ciclo rispetto alle attese e dell'evoluzione intervenuta nella interpretazione applicativa del Patto di stabilità e crescita.

La contestuale presentazione della nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria dà conto, in maniera puntuale, delle variazioni intervenute nel quadro macroeconomico di riferimento e nel conseguente

nuovo quadro tendenziale. Ne discende l'esigenza di una complessiva manovra correttiva quantificabile in circa 20 miliardi di euro.

All'interno delle compatibilità macroeconomiche, particolare attenzione è stata riservata alla qualità dei provvedimenti.

Ciò può essere compreso selezionando e raggruppando le diverse misure in quattro aree:

a) una prima area contiene misure formulate nella logica della *buona amministrazione*.

Rientrano in questa area azioni di contenimento della spesa delle amministrazioni; il patto di stabilità interno per il sistema degli enti pubblici; le misure per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni; le misure per il personale;

b) una seconda area contiene riforme mirate a *sbloccare il sistema economico ed a dare efficienza alla pubblica amministrazione*.

Rientrano in questa area la valorizzazione e la privatizzazione del patrimonio immobiliare, i cui effetti reali e finanziari non costituiscono solo una base del bilancio pubblico dei prossimi anni, ma riportano ad efficienza un patrimonio di dimensioni eccezionali. Nella stessa direzione operano le disposizioni concernenti le infrastrutture ferroviarie e stradali, che utilizzano lo strumento di Infrastrutture S.p.A, nonché quelle intese alla parziale trasformazione delle erogazioni in conto capitale da *grant a loan*;

c) nella terza area si concentrano le misure di equità. Pur nelle citate incertezze dello scenario economico e finanziario globale, i risparmi di spesa pubblica primaria dovuti alla buona gestione consentono l'avvio immediato di due interventi, che qualificano questa legge finanziaria:

- nel settore degli *ammortizzatori sociali* è previsto un primo intervento di adeguamento degli strumenti;

- sul fronte degli *sgravi fiscali*, è previsto la prima attuazione della riforma tributaria, con la riduzione delle aliquote dell'imposta personale per i redditi più bassi.

Le predette misure, aumentando il reddito disponibile ed i consumi dei cittadini, contribuiscono al sostegno dell'attività economica ed in particolare favoriscono i cittadini al di sopra della soglia di povertà; pongono al centro dell'attenzione la famiglia, istituzione su cui si fonda la nostra società;

- d) nella quarta area si concentrano infine le riforme strutturali.

Conclusioni

L'insieme di misure proposte integra un quadro organico, che si sviluppa su più orizzonti temporali.

Come si è notato in premessa, natura ed intensità dell'insieme dei provvedimenti sono notevoli, in un anno che si annuncia complesso sul piano politico e finanziario internazionale.

Il Governo ritiene che la combinazione di azioni per la stabilità, la crescita, l'equità, con attenzione ai saldi macroeconomici ed alla qualità degli interventi, sia insieme possibile e necessaria.

Componenti essenziali della manovra correttiva sono da un lato il decreto-legge n.209 del 24 settembre scorso, da considerare pertanto collegato al presente disegno di legge; dall'altro, le azioni amministrative intese a dare concreta attuazione a taluni tasselli della medesima manovra di finanza pubblica.

1. LA STRUTTURA DELLA LEGGE FINANZIARIA EX LEGGE N. 208/1999

Le modifiche apportate alla struttura della legge finanziaria vanno considerate unitamente alla diversa scansione temporale del processo di bilancio prevista dalla legge di riforma, alla quale appaiono strettamente correlate.

La data di presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), già stabilita per il 15 maggio, è stata infatti posticipata al 30 giugno; a sua volta, la data di presentazione del disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente è stata spostata al 30 settembre, mentre quella di presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica viene fissata al 15 novembre.

Accanto a tale nuova cadenza temporale nella presentazione dei principali documenti di finanza pubblica, la legge di riforma prevede l'utilizzo di una base omogenea per la definizione degli andamenti tendenziali nelle varie fasi del processo di bilancio, sostituendo il criterio delle "politiche invariate" (che viene conservato solo per la parte discrezionale della spesa) con quello della "legislazione vigente"; tale innovazione si riflette, ovviamente, sui criteri di determinazione delle nuove o maggiori spese da inserire nella legge finanziaria.

Per quanto attiene in modo specifico alla struttura della legge finanziaria, l'innovazione di maggiore rilievo concerne l'ampliamento del suo contenuto "proprio", reso necessario dalla eliminazione del collegato di sessione e dalla conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria medesima parte delle prescrizioni che precedentemente venivano inserite in tale provvedimento.

L'ampliamento del contenuto della legge finanziaria si riferisce alla possibilità di inserire nella legge stessa norme di riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio nonché norme di delega, salvo che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi. Inoltre, si prevede la possibilità di inserire nella legge finanziaria "norme che comportino

aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale”.

Una modifica alla struttura della legge finanziaria consegue anche dalle disposizioni della legge di riforma che hanno interessato il contenuto delle tabelle C e D.

La lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978, modificata e innovata dalla predetta legge n. 208 del 1999 ha sancito in modo esplicito la possibilità che nella tabella C possano essere incluse leggi di spesa permanenti “di natura corrente e in conto capitale”. Inoltre, con la modificazione della lettera f) dello stesso articolo è stato disposto che la tabella D indichi: il finanziamento per un solo anno di interventi in conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza ed il rifinanziamento, per uno o più anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti, indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria, a condizione che esse prevedessero interventi di particolare rilievo definiti di “sostegno all'economia”, classificati tra le spese in conto capitale.

In sostanza, l'applicazione di queste disposizioni ha determinato il trasferimento dalla tabella C alla tabella D delle leggi recanti interventi di sostegno dell'economia, per cui detti interventi, nella nuova collocazione, potranno essere annualmente rifinanziati su base triennale, nell'ambito della manovra di bilancio.

Occorre comunque considerare che le leggi relative ai programmi di investimento sono rappresentate nella tabella F della legge finanziaria; di conseguenza i rifinanziamenti operati con la tabella D andranno ad incrementare le dotazioni della tabella F, nel senso che, di anno in anno, la tabella D indicherà esclusivamente i “nuovi” stanziamenti.

La Tabella C, nella nuova configurazione, indica le leggi permanenti dalle quali derivano oneri di spesa corrente, nonché quelle che recano, principalmente, trasferimenti ricorrenti a enti ed organismi classificati nel conto capitale.

Va ricordato anche l'operatività del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Questo strumento introduce un

importante elemento di flessibilità nella gestione del bilancio, perché rende possibile in corso d'anno l'integrazione in via amministrativa delle autorizzazioni di spesa, facendo salvo tuttavia il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti. La dotazione del fondo è di 461 milioni di euro per l'anno 2003.

Nella Tabella C erano già state inserite, come è noto, le leggi di spesa per il funzionamento di:

- Organi di rilievo costituzionale (CSM, CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato e TAR);
- Autorità di settore (Autorità per l'informatica nella P.A., Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per i servizi di pubblica utilità, Garante dei dati personali, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Garante della concorrenza e del mercato);
- Agenzie speciali (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, Ente Nazionale di assistenza al volo, Agenzia nazionale per la protezione ambientale, Agenzie fiscali);
- Enti diversi (Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Previdenza e la Sicurezza del lavoro, SVIMEZ);
- Fondo per il finanziamento ordinario delle Università;
- Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori;
- Fondo sanitario di parte corrente limitatamente alla quota di compensazione IRAP costituente regolazione contabile;
- il fondo per le politiche sociali;
- l'Agenzia industrie difesa;
- la Croce Rossa Italiana;
- l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Tra le voci di conto capitale ancora presenti nella nuova Tabella C vi sono:

- il contributo all'ENEA, compreso quello per l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- la parte di conto capitale del Fondo unico per lo spettacolo;

- il contributo al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (legge n. 407/1974);
- gli interventi in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.
- indennizzi incentivi, ecc. a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni in territori già soggetti a sovranità italiana e all'estero;
- le provvidenze per l'editoria;
- interventi vari della Protezione Civile;
- le sovvenzioni per lo sviluppo del Mezzogiorno;
- la parte di conto capitale relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali;
- il contributo alla Regione Friuli in relazione alla minoranza slovena;
- l'iniziativa per la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

Non vengono più previsti i trasferimenti in conto capitale all'ANAS, a seguito della trasformazione dell'ente in Società per azioni disposta dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 8 agosto 2002, n. 178.

2. LE TABELLE ALLEGATE ALLA FINANZIARIA.

Una componente fondamentale del disegno di legge finanziaria sono, come è noto, le tabelle ad essa allegate, oggetto, come si è detto, di importanti innovazioni. Nel rinviare alla puntuale descrizione degli accantonamenti effettuata nella apposita sezione della relazione, appare utile, per delineare il quadro generale della manovra, illustrare i tratti essenziali delle nuove spese correnti e di investimento.

Gli accantonamenti della Tabella A corrispondono agli interventi di parte corrente di ciascun Ministero, in relazione alle diverse finalizzazioni indicate; quelli della Tabella B riguardano gli analoghi interventi di conto capitale.

Nella tabella C si è data attuazione all'articolo 2, comma 3, del presente disegno di legge relativo al contenimento delle spese per consumi intermedi. Nel contempo, è stato dato corso alla prospettiva di conferire una maggiore elasticità al bilancio, sia attraverso la creazione di un fondo da ripartite nel corso della gestione con provvedimento del Ministro, sia mediante la possibilità di operare variazioni compensative nell'ambito dei consumi intermedi del Ministero, con parallela norma inserita nella legge di bilancio.

Come si è accennato, il fondo di riserva relativo alla tabella medesima, è definito per l'importo di 461 milioni di euro annui. La legislazione vigente è stata aggiornata per talune dotazioni variare nel corso della gestione, quali le Agenzie fiscali, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Taluni interventi richiedono alcune precisazioni:

- gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge n. 7 del 1981 e 49 del 1987, risultano incrementati per effetto delle decisioni assunte in sede politica. Tuttavia all'importo risultante in tabella dovrebbero aggiungersi quelli della stessa natura effettuati con meccanismi diversi, quali quelli demandati allo Stato mediante l'utilizzo della quota dell'8 per mille IRPEF. Solo in tal modo si avrebbe contezza del complessivo intervento statale a favore dei Paesi meno fortunati del globo;

- il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, sconta gli effetti del non più procrastinabile miglioramento gestionale delle Università, nell'ambito della rispettiva autonomia, con riferimento soprattutto al processo di razionalizzazione degli acquisti tramite CONSIP;
- il fondo per la ricerca scientifica e tecnologica viene collocato sul livello consolidato di 1.600 milioni di euro annui, con una limitata flessione rispetto alla legislazione vigente anche al fine di indurre maggiore efficienza nel settore;
- le medesime finalità hanno ispirato altre riduzioni che hanno interessato enti e organismi;
- la gestione della protezione civile e degli interventi per l'editoria, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, considera le presumibili esigenze di tali comparti.

Le spese per investimento introdotte con il presente disegno di legge sono collocate nella Tabella B e nella Tabella D. Per avere un quadro completo dell'articolazione delle risorse destinate ad investimenti è utile considerare anche gli stanziamenti di bilancio per la costituzione di capitali fissi, nonché le risorse, da ripartire, destinate alle aree depresse ovvero connesse all'attuazione delle politiche comunitarie.

La tabella B, in ottemperanza a quanto stabilito nel DPEF, reca accantonamenti che hanno validità limitata al triennio, salvo i casi in cui si riferiscano a limiti di impegno, predeterminati in 15 anni. Le risorse accantonate nella tabella B sulla base di questi criteri ammontano complessivamente a 4.858 milioni di euro nel triennio, di cui 348 milioni di euro connessi allo sviluppo dei limiti di impegno e 225 milioni di euro relativi alle regolazioni debitorie. Le quote più consistenti sono quelle relative a banche e fondi, alle disposizioni in materia di pubblica Amministrazione ed alle disposizioni concernenti la Scuola, l'Università e la ricerca scientifica, alle misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, alle calamità naturali, agli interventi nelle città metropolitane, alla salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico e agli interventi a favore del Policlinico Umberto I di Roma.

La Tabella D evidenzia, anche dal punto di vista dell'incremento quantitativo, il diverso ruolo che alla tabella stessa è attribuito dalla legge di riforma. Vengono allocate in Tabella D risorse per circa 3.718 milioni di euro per l'anno 2003. Di rilievo la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica e gli interventi di bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario. Inoltre, in relazione all'ordine del giorno 9/1533 – B/2 accolto dal Governo, la tabella D espone, in accantonamenti distinti, la quota di rifinanziamento del Fondo per le politiche comunitarie destinata all'adeguamento interno degli atti normativi e la quota del Fondo stesso destinata al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla U.E.

3. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE

Le risorse destinate alle aree depresse assommano ad oltre 18.294 milioni di euro nel triennio 2003 - 2005, così come viene analiticamente indicato nella tabella F non senza tener conto che per l'anno 2006 e successivi risultano già previste risorse per ulteriori 300 milioni di euro.

Di particolare rilievo risulta la prosecuzione degli interventi da attuarsi attraverso un maggior impulso della ricerca applicata nei settori produttivi, nonché dalle imprese, mediante incentivi, la stipula di accordi e intese istituzionali su programmi di sviluppo.

Significativa infine è la previsione di nuovi e più efficaci provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

4. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Gli interventi nei comparti delle infrastrutture risultano numerosi e concernono, tra gli altri: le calamità naturali per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate da

eventi alluvionali e sismici; le aree depresse, per il risanamento delle zone terremotate; la salvaguardia di Venezia; l'edilizia agevolata e convenzionata, con interventi finalizzati all'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza, nonché interventi diretti ad aumentare l'offerta di alloggi in locazione, l'apporto al capitale sociale dell'ANAS.

Nel settore dei trasporti sono previsti, tra l'altro, interventi per: lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione dei sistemi per il trasporto rapido di massa, l'acquisto di autobus e di altri mezzi di persone, il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza, le opere infrastrutturali relative ai porti, nonché l'apporto al capitale sociale delle F.S..

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

L'articolo 1 del disegno di legge fissa il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il triennio 2003-2005.

Con il comma 4 viene previsto che in ciascun anno del triennio 2003-2005 il maggior gettito derivante da disposizioni legislative e amministrative vigenti venga interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

L'articolo 2 detta una serie di disposizioni finalizzate a realizzare parzialmente già dall'anno 2003 la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche contenuta nel disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (A.S. n. 1396-A).

Il principale intervento operato dal comma 1, lett. b) dell'articolo in commento, attiene all'introduzione nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dell'articolo 10-bis, strutturato in 5 commi, concernente la previsione di una deduzione atta a garantire la progressività dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, il comma 1, del nuovo articolo 10-bis, prevede genericamente una deduzione pari a 3.000 euro (*cd. no tax-area*), da riconoscere a tutti i contribuenti, che riduce ulteriormente il reddito complessivo (eventualmente incrementato del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti) già abbattuto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del Tuir. Nei successivi commi 2, 3, e 4 del nuovo articolo 10-bis sono individuati gli importi che elevano la deduzione di cui al comma 1, di ammontare diverso a seconda delle tipologie di reddito che concorrono a formare il reddito complessivo. Al riguardo, giova evidenziare che i titolari di trattamenti pensionistici godono di un incremento diverso da quello individuato per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati. In

particolare, viene stabilito che la deduzione di cui al comma 1, è aumentata di un importo corrispondente a:

- 4.500 euro per i possessori di redditi di lavoro dipendente, ad esclusione dei redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparate di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46, o di taluni redditi assimilati. Tale importo va rapportato al periodo di lavoro nell'anno;

- 4.000 euro per i possessori di redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparate di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46. Tale importo va rapportato al periodo di pensione nell'anno;

- 1.500 euro per i titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.

Per espressa previsione normativa, gli importi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono tra loro alternativi nel senso che è previsto un puntuale aumento della deduzione di cui al comma 1 a seconda delle diverse tipologie reddituali richiamate nei predetti commi 2, 3 e 4. Pertanto, il contribuente che sia titolare di diverse tipologie di reddito tra quelle previste dai suddetti commi potrà scegliere liberamente la maggiorazione da applicare.

In sostanza, la deduzione indicata nell'art. 10-bis diminuisce la base imponibile ai fini dell'Irpef, così come indicata nell'ambito della dichiarazione dei redditi (mod. Unico- Persone Fisiche).

Il meccanismo così delineato, deve intendersi finalizzato a realizzare la progressività dell'imposizione Irpef consentendo un riconoscimento decrescente della nuova deduzione al crescere del reddito.

A tal fine, il comma 5, contiene le regole di determinazione dell'entità della deduzione di cui ai commi precedenti effettivamente fruibile, stabilendo che l'ammontare della deduzione complessivamente spettante ai sensi dell'articolo 10-bis è riconosciuta per la parte desumibile dal seguente rapporto:

$$\frac{26.000 \text{ €} + \text{OD} + \text{DT} - \text{RC} - \text{CI}}{26.000 \text{ €}}$$

$$26.000 \text{ €}$$

dove:

26.000 € = ammontare predefinito di riferimento per l'anno 2003

RC= Reddito complessivo

CI= credito d'imposta di cui all'art. 14

OD= oneri deducibili di cui all'art. 10

DT= deduzioni teoriche di cui all'art. 10-bis, commi 1, 2, 3 e 4.

Dal predetto rapporto scaturisce un quoziente che, considerato in termini percentuali, deve essere moltiplicato per l'ammontare della deduzione teoricamente spettante al fine di ottenere l'ammontare della deduzione effettivamente fruibile. La presenza al numeratore e al denominatore del predetto rapporto dell'importo predefinito di 26.000 € comporta - prescindendo dall'eventuale presenza di oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir e del credito d'imposta di cui all'articolo 14 del medesimo Tuir - che per crescenti livelli di reddito diminuiscono il numeratore e il quoziente del rapporto e, conseguentemente, la percentuale di spettanza della deduzione teorica.

Ai fini dell'individuazione dell'ammontare della deduzione effettivamente spettante, il predetto rapporto assume significato in un intervallo di valori fra a 0 e 1. Così, ad esempio, per un valore pari a zero la nuova deduzione non compete mentre, qualora il risultato del rapporto sia pari a uno, la deduzione compete per l'intero importo.

Pertanto:

- anche per valori superiori a 1, la deduzione compete per intero;
- per un valore negativo del numeratore, la deduzione non compete.

E' espressamente previsto, inoltre, che qualora il quoziente assuma un valore maggiore di zero e minore di uno, lo stesso deve essere preso in considerazione con le prime quattro cifre decimali.

L'introduzione dell'art. 10-bis ha comportato un necessario coordinamento con le altre norme contenute nel Tuir e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In particolare, il comma 1, lettera a) ha modificato il comma 1 dell'articolo 3 del Tuir, relativo alla base imponibile, prevedendo che ai fini dell'applicazione dell'imposta si debba tenere conto anche della nuova deduzione introdotta dall'articolo 10-bis.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del Tuir si applicano anche ai soggetti non residenti con riferimento ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Ovviamente per tali soggetti valgono le specifiche deroghe contenute nell'articolo 21 e, pertanto, ai fini del calcolo della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis, si deve tener conto dei soli oneri deducibili di cui all'art. 10 espressamente elencati nel comma 2 del predetto articolo 21.

La lett. c) del comma 1 ha apportato modificazioni all'articolo 11 del Tuir, relativo alla determinazione dell'imposta. In particolare, con la modifica introdotta dal numero 1 è stato sostituito il comma 1 rimodulando gli scaglioni di reddito e ridefinendo le aliquote applicabili ai predetti scaglioni.

Con il numero 2 della lettera c) in esame è stato aggiunto, dopo il comma 1, il comma 1-bis al fine di prevedere:

- nel primo periodo, che l'imposta non è dovuta qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di pensione e quelli ad essi equiparati di importo non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro nonché il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. In pratica, il possessore dei redditi presi in considerazione non è tenuto a calcolare l'imposta atteso che la stessa non è dovuta;

- nel secondo periodo, che, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze nonché redditi di pensione e di quelli ad esse equiparati di importo superiore a 7.500 euro e fino a 7.800 euro, l'imposta netta è dovuta per la sola parte corrispondente alla differenza tra 7.500 euro e il reddito complessivo. La parte di imposta netta che dovesse eccedere la predetta differenza non è, invece, dovuta.

La lett. d) del comma 1 sostituisce l'articolo 13 del Tuir, concernente altre detrazioni dall'imposta lorda. Con la nuova formulazione dell'articolo 13 sono individuate le detrazioni spettanti qualora nel reddito complessivo confluiscono anche:

- redditi di lavoro dipendente, con esclusione di quelli derivanti da pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparate, e/o taluni redditi assimilati (comma 1);
- redditi derivanti da pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati (comma 2);
- redditi di lavoro autonomo o di impresa minore (comma 3).

La misura della detrazione spettante ai sensi dei predetti commi 1 e 2 varia secondo prestabilite fasce di reddito complessivo e non deve essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. La detrazione, pertanto, spetta in misura piena qualora si verificano i requisiti richiesti dalla norma.

La detrazione pari a 80 euro, prevista nel comma 3 del nuovo articolo 13 del Tuir per lavoro autonomo o di impresa minore, è applicabile qualora il reddito complessivo risulti superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro. Per espressa previsione normativa, tale detrazione non è cumulabile con quella individuata nei predetti commi 1 e 2.

Il successivo comma 2 ha modificato la lett. a) del secondo comma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, al fine di armonizzare la previsione della nuova deduzione prevista dall'articolo 10-bis del Tuir con gli adempimenti cui è tenuto il sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Viene, infatti, previsto che il predetto sostituto, nel determinare la ritenuta da operare sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48 del Tuir corrisposti in ciascun periodo di paga, deve tener conto anche della deduzione spettante ai sensi del comma 5 del citato articolo 10-bis. Più in particolare, il ragguglio al singolo periodo di paga dei corrispondenti scaglioni annui di reddito deve essere effettuato previo riconoscimento della deduzione spettante ai

sensi del nuovo articolo 10-bis. In tal modo, gli effetti della nuova disposizione si verificano a partire dalla prima retribuzione corrisposta. Naturalmente, in occasione delle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto a riconsiderare anche l'ammontare della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis del Tuir.

Il comma 3 introduce una clausola di salvaguardia per il contribuente stabilendo che l'imposta dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003 può essere calcolata applicando le disposizioni vigenti per il periodo d'imposta 2002 qualora la determinazione della stessa sulla base delle regole recate nei commi precedenti risulti più onerosa.

Il riferimento al "reddito complessivo" contenuto nella norma intende escludere dall'applicazione della clausola di salvaguardia tutte le fattispecie in cui l'imposta non è determinata previo inserimento del singolo reddito nel reddito complessivo, come ad esempio, i redditi assoggettati a tassazione separata, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nonché quelli soggetti a imposta sostitutiva, atteso che per queste tipologie di redditi la modalità di tassazione, diversa da quella ordinaria, non è influenzata dal nuovo sistema di deduzioni e detrazioni d'imposta e, pertanto, non v'è motivo di consentire l'applicazione della clausola di salvaguardia.

La previsione di una clausola di salvaguardia con riferimento al reddito complessivo comporta che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente confronterà la tassazione risultante dall'applicazione del nuovo regime fiscale con quella derivante dall'applicazione delle disposizioni del testo unico vigenti al 31 dicembre 2002 e opererà per quella a lui più favorevole.

Il comma 4 prevede che la base imponibile delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF non è influenzata dalla spettanza della deduzione di cui al nuovo articolo 10-bis del Tuir. Tale previsione, già desumibile dalle norme vigenti, evita possibili dubbi interpretativi da parte del contribuente in ordine alla determinazione della base imponibile delle addizionali medesime. Resta fermo, infatti, che le

addizionali regionale e comunale dovute sono determinate con riferimento al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili. Tale base imponibile non risulta, pertanto, modificata dall'eventuale presenza della deduzione volta a garantire la progressività dell'imposizione IRPEF.

La stessa disposizione contenuta nel comma 4 conferma, inoltre, che le addizionali sono dovute qualora per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta di cui agli articoli 14 e 15 del Tuir, risulti dovuta. E', pertanto, evidente che a tal fine rilevano, invece, le detrazioni del nuovo articolo 13.

L'articolo 3 reca disposizioni "propedeutiche" alle programmate modifiche costituzionali in materia di federalismo fiscale (titolo V della Costituzione, articoli da 111 a 133).

A tal fine è prevista:

- la sospensione degli aumenti delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF deliberati successivamente alla data del 29 settembre 2002, in attesa della definizione di un avviso comune tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
- l'istituzione di una Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base del suddetto avviso comune, dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. La composizione, il funzionamento e l'inizio dell'attività di detto organo saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4, comma 1, fissa al 34 per cento la misura dell'IRPEG a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 (art. 91 del tuir) avvicinando l'entità del prelievo alla media degli altri paesi europei.

Alla modifica della misura dell'aliquota dell'IRPEG consegue, naturalmente, la modifica della misura del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società (art. 14 del tuir) e dell'ammontare delle imposte "virtuali" che concorrono a formare il cosiddetto "canestro B" (art. 105, comma 4, del tuir). Ai fini della determinazione di tale ultimo ammontare, il comma 2 stabilisce la nuova misura del provento che si considera non concorrere a formare il reddito della società relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

L'articolo 5 reca sostanziali innovazioni alla disciplina dell'Irap con l'obiettivo primario di ridurre l'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile da assoggettare a imposizione, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 8 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (A.S. 1396-A).

Le modifiche introdotte sono, altresì, finalizzate a razionalizzare le modalità di determinazione del valore della produzione netta.

In particolare, vengono apportate modifiche agli articoli 10 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, volte ad escludere "a regime" dalla base imponibile dell'IRAP dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere e) ed e-bis) le somme erogate per borse di studio e assegni esenti dall'imposta sul reddito.

Nell'ottica di alleggerire il carico tributario derivante dall'imposta è, altresì, introdotta una modifica all'articolo 11, comma 1, lettera a), finalizzata a rendere pienamente deducibili le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, attualmente deducibili nella misura del 70 per cento.

Con il medesimo obiettivo di riduzione del carico impositivo, il nuovo comma 1-bis dell'art. 11 introduce una disposizione volta a consentire alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci la deducibilità delle indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48, comma 5, del tuir.

A finalità di razionalizzazione della disciplina di determinazione della base imponibile rispondono le modifiche al comma 1, lettera b), punto 2, nonché al comma 2, primo periodo, dell'articolo 11.

Il primo intervento estende l'indeducibilità dalla base imponibile Irap dei compensi erogati ad imprese esercenti attività commerciale occasionale (ex art. 81, comma 1, lett. i) Tuir), attualmente prevista per le sole prestazioni di lavoro autonomo occasionali (art. 81, comma 1, lett. l) Tuir), al fine di equipararne il trattamento ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

La modifica elimina, quindi, un'incongruenza della attuale disciplina, giacché il soggetto percepente non è assoggettato ad Irap mentre per il committente il relativo compenso è deducibile ai fini della predetta imposta, con una evidente incoerenza rispetto all'impostazione generale del meccanismo impositivo.

La modifica dell'art. 11, comma 2, primo periodo, risponde all'esigenza di stabilire, in conformità alla normativa sulle imposte sui redditi, che la deducibilità delle somme erogate dal datore di lavoro a terzi per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti e collaboratori a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative, compete anche se detti beni e servizi sono riservati dal datore solo a talune categorie di dipendenti o collaboratori.

Per effetto del novellato art. 11, comma 4-bis sono incrementati gli importi delle deduzioni spettanti ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del d.lgs. n. 446/97 con evidente alleggerimento del carico tributario.

Il comma 4-bis.1 dispone che ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,00 spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000,00 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale.

Viene stabilito, inoltre, che per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati promiscuamente anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto il base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. La deduzione non compete nell'ipotesi di dipendenti assunti con contratto di apprendistato e formazione lavoro. Gli stessi lavoratori non rilevano ai fini della determinazione del limite di 5 unità; ad esempio, nell'ipotesi di imprese con 7 dipendenti di cui 3 assunti con contratto di formazione lavoro, la deduzione spetta per 4 dipendenti.

Il comma 4-bis.2 prevede che nelle particolare ipotesi di periodi d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio o cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni forfetarie, della base imponibile e dei componenti positivi sono ragguagliati all'anno solare.

La norma recata dal comma 3 è volta a fornire l'interpretazione autentica del disposto dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446/97 per quanto attiene la disciplina dei contributi erogati in forza di legge.

In proposito, si ricorda che con un espresso intervento normativo (d. lgs. n. 176 del 1999) è stata affermata, con effetti a partire dal periodo di imposta 1999, la rilevanza ai fini della base imponibile Irap di tutti i contributi erogati a norma di legge, a prescindere dal trattamento agli stessi riservato ai fini delle imposte sui redditi. Nella relazione illustrativa al citato provvedimento veniva, in particolare, evidenziato, che la *ratio* dell'intervento normativo era quella di assicurare, in coerenza con i presupposti del tributo, la corretta determinazione del valore della produzione per i soggetti che operano sul mercato a prezzo sussidiato, ricevendo contributi a integrazione dei corrispettivi delle prestazioni rese agli utenti. Escludere la rilevanza dei suddetti contributi, sottolinea la relazione, condurrebbe al "paradosso di basi imponibili strutturalmente negative a fronte di una produzione effettiva consistente, con gli ulteriori benefici derivanti dalla abolizione dei consistenti contributi che precedentemente erano a carico dei datori di lavoro".

Senonchè, a seguito dell'intervento di sistemazione della disciplina dell'IRAP, operato con il d.lgs n. 506 del 1999, proprio sulle fattispecie in argomento si sono ingenerate alcune incertezze interpretative suscettibili di produrre vertenze contenziose. Secondo una tesi, infatti, dal combinato disposto degli articoli 11 – ove appunto si prevede che i contributi costituiscono comunque elementi potenzialmente rilevanti ai fini IRAP quale che sia la loro collocazione contabile - e 11-bis – ove si afferma la piena coincidenza delle variazioni fiscali Irpeg/Irpef con quelle IRAP - si potrebbe desumere che la tassazione IRAP dei contributi erogati a norma di legge dipenderebbe pur sempre dal trattamento loro riservato ai fini delle imposte sui redditi.

Al riguardo, si osserva che le modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 506 del 1999 non intendevano certamente recare su questo specifico aspetto cambiamenti sostanziali e, quindi, al fine di adeguare l'applicazione della norma alla volontà del legislatore e di prevenire, in tal modo, l'insorgere di possibili controversie, si è ritenuto opportuno introdurre un'apposita norma di interpretazione autentica volta a chiarire che i contributi erogati per legge ancorché esenti ai fini delle imposte sui redditi concorrono a formare il valore della produzione netto ai fini Irap.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

Con l'articolo 6 si dispone l'istituzione del “concordato triennale preventivo”. Questo istituto consente ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'IRPEF e all'IRAP di definire la base imponibile per il triennio successivo a quello in corso alla data della definizione.

La possibilità di accedere al concordato è consentita ai predetti soggetti che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data della definizione, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro.

Gli imponibili oggetto del concordato, che, come si è detto, valgono per un triennio, non sono modificabili, e, quindi, le relative imposte non possono essere né aumentate né ridotte.

Le categorie di contribuenti interessate saranno individuate con apposito regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, il quale stabilirà, inoltre, la data di decorrenza dell'applicazione dell'istituto e le relative modalità.

La definizione automatica contenuta nell'articolo 7 ripropone, con i dovuti adeguamenti, le misure introdotte dall'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, concernente l'accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni attuative allora previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177.

L'articolo si compone di 14 commi.

I commi 1 e 2 individuano i soggetti destinatari della disposizione, i redditi e le annualità oggetto della definizione, le modalità e le cause di esclusione dalla definizione stessa.

I soggetti beneficiari della definizione automatica sono esclusivamente i contribuenti che hanno prodotto redditi d'impresa di cui all'articolo 51 del Testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, nonché i soggetti di cui all'art. 5 del Tuir titolari dei predetti redditi. La definizione automatica può essere effettuata con l'accettazione da parte del contribuente degli importi proposti dagli uffici, senza alcuna possibilità di contraddittorio, ed ha effetto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Resta intesa la facoltà per il

contribuente, in caso di invio di proposte per annualità diverse, di aderire anche ad una sola di esse.

La definizione automatica può essere effettuata, inoltre, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del Tuir ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La definizione di cui trattasi si applica ai periodi d'imposta per i quali è stata presentata la dichiarazione entro il 31 dicembre 2001.

La definizione riguarda le annualità per le quali non sono scaduti i termini per l'accertamento; pertanto le annualità interessate per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l'imposta regionale sulle attività produttive, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sono rispettivamente quelle dal 1997 al 2000, e dal 1998 al 2000. Per le imposte sul valore aggiunto i periodi d'imposta interessati sono quelli dal 1998 al 2000.

Nella determinazione degli importi da proporre, l'Agenzia delle entrate deve tener conto della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o compensi di importi non superiore a 10.000.000 euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, nonché degli elementi risultanti dagli studi di settore.

La definizione automatica è esclusa, invece, nel caso di:

- omessa presentazione della dichiarazione;
- dichiarazione di ricavi o compensi superiori a 10.000.000 euro;
- notifica entro il 1° gennaio 2003 di un processo verbale di constatazione con esito positivo, di un avviso di accertamento ai fini dei redditi oggetto dell'adesione, nonché dell'invito al contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio sui medesimi redditi;
- sussistenza dei reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, di un rapporto della Guardia di Finanza, ovvero qualora risulti essere stata avviata l'azione penale.

Ne consegue che l'avviso di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non costituisce causa di esclusione dalla definizione automatica.

Il comma 3 precisa che non costituiscono causa di esclusione dall'adesione gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli di cui all'articolo 54, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativi a redditi oggetto di definizione automatica, a condizione che il contribuente abbia versato gli importi dagli stessi derivanti entro il 30 giugno 2003.

Il comma 4 stabilisce che la definizione del contribuente per gli anni pregressi si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nelle relative proposte inviate dall'Agenzia delle Entrate, maggiorate delle sanzioni calcolate nella misura di un ottavo del minimo dovuto e con esclusione degli interessi.

Inoltre, è prevista una riduzione del 50 per cento delle maggiori imposte complessivamente dovute per la parte eccedente gli importi di 5.000 euro per le persone fisiche, ovvero di 10.000 euro per gli altri soggetti.

E' riconosciuta, altresì, la possibilità di versare le somme eccedenti i predetti limiti in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005. In tali somme rientrano non solo le imposte ma anche le sanzioni e gli interessi legali, calcolati a decorrere dal 1° luglio 2003. Si fa presente che la proposta inviata dall'Agenzia delle entrate non può contenere a titolo di maggiori ricavi o compensi, somme inferiori a:

- 1.000 euro per le persone fisiche e 3.000 euro per gli altri soggetti, per l'annualità 1997;
- 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro per gli altri soggetti, per le successive annualità.

Derogando a quanto sopra precisato circa il perfezionamento dell'adesione, l'eventuale omesso versamento delle predette rate non comporta comunque l'inefficacia dell'adesione stessa, in quanto è previsto il recupero delle somme dovute

con iscrizione a ruolo a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 602 del 1973, maggiorate degli interessi legali e di una sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato; tale sanzione è ridotta al 15 per cento nel caso in cui il versamento sia effettuato entro dieci giorni dalla scadenza.

L'ultimo periodo del comma 4 prevede un regime di particolare favore per i soggetti che hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi di ammontare almeno pari a quelli determinabili in base a:

- studi di settore, semprechè, contemporaneamente, non risultino anomalie riscontrate negli indici di coerenza economica;
- parametri.

Detti soggetti, infatti, possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità contenuta nella proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.

Il comma 5 individua le procedure che il contribuente deve attivare qualora lo stesso rilevi inesattezze nella proposta di adesione automatica, ovvero in caso di mancata ricezione della stessa.

Il comma 6 dispone che, per le annualità interessate dall'adesione, limitatamente alle attività di impresa, sia commerciale che agricola, e di lavoro autonomo, è inibita l'attività di accesso, ispezione e verifica; infatti, il contribuente potrà opporre all'organo inquirente l'avvenuto pagamento mediante l'esibizione dell'attestato di versamento e dell'atto di adesione in suo possesso, provocando, in tal modo, la chiusura dell'attività ispettiva relativamente all'imposte sui redditi e relative addizionali, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che la definizione dei maggiori importi proposti ai soggetti di cui all'art. 29 del Tuir produce tali effetti anche qualora, per l'attività agricola svolta, potrebbe configurarsi un reddito d'impresa.

Nel caso di pagamenti rateizzati ai sensi del precedente comma 4, l'avvenuto pagamento degli importi fino a 5.000 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per gli altri soggetti inibisce lo svolgimento dell'attività ispettiva. Resta ferma la possibilità

da parte degli uffici finanziari, in tal caso, di procedere all'attività di verifica qualora non siano perfezionati gli ulteriori pagamenti rateali alle relative scadenze.

Con il successivo comma 7 viene stabilito che il contribuente che effettua la definizione automatica non è tenuto a conservare per gli esercizi definiti alcuna scrittura contabile ad eccezione dei registri IVA.

L'avvenuta definizione, ai sensi del comma 8, inibisce la possibilità di impugnare l'atto di adesione e rende l'atto stesso irrevocabile. E' inoltre previsto che l'amministrazione finanziaria non possa integrare o modificare l'atto suddetto.

Gli imponibili definiti non rilevano ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, mentre, ai sensi del successivo comma 11, gli stessi rilevano ai fini del versamento dei contributi previdenziali nella misura del 60 per cento della parte che eccede il minimale reddituale.

Il comma 9 prevede che sono fatti salvi gli effetti del controllo formale delle dichiarazioni in base ai dati direttamente desumibili dalle stesse, e che eventuali rettifiche non incidono nella determinazione delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1.

L'adesione comporta la definitività della spettanza delle deduzioni e delle agevolazioni nonché l'applicabilità delle esclusioni indicate dal contribuente nelle dichiarazioni da uno dei tributi oggetto dell'adesione. Tale definitività è limitata alle sole annualità concordate senza riflessi sulle altre non definite; resta salva, per queste ultime, la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di verificare la spettanza dei benefici.

Il comma 10 stabilisce che l'accertamento con adesione per anni pregressi dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle perdite risultanti dalla dichiarazione. Pertanto, ai fini della determinazione dei maggiori imponibili, le perdite - di impresa o di lavoro autonomo - utilizzate in dichiarazione dovranno essere annullate, al fine di riportare a tassazione gli altri redditi che concorrono nell'anno alla formazione del reddito complessivo e le

eccedenze di perdite d'impresa riportate dagli anni precedenti non sono sottratte dal reddito complessivo dell'anno.

Si evidenzia, inoltre, che il secondo periodo del comma 10 stabilisce l'esclusione e, comunque, l'inefficacia del riporto a nuovo delle perdite d'impresa se originate in un anno oggetto di adesione da parte dei contribuenti. Ne consegue, pertanto, che sussiste per l'Amministrazione finanziaria titolo al recupero delle eventuali eccedenze riportate nei successivi periodi d'imposta non definiti o non definibili, con l'applicazione ridotta delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo secondo il disposto dell'ultimo periodo del comma 10.

Ai sensi del presente articolo, si considerano “non definite” o “non definibili” le annualità:

- per le quali manca la formulazione della proposta di adesione per effetto delle disposizioni di cui al comma 2;
- per le quali manca l'adesione del contribuente alla proposta;
- non rientranti nell'ambito di applicazione dell'adesione (anni 2001 e seguenti).

Il comma 12 precisa che se l'attività di impresa o di arti e professioni é esercitata in forma associata, ovvero in presenza di azienda coniugale non gestita in forma societaria, la definizione costituisce titolo per l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini per l'accertamento dei redditi sono prorogati di due anni.

Infine, i commi 13 e 14 prevedono il rinvio ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze e ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il primo saranno individuate le metodologie di calcolo degli importi da indicare nella proposta di cui al comma 1 e i criteri da adottare per la determinazione delle relative maggiori imposte; con il secondo verranno definite le modalità tecniche per l'invio delle proposte ai contribuenti - che potranno essere effettuate mediante

l'utilizzo dei canali telematici - e l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti, nonché le modalità di pagamento da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme versate, in ogni caso, non possono essere oggetto di compensazione.

L'articolo 8 riproduce sostanzialmente le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevedendo per i contribuenti esercenti attività d'impresa la possibilità di procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2002.

A differenza della precedente disposizione, tuttavia, muta l'ambito soggettivo, nel senso che mentre l'art. 7 della citata legge n. 488 del 1999 faceva riferimento ai titolari di reddito d'impresa nei confronti dei quali trovavano applicazione gli studi di settore o, in mancanza degli stessi, i parametri, il presente articolo consente la regolarizzazione delle esistenze iniziali agli esercenti attività d'impresa che hanno aderito a tutte le proposte di definizione automatica per gli anni pregressi.

Non possono, pertanto, effettuare l'adeguamento in commento i soggetti che non aderiscono anche ad una sola delle proposte inviate dall'ufficio ai fini della definizione automatica per gli anni pregressi.

L'adeguamento può essere effettuato soltanto in riferimento ai beni di cui di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del T.U.I.R. e cioè i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili.

Ai sensi del comma 2, l'adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.

L'adeguamento può, ovviamente, riguardare anche ipotesi di contestuale eliminazione e iscrizione di esistenze iniziali.

Il comma 3 disciplina le modalità di eliminazione delle esistenze iniziali. E' possibile eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino in quanto superiori a quelli effettivi.

In caso di eliminazione, l'adeguamento delle esistenze iniziali comporta il pagamento sia dell'IVA non assolta che di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP non pagate. Per la determinazione dell'importo da pagare occorre tenere presente che:

a) l'imponibile sul quale si applica l'IVA è determinato moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito in relazione alle diverse attività, tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri, con apposito decreto dirigenziale;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP è determinata applicando l'aliquota del 10% alla differenza tra l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA calcolato con le modalità di cui alla precedente lettera a) ed il valore eliminato.

Il comma 4 disciplina la fattispecie di iscrizione di esistenze iniziali.

Al pari di quanto già indicato con la circolare interpretativa n. 115/E del 1 giugno 2000, si rileva che l'iscrizione di esistenze iniziali è consentita unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse, configurandosi l'iscrizione di valori precedentemente sottostimati una mera rivalutazione.

L'adeguamento delle esistenze iniziali comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10% del valore iscritto.

Il comma 5 stabilisce che l'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora l'ammontare delle imposte dovute non superi l'importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate

annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento.

Il pagamento è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma non è possibile effettuare la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini prescritti delle somme dovute consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo sia delle somme non pagate che di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

Il comma 6 disciplina gli effetti che l'adeguamento delle esistenze iniziali comporta. In proposito si osserva che:

a) l'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. Ne consegue, innanzitutto che il minor o maggior valore indicato per le esistenze iniziali relative al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2002 non determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Inoltre, l'adeguamento non rileva neppure ai fini delle sanzioni di natura civile e penale;

b) i valori risultanti dall'adeguamento delle esistenze iniziali sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo di imposta in corso al 30 settembre 2002;

c) le variazioni derivanti dall'adeguamento delle esistenze iniziali non possono essere utilizzate ai fini dell'attività di accertamento riguardante i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 30 settembre 2002;

d) l'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti nonché sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) l'imposta sostitutiva e' indeducibile.

L'ultimo comma del presente articolo stabilisce che è inibito l'esercizio dei poteri di controllo e accertamento relativamente alle rimanenze finali del magazzino

per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all'adeguamento delle esistenze iniziali. Atteso che detto adeguamento è consentito ai soggetti che hanno aderito alle proposte di definizione automatica per gli anni pregressi inviate dall'ufficio finanziario con le quali sono sanate le irregolarità fino al periodo d'imposta 2000 e che i commi da 1 a 6 consentono la regolarizzazione del magazzino per l'anno 2002, la presente disposizione si caratterizza per rendere definitiva la posizione fiscale del contribuente, relativamente alle rimanenze, anche per l'anno 2001.

Per il resto, valgono, ove compatibili, i chiarimenti contenuti nella circolare interpretativa n. 115/E del 1 giugno 2000 delle disposizioni recate dall'articolo 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Con l'articolo 9 vengono dettate norme per la definizione delle liti pendenti in materia di tributi erariali anche sulla base del precedente analogo intervento effettuato dal legislatore nel 1994.

In tal senso il comma 1 prevede che, a domanda del ricorrente, con il pagamento di una somma, possano essere definite le liti fiscali nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 30 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione.

Al fine di ottenere la definizione, il ricorrente è tenuto a pagare una somma pari a 150 euro se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro, ovvero al dieci per cento del valore della lite, se questo è superiore a tale importo e fino a 20.000 euro. Un separato versamento, per ciascuna lite pendente dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2003, presentando, successivamente, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità che verranno

stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio. Entro il medesimo termine debbono inoltre versate le somme dovute ai sensi del successivo comma 5. Tale termine di versamento delle predette somme, limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di notifica degli atti indicati al comma 1, è fissato, dal successivo comma 8, ai trenta giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento. Al riguardo, inoltre, si precisa che, in base a quanto previsto dal comma 9, in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

E' previsto, al comma 2, che tali somme debbano essere versate entro il termine sopra specificato utilizzando le modalità già previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce. E' comunque esclusa, in ogni caso, la possibilità di effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le predette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo, fermo restando il termine per il versamento della prima rata al 28 febbraio 2002. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

Il comma 3 contiene le definizioni delle espressioni utilizzate nell'articolo 3. Viene infatti specificato che:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonomo quella relativo all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 30 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria commissione tributaria;

c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso; in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

Al comma 4, inoltre, il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale.

Il comma 6 dispone che restano in ogni caso dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

Con il comma 7 si dispone la sospensione delle liti fiscali di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della

controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.

Al comma 8 viene previsto che le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

CAPO III

PROROGHE

Con l'articolo 10 in esame sono state prorogati taluni benefici per il settore agricolo:

- con il comma 1, l'aliquota Irap stabilita nella misura dell'1,9% per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, viene prorogata fino al 31 dicembre 2002 con contestuale abrogazione, per il 2002, dell'aliquota prevista nella misura del 3,10%. E' stata, infine, confermata per l'anno d'imposta 2003 l'aliquota del 3,75%;

- con il comma 2, lett. a), si prevede che gli imprenditori agricoli, il cui volume d'affari nell'anno d'imposta precedente risulta superiore ai 40 milioni di lire (pari a 20.658,28 euro), possono continuare a fruire, anche per l'anno 2003, del regime speciale di cui all'art. 34 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633;

- con il comma 2, lett. b), si stabilisce che le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola, da cui derivano i prodotti assoggettati alla particolare disciplina dell'agricoltura, devono essere in ogni caso considerate unitariamente, ai fini contabili, a partire dal 1° gennaio 2004;

- con il comma 3, la detrazione d'imposta prevista ai fini IRPEF nella misura del 36%, relativamente all'effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, finalizzata alla tutela ambientale ed alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, si rende applicabile per l'anno d'imposta 2003;

- con il comma 4, si prevede l'esenzione da accisa per il gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra, rimandando, in ordine alle modalità di erogazione del beneficio, alle disposizioni adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454;

- con il comma 5 vengono prorogati al 30 giugno 2003 i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale e per le denunce dei pozzi.

L'articolo 11 riprende le disposizioni contenute nel Capo III del decreto-legge n. 350 del 2001, come integrato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 12 del 2002, al fine di consentire ai soggetti che non avessero potuto aderire alla possibilità di far emergere le attività detenute all'estero, di poter accedere alla procedura delineata dalla normativa sopra richiamata.

In particolare si prevede che le suddette disposizioni, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003. La percentuale da applicare all'importo dichiarato, al fine di

determinare la somma da versare è fissata al 4 per cento ed è esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

Entro il 15 gennaio 2003 sarà stabilito il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati, mentre il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'articolo 12 persegue finalità di razionalizzazione delle spese nonché di rendere più flessibile la gestione del bilancio.

Il comma 1 dispone la riduzione del 10 per cento delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria.

E', altresì, ivi prevista l'istituzione in ciascuno stato di previsione della spesa di un fondo da ripartire, nel corso della gestione, per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione è costituita da un ulteriore dieci per cento calcolato sulla parte residua dello stanziamento.

Il successivo comma 2, al fine del contenimento del complesso delle spese delle pubbliche amministrazioni, dispone la riduzione del 2,5%, in base alla legislazione vigente, sia delle dotazioni relative agli enti indicati nella tabella C che degli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella tabella C.

Al comma 3, viene prevista la riduzione del 10% delle spese di funzionamento per consumi intermedi dei bilanci degli enti previdenziali pubblici.

Inoltre, ai fini della istituzione della gestione unica dell'INPDAP, in base alla legge n. 388 del 2000, per determinare la contribuzione dovuta dallo Stato, (legge n. 662 del 1996), si fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili dell'ente.

Il comma 5, infine prevede a carico degli organi di controllo l'obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, nelle ipotesi di provvedimenti emanati per il riconoscimento di debito, risponde alla finalità di porre una remora al ricorso frequente a tale istituto giuridico da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

L'istituto stesso, il cui uso si intende scoraggiare, ha finito per rappresentare, nel corso del tempo una comoda via per eludere le procedure ordinarie e l'accertamento previo delle disponibilità di bilancio.

Con la cennata previsione viene, pertanto, restituita all'istituto giuridico in rassegna la sua originaria connotazione di strumento residuale dell'ordinamento, il ricorso al quale si legittima solo in presenza di comprovate ed obiettive difficoltà ad accedere agli ordinari mezzi previsti per la costituzione di rapporti con soggetti terzi.

Il riferimento all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è in linea con la più recente definizione legislativa volta a perimetrare l'area delle Amministrazioni Pubbliche

L'articolo 13, al comma 1 prevede l'espletamento di procedure aperte o ristrette per l'aggiudicazione di pubbliche forniture e appalti pubblici di servizi per ragioni di trasparenza e concorrenza, con le modalità di applicazione della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto superi la somma di 50.000 euro.

Il comma 2, prevede i casi di esclusione dalla procedura di cui al precedente comma 1.

I successivi commi 3 e 4 sanciscono, per le Amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici, in caso di violazione dell'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, la responsabilità per danno erariale per il maggior prezzo pagato nonché la nullità dei relativi contratti.

Il comma 5, inoltre, prevede per le pubbliche amministrazioni, che eccezionalmente ricorrano alla trattativa privata, l'obbligo di darne contestuale comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

Il comma 6 stabilisce che, fermo restando l'obbligo per gli enti indicati all'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n.488, di aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., relative all'acquisto di beni e servizi, gli enti privati interamente partecipati devono remunerare i servizi loro prestati dalla predetta società.

Infine, il comma 7 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 5 costituiscono per le Regioni norme di principio e di coordinamento.

L'articolo 14, al comma 1, prevede l'istituzione di un fondo volto a finanziare progetti di innovazione tecnologica sia nelle Pubbliche Amministrazioni che nel Paese; obiettivo della norma è quello di favorire uno sviluppo coordinato e strategico delle nuove tecnologie. L'obiettivo viene perseguito attribuendo al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare i progetti meritevoli di finanziamento e di ripartire le risorse stanziare. La norma costituisce importante strumento per l'esplicazione della funzione di impulso strategico all'innovazione delegata al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, unitamente a quanto disposto dal comma 2.

Il secondo comma infatti ribadisce, arricchendole, le funzioni del Ministro relative in particolare alla Pubblica Amministrazione prevedendo poteri di direttiva strategica, pianificazione e verifica, anche con riferimento alla corretta predisposizione dei piani di sviluppo ed all'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Vanno inoltre sottolineate le disposizioni volte a promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra le varie amministrazioni come quelle di cui alle lettere d) e f). L'intero articolo è comunque anche finalizzato all'esigenza di promuovere economie nell'ambito della spesa pubblica, attraverso l'eliminazione di duplicazioni ed inefficienze, la promozione delle migliori pratiche e del riuso e l'indirizzamento strategico degli investimenti.

L'articolo 15 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa acquisire ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione e dei servizi ispettivi di finanza pubblica, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP S.p.a..

Il comma 2 dispone che il Ministero stesso, nell'ipotesi in cui non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno ai predetti organi di controllo, possa acquisire le predette informazioni avvalendosi del Collegio dei revisori o dei sindaci presso enti ed organismi pubblici, ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.

Il comma 3 dispone, per garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'articolo 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea, che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza rilevati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, siano codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

Il comma 4 vieta l'accettazione di disposizioni di pagamento prive della citata codificazione, da parte delle banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e degli uffici postali che svolgono analoghi servizi.

Infine, il comma 5 prevede che il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, stabilisca con propri decreti codificazione, tempi e modalità circa l'acquisizione di informazioni sul comportamento degli enti ed organismi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Le disposizioni recate dai primi otto commi dell'articolo 16 sono rivolte a rendere coerenti i flussi di spesa delle autonomie territoriali con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 in relazione agli obblighi assunti dalla Repubblica in sede comunitaria.

A tal fine, per le Regioni a Statuto ordinario si confermano le norme vigenti per il patto di stabilità interno per l'anno 2002, mentre per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti il fattore di contenimento è individuato, come in passato, da un disavanzo finanziario. L'articolo, nel fornirne una definizione simile a quella del 2002, prevede che non può essere superiore a quello del 2001 aumentato dei tassi programmati d'inflazione tra 2001 e 2003. Inoltre, nel 2003 si prevede che la spesa per acquisto di beni e servizi rimanga agli stessi valori del 2001; nel contempo, vengono meno i vincoli sulla spesa, sia in termini di competenza che di cassa, previsti nel "patto" per il 2002.

Nel comma 9, sono definiti i criteri e i contenuti del monitoraggio del patto di stabilità interno che le Regioni e gli Enti locali devono inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con successivo decreto del Ministero saranno individuate la modulistica e le modalità di rilevazione.

Viene previsto, nei commi 10 e 11, per le regioni che non rispettano i vincoli del "patto" la mancata integrazione del finanziamento per la sanità prevista dall'Accordo dell'agosto 2001 e, per gli enti locali, limiti alle assunzioni, all'indebitamento per investimenti e alla spesa per acquisto di beni e servizi.

I commi 12 e 13 prescrivono l'invio da parte degli enti territoriali di una certificazione che attesti il raggiungimento, o non, degli obiettivi del patto.

Infine, nell'ultimo comma, vengono disciplinate le regole del patto di stabilità interno per le Regioni a Statuto speciale, demandando alle stesse, qualora abbiano la competenza primaria in materia di finanza locale, la regolamentazione per i loro enti locali.

I primi 3 commi dell'articolo 17 mirano a favorire il potenziamento del finanziamento delle Regioni attraverso partecipazioni ai tributi erariali.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo unico, cui far confluire tutti i trasferimenti dal bilancio dello Stato di parte corrente non localizzati e a carattere

ripetitivo in favore delle regioni, in vista della loro cessazione e della contestuale compensazione con aumento di aliquote di tributi compartecipati o con l'assegnazione di nuovi tributi.

Con il comma 2 viene spostato al 30 giugno 2003 il termine per la determinazione definitiva delle aliquote e delle compartecipazioni IVA, IRPEF e accisa sulle benzine previste dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Il comma 3, nel sostituire l'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con aumento di aliquote di compartecipazione.

Il comma 4, reitera l'analoga norma inserita nella legge finanziaria 2001 (art. 52, comma 9), sia per quanto riguarda i contenuti (compensazione della perdita di entrata derivante alle regioni a statuto ordinario dalla riduzione dell'accisa sulla benzina per la parte non coperta dal maggior gettito derivante dal riordino delle tariffe delle tasse automobilistiche) che i connessi aspetti finanziari (assunzione a carico del bilancio dello Stato dei conseguenti oneri determinati dall'ex Ministero delle Finanze per l'anno 1998 pari a lire 663,333 miliardi annui, corrispondenti ad euro 342,583 milioni annui) adattandone ovviamente i riferimenti temporali di applicazione (anni 2003 e 2004 avuto riguardo alla perdita di entrata realizzata negli anni 2001 e 2002).

Con le disposizioni recate dal comma 5, viene riconosciuto alla Regione Sicilia un contributo a titolo di solidarietà nazionale. In particolare, sono previsti limiti di impegno a carico del bilancio statale decorrenti dall'anno 2004, che consentono alla Regione Sicilia di mobilitare risorse già a partire dall'anno 2003, attraverso l'assunzione di mutui quindicennali (240 milioni di euro nel 2003 e 80 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005).

Peraltro, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, che consente l'indebitamento solo per la realizzazione di spese per investimenti, e dell'articolo 38 dello Statuto della Regione Sicilia, che finalizza il contributo in parola ad opere

pubbliche, l'erogazione del contributo da parte dello Stato è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione è tenuta a realizzare al fine di aumentare il rapporto tra il PIL regionale e il PIL nazionale.

I commi da 6 a 11 regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare, a seguito della determinazione del maggior fabbisogno per la spesa sanitaria nella Regione Friuli Venezia Giulia operata in applicazione dell'Accordo in Conferenza Unificata dell'8 agosto 2001 (lire 380 miliardi, pari a 196 milioni di euro, annui), l'attuale quadro normativo (articolo 101 della legge 388/00 e articolo 52, comma 3, della legge 448/01) ha previsto la possibilità per la Regione di assumere mutui, con ristoro delle rate di ammortamento a carico dello Stato, nelle more della rimodulazione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali da operare con provvedimento legislativo, a decorrere dall'anno 2011.

Il divieto per le Regioni di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di spese correnti, contenuto nella nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione, rende necessario procedere alla predetta rimodulazione delle quote di compartecipazione prima della scadenza prevista dalla normativa vigente (a decorrere dall'anno 2011).

Pertanto, sussiste la necessità di regolare i rapporti finanziari con la Regione Friuli Venezia Giulia a seguito dell'assegnazione alle province dell'imposta di trascrizione e dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, nonché del passaggio del personale ATA alle dipendenze dello Stato.

Pertanto, le disposizioni in esame mirano a trasformare in decimi di compartecipazione la contribuzione erariale per la maggior spesa sanitaria prevista a legislazione vigente, al netto delle risorse che lo Stato deve recuperare per personale ATA, imposta provinciale di trascrizione e aumento di addizionali locali ENEL (commi 6, 7 e 8).

Il comma 9 garantisce i limiti di impegno necessari al pagamento da parte della Regione delle rate dei mutui già contratti.

Il comma 10 disciplina i rapporti finanziari pregressi con la Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare dispone il recupero in favore dello Stato di 54 milioni di euro. Tale importo nasce dalla differenza tra i crediti dello Stato relativi agli anni pregressi connessi all'imposta provinciale di trascrizione, all'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica e alle funzioni e al personale ATA e i debiti nei confronti della Regione per il maggior fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. Infatti, l'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel riconoscere alla Regione un maggior fabbisogno sanitario di 200 miliardi di lire (102 milioni di euro) sulla base della rimodulazione del fabbisogno stesso per l'anno 2000 operata dall'accordo in Conferenza Stato – Regioni del 3 agosto 2000, ha assicurato, diversamente da quanto avvenuto per le altre regioni, risorse (attraverso mutui con onere di ammortamento sostanzialmente a carico del bilancio statale) solo con riferimento al fabbisogno sanitario relativo agli anni 2001 e successivi.

Il comma 11 prevede la revisione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, regolati dai precedenti commi, in caso di significativo mutamento del relativo quadro finanziario, secondo le procedure previste dallo Statuto.

Il comma 12 è finalizzato a dare efficacia al precetto costituzionale che vincola il ricorso all'indebitamento degli enti territoriali esclusivamente per finanziare spese di investimento. A tal fine è prevista la nullità degli atti e dei contratti che dovessero essere definiti in difformità del predetto precetto e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori inadempienti.

Nell'articolo 18, in attesa del riordino del sistema complessivo dei trasferimenti agli enti locali improntato al federalismo fiscale, il comma 1 detta i criteri per la definizione dei contributi erariali spettanti agli enti locali e stabilisce l'ammontare delle risorse aggiuntive da riconoscere agli stessi enti per l'anno 2003.

Al comma 2 è previsto un contributo statale di 300 milioni di euro per l'anno 2003 che, per il 50 per cento, è destinato ad incrementare il fondo ordinario degli enti locali e, per l'altro 50 per cento, è destinato agli enti sottodotati.

Il comma 3 conferma, fino a quando non interverrà il suddetto riordino, le modalità ed i tempi di erogazione agli enti locali dei contributi e delle altre assegnazioni disciplinati, per l'anno 2002, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 febbraio 2001.

Il comma 4, in considerazione del ruolo che rivestono gli investimenti per lo sviluppo dell'economia locale, dispone un incremento di 60 milioni di euro della dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Il comma 5, ispirandosi alla stessa finalità del comma precedente, prevede l'attribuzione ai piccoli comuni di un contributo entro il complessivo importo di 87 milioni di euro.

Il comma 6, allo scopo di incentivare l'esercizio associato delle funzioni e, quindi, la creazione di nuove unioni di comuni, stanZIA la complessiva somma di 25 milioni di euro per l'anno 2003, di cui 15 milioni di euro riservati a finalità di investimento.

I commi 7 e 8 si prefiggono di intensificare il processo di attuazione del federalismo fiscale, sancito dall'articolo 119 della Costituzione, avviato nell'anno precedente con l'attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito Irpef. Infatti, per l'anno 2003, si prevede l'attribuzione di tale compartecipazione, oltre che ai comuni, anche alle province ed in misura pari, rispettivamente, al 6,5 e all'1 per cento del gettito Irpef riscosso in conto competenza per l'anno 2002. Al fine di garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, è inoltre previsto che i trasferimenti spettanti agli enti locali siano ridotti in misura corrispondente e che, qualora l'ammontare dei trasferimenti stessi non consenta il recupero totale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è attribuita fino a concorrenza dei trasferimenti spettanti per l'anno 2003.

Con il comma 9 si provvede ad apportare modifiche alle modalità di determinazione e di utilizzo del fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, attualmente disciplinate dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In particolare, si dispone che la dotazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti sia annualmente determinata nella misura necessaria alla sola attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere, con il conseguente venir meno — rispetto alla disciplina vigente — dell'utilizzo delle economie originate dai mutui giunti ad estinzione e dell'incremento del fondo derivante dall'applicazione, all'entità dello stesso risultante per l'anno 2002, del tasso programmato di inflazione.

Le disposizioni legislative recate dagli articoli 56, 60 e 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dagli articoli 10 e 11 della legge 13 maggio 1999, n. 133 hanno disposto, nell'ordine, l'attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e la possibilità di istituire l'imposta provinciale di trascrizione, il trasferimento dagli enti locali allo Stato del personale ATA degli istituti e delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché la revisione delle aliquote e dei criteri di attribuzione dell'addizionale comunale e provinciale sui consumi di energia elettrica prevedendo, nel contempo, una corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti agli enti locali interessati. Il Ministero dell'interno si è però trovato nell'impossibilità di operare integralmente la riduzione dei trasferimenti e, quindi, di erogare agli enti locali l'intero ammontare dei contributi erariali spettanti per legge, a causa dell'insufficienza dei trasferimenti, per cui, con il comma 10, si disciplina il recupero dei trasferimenti a valere sulla compartecipazione Irpef e sul gettito R.C. auto.

Il comma 11 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

La disposizione recata dal comma 12 è finalizzata ad introdurre una norma a carattere permanente che autorizza il Ministero dell'interno — qualora sia necessario provvedere al recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali — a decurtare, nella misura degli importi dovuti da ciascun ente, i trasferimenti erariali o le somme agli stessi spettanti a titolo di compartecipazione all'IRPEF.

Il comma 13 prevede il venir meno dei mutui destinati al risanamento degli enti locali dissestati e della conseguente contribuzione statale, in considerazione del fatto che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 consente il ricorso all'indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento.

Il comma 1, dell'articolo 19, proroga sino all'anno 2005 la disciplina sul controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici; disciplina volta, da un lato, a subordinare i pagamenti a carico del bilancio dello Stato al raggiungimento di limiti di giacenza determinati, per categorie di enti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e, dall'altro, a porre limiti ai prelevamenti dai conti di tesoreria per gli enti individuati all'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Con i commi da 2 a 4 vengono previste alcune modifiche all'attuale sistema di acquisizione dei flussi trimestrali di cassa: al comma 2, gli enti previdenziali "privatizzati" sono inseriti tra gli enti destinatari della norma (art. 30 della legge n. 468 del 1978), e quindi sono tenuti all'invio delle informazioni.

Inoltre, in considerazione della necessità di definire i risultati trimestrali e annuali del conto economico delle pubbliche amministrazioni è previsto al comma 3 l'anticipo al giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre (ora il termine è alla fine del mese successivo).

CAPO II

ONERI DI PERSONALE

Nell'articolo 20, in coerenza con quanto previsto dal DPEF 2003/2006, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, determinano, a decorrere dall'anno 2003, i maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per l'attribuzione al personale dipendente dalle Amministrazioni statali di benefici economici aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legge finanziaria 2002 (legge 448/2001) relativamente al biennio "contrattuale" 2002-2003.

La definizione degli oneri, ai fini della previsione delle corrispondenti risorse finanziarie, ha tenuto conto:

a) dell'aggiornamento del tasso d'inflazione programmata per il 2003 (1,4% invece che 1,3% previsto dal precedente DPEF);

b) dell'impegno assunto dal Governo negli accordi con le OO.SS. del 4 e del 6 febbraio 2002 che ha comportato, per il biennio 2002/2003, un beneficio aggiuntivo a regime pari allo 0,99% delle retribuzioni medie del 2001 (base di riferimento della quantificazione delle risorse relative al biennio contrattuale in oggetto).

In applicazione dei suddetti accordi del 4 e del 6 febbraio 2002, la disposizione precisa che le predette risorse dovranno essere destinate anche all'incentivazione della produttività.

Nel primo periodo del comma 2 sono previste le risorse complessivamente destinate al personale delle carriere diplomatica e prefettizia nonché al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, incluso il personale dirigente destinatario della legge 216/92, ed il personale ad esso economicamente collegato, nonché quello in ferma volontaria. Per il restante personale in regime di diritto pubblico (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato) non vengono predisposte specifiche risorse per miglioramenti economici in quanto gli oneri per gli aumenti retributivi, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, a legislazione vigente, in fase di previsione nei pertinenti capitoli di bilancio.

Vengono poi specificate le risorse destinate al personale del comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo 195/95, da attribuire attraverso le procedure previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto. Inoltre, in conformità agli impegni assunti dal Governo in occasione della definizione dei procedimenti negoziali del Comparto sicurezza per il quadriennio 2002-2005, il secondo periodo del comma 2 integra le risorse per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, già stanziati dalla legge finanziaria del 2002, finalizzate alla progressiva sostituzione degli attuali livelli retributivi con specifici parametri stipendiali in attuazione dell'art. 7 della legge n. 86/2001.

Il comma 3 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2003, per la copertura degli oneri recati dai commi 1 e 2, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni.

Per quel che concerne il personale del settore pubblico, il comma 4 conferma che la quantificazione delle risorse occorrenti alla copertura degli oneri per l'attribuzione degli analoghi benefici economici viene effettuata dai Comitati di settore in sede di deliberazione degli atti d'indirizzo, sulla base dei criteri stabiliti al comma 1 del presente articolo e sono posti a carico dei bilanci degli Enti.

Il comma 5 estende le procedure di controllo preventivo di cui all'art.39, comma 3-ter della legge n.449/1997, anche ai contratti integrativi dei più rilevanti enti di ricerca.

Con l'articolo **21** vengono introdotte disposizioni intese a razionalizzare la struttura dei ruoli organici delle singole Amministrazioni in relazione al processo di riforma della pubblica Amministrazione previsto dalla legge n. 137/2002, al trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali, ai processi di razionalizzazione ed esternalizzazione previsti dalla legge n.448/2001, nonché interventi di carattere straordinario in materia di assunzioni volti al contenimento della spesa.

In particolare i commi 1 e 2 prevedono la rideterminazione delle dotazioni organiche da effettuare, comunque, entro il limite dei posti esistenti alla data del 29 settembre 2002 al fine di garantire il rispetto del principio di invarianza della spesa.

Il comma 3, tenuto conto dei tempi necessari per l'adozione dei provvedimenti attuativi della suddetta rideterminazione degli organici, dispone, in via transitoria, l'individuazione degli organici stessi in misura pari al numero dei dipendenti in servizio alla data del 29 settembre 2002.

Tali disposizioni, stante la peculiarità dei vari ordinamenti, non si applicano alle Forze Armate e Corpi di Polizia, alla carriera diplomatica, ai magistrati ed equiparati e al Comparto scuola.

Per le Regioni, le autonomie locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, gli ambiti applicativi di dette disposizioni saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La razionalizzazione della struttura degli organici legata alla riforma delle pubbliche amministrazioni e la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche entro il limite dei posti in atto previsti rendono necessaria la conferma, anche per l'anno 2003, del blocco delle assunzioni, con l'introduzione di talune deroghe motivate da particolari esigenze di funzionalità dei servizi, per le quali è difatti costituito un apposito fondo con uno stanziamento annuo a regime di 200 milioni di euro (commi 4, 5 e 6). Nell'ambito delle deroghe saranno prioritariamente valutate le esigenze relative alla sicurezza ed alla difesa nazionale nonché la possibilità di assumere i vincitori dei concorsi già espletati.

Al fine di individuare poi, ulteriori misure strumentali al raggiungimento dell'obiettivo posto dal patto di stabilità interno, il comma 8 prevede interventi in materia di limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di revisione degli organici nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Analoghe misure limitative delle spese di personale vengono previste per gli enti del servizio sanitario nazionale a supporto del quadro generale delle azioni per il contenimento della spesa sanitaria stabilite dall'accordo Governo, Regioni e Province

autonome dell'8 agosto 2001. Tali enti potranno assumere personale infermieristico in considerazione delle gravi carenze riscontrate e, personale appartenente al ruolo sanitario entro il 50 per cento delle cessazioni.

La disciplina attuativa dei predetti interventi, in ossequio ai principi sanciti con l'intesa inter-istituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali del 20 giugno 2002, viene demandata ad un accordo, da definirsi in sede di Conferenza unificata, che dovrà essere poi recepito in appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Disposizioni di contenimento vengono introdotte anche per le autorità e gli organismi indipendenti che non potranno procedere ad assunzioni di personale in misura superiore al 40% delle cessazioni del 2002 (comma 9).

In relazione alle limitazioni delle assunzioni previste per l'anno 2003 viene disposta (comma 10) la proroga di un anno dei termini di validità delle graduatorie al fine di non vanificare le procedure concorsuali già svolte; per il personale di magistratura è prevista l'elevazione da due a cinque anni della facoltà del trattenimento in servizio oltre il limite di età stabilito dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.

Si prevedono inoltre limitazioni della spesa derivante dalle assunzioni a tempo determinato, spesa che non potrà eccedere il tetto del 90% di quella media annua sostenuta nel triennio 1999 – 2001 (comma 11).

Viene poi prevista (comma 12) la proroga al 31/12/2003 di particolari rapporti di lavoro instaurati a seguito della mancata conversione a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro scaduti nel corso dell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003, nonché la facoltà per talune amministrazioni di continuare ad avvalersi sino al 31.12.2003 del personale in servizio con rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero in posizione di comando (commi 13 e 14).

Vengono infine ripristinate (comma 16), per gli anni 2004 e 2005, la riduzione programmata del personale in servizio da realizzare per ciascuno dei predetti anni, in ragione dell'1% rispetto alla consistenza al 31/12/2003 nonché la disciplina dei piani di cui all'articolo 19 comma 4 della legge 448/2001 per le forze armate i corpi di polizia ed i vigili del fuoco.

Infine, la disposizione al comma 17 mira ad accelerare in maniera significativa le operazioni di razionalizzazione del vasto comparto degli enti ed organismi pubblici già iniziata con l'art.28 della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002).

In particolare, ai regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988 si conferisce il compito di individuare gli enti ed organismi pubblici che svolgono ancora un'attività di rilievo nell'ambito della finanza pubblica e, per ciò stesso, destinati a permanere o nell'attuale configurazione ovvero in altra ritenuta più pertinente (trasformazioni in fondazioni, S.p.A., fusioni o accorpamenti con strutture analoghe o complementari).

L'innovazione più decisiva è quella per cui alla fine del I semestre 2003 gli enti ed organismi pubblici non individuati con i regolamenti sono soppressi e posti in liquidazione. Ciò ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n.1404 (soppressione degli enti inutili) di recente modificata con la legge 15 giugno 2002, n.112 di conversione del D.L. 63/2002.

Un'ulteriore variazione rispetto al testo della legge finanziaria 2002 concerne la inclusione, nel perimetro degli enti ed organismi pubblici non soggetti alle previsioni sin qui illustrate, degli enti ed organismi che svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale.

Nell'articolo 22, le disposizioni previste dai commi 1, 4 e 6 sono finalizzate al consolidamento del processo di razionalizzazione avviato in applicazione dell'articolo 22 della legge 28.12.2001, n. 448, che ha previsto una rilevante riduzione di personale docente nel triennio 2003-2005.

Si tratta di misure volte a: ricondurre a 18 ore settimanali tutte le cattedre con orario inferiore a quello obbligatorio (comma 1); modificare la disciplina concernente il collocamento fuori ruolo del personale docente dichiarato inidoneo ai compiti d'istituto (comma 4); ridurre i posti dei docenti di sostegno da attivare in deroga agli organici stabiliti mediante la previsione di un tetto massimo delle deroghe (comma 6).

Le norme di cui ai commi 2, 3 e 5, comportano la riduzione del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA), in conseguenza, rispettivamente, della revisione dei parametri per la determinazione degli organici relativi ai collaboratori scolastici, della restituzione ai compiti istituzionali del personale utilizzato presso i distretti scolastici, nonché delle modifiche apportate alla disciplina concernente il collocamento fuori ruolo del personale dichiarato inidoneo a svolgere le proprie mansioni.

Le economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5 sono destinate anche all'incremento delle risorse per il trattamento accessorio del personale ATA (comma 7).

Il comma 8 prevede, per le istituzioni scolastiche, la possibilità di affidare in appalto i servizi di pulizia dei locali scolastici, previa riduzione del personale ausiliario adibito a tale funzione.

La disposizione dell'articolo 23 blocca anche per il triennio 2003-2005 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita negli importi vigenti nell'anno 1992 (indennità bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, ecc.) nonché nelle misure erogate nell'anno 1996 le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento.

In carenza di tale proroga gli importi degli anzidetti emolumenti verrebbero a subire un incremento tendenziale non inferiore, rispettivamente, al 30 ed al 16 per cento circa, pari alla sommatoria dei tassi d'inflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco.

La disposizione, inoltre, per contenere la spesa connessa alla formazione dei medici specialisti conferma, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro, l'anzidetto blocco sulle misure delle borse di studio e congela la spesa complessiva per le stesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale nell'importo fissato dall'art. 32, comma 12 della legge n.449/1997.

Parimenti il predetto blocco viene confermato per i compensi, indennità e rimborsi erogati dalle pubbliche amministrazioni agli estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di particolari funzioni (giudici popolari, giudice di pace, compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, ecc.); in mancanza i trattamenti stessi subirebbero un incremento non inferiore al 7,6 per cento.

Viene specificato (comma 2) che tale disciplina si applica anche alle autorità ed agli organismi indipendenti.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Le disposizioni recate dall'articolo **24** definiscono per l'anno 2003 a titolo di maggiore trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la complessiva somma di 532,59 milioni di euro. Il predetto importo è attribuito: per 426,75 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lett. c) del richiamato articolo 37 come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico; per 105,84 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della somma di cui all'art. 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

Il comma 1 dell'articolo **25** prevede l'integrazione, in applicazione del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica), dei trasferimenti dal bilancio dello Stato finalizzati ad interventi assistenziali. In particolare, il citato decreto-legge 194/2002 stabilisce che, con riferimento alla legislazione vigente, i limiti di spesa sono

individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge n. 194/2002, si prevede la copertura dei maggiori oneri rilevati nel confronto tra il bilancio dello Stato programmatico (che tiene conto della effettiva dinamica delle prestazioni previdenziali ed assistenziali) ed il bilancio a normativa vigente (prendendo in considerazione lo stanziamento complessivo previsto per l'esercizio 2002, rideterminato con la somma delle risorse trasferite all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi, rivalutato comunque sulla base della dinamica dei prezzi).

Conseguentemente, l'integrazione prevista è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Il comma 2 prevede che le economie di 516 mln di euro annui, previste per il 2003 a seguito dell'attività di accertamento relativa all'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, concernente l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, concorrano al finanziamento degli oneri derivanti dai pensionamenti dei lavoratori esposti all'amianto, nonché al rifinanziamento del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.

Il comma 3 intende adeguare, in attuazione del citato decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente il pensionamento anticipato dei lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto.

In seguito all'emanazione, nel corso dell'anno 2000, di una serie di Atti di indirizzo del Ministro del lavoro, che hanno individuato le imprese interessate alla lavorazione e all'utilizzo dell'amianto, si è determinata una forte espansione della spesa per pensionamenti anticipati.

Successivamente, anche in seguito ai ricorsi opposti da alcune aziende al fine di ottenere l'annullamento dei predetti Atti di indirizzo, è stata introdotta — con l'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente disposizioni in materia ambientale — una disposizione che ha regolarizzato i predetti Atti di indirizzo, prevedendo che le certificazioni già rilasciate, o che saranno rilasciate in futuro dall'INAIL, che attestino l'esposizione all'amianto, siano valide per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dal citato art. 13 della legge 257/92.

Il comma 3 prevede, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri per pensionamenti anticipati di lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, l'integrazione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per un importo pari a 640 milioni di euro per l'anno 2003, 650 milioni di euro per l'anno 2004 e 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Nell'articolo 26, a fronte della situazione di squilibrio finanziario della gestione previdenziale dei dirigenti di aziende industriali, la norma prevede la confluenza dell'INPDAI nell'INPS, e la iscrizione degli assicurati all'INPDAI nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata.

Il comma 2 prevede che le regole del sistema pensionistico INPDAI vengano uniformate a quelle del Fpld con il criterio del pro-rata, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

In particolare, per i lavoratori già assicurati presso l'INPDAI, l'importo della pensione viene determinato, per le quote corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; per la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando — per il calcolo della retribuzione pensionabile e per le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione — le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il comma 3 prevede la costituzione, per la durata di un triennio, di un Comitato di integrazione che dovrà definire, nella fase iniziale del nuovo regime previdenziale dei dirigenti di aziende industriali, l'unificazione delle procedure.

Il comma 4 disciplina il passaggio all'INPS del personale già in servizio presso l'INPDAI; il comma 5 stabilisce l'integrazione del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

Il comma 6 si riferisce all'applicazione dell'articolo 3, comma 12 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni in merito all'alienazione, permuta e amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, che ha esteso all'INPDAI la facoltà, già concessa ad INPS ed INPDAP dall'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha autorizzato trasferimenti pubblici agli enti previdenziali a carico del bilancio dello Stato; in sede di applicazione della predetta norma vengono autorizzati trasferimenti a favore dell'evidenza contabile riferita ai dirigenti di aziende industriali, per un importo di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

L'articolo 27 norma modifica l'attuale normativa, che prevede la totale cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro — sia dipendente che autonomo — per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari a 40 anni.

La piena cumulabilità viene estesa ai titolari di pensione di anzianità che all'atto del pensionamento siano in possesso del requisito congiunto di 58 anni di età e 37 anni di anzianità contributiva.

Il comma 2 stabilisce che la normativa sul cumulo possa essere recepita dagli enti previdenziali privatizzati, nel rispetto dei principi di autonomia.

L'articolo 28 mira a consentire una più efficiente e razionale ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e permette di pervenire ad una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale in modo congruo rispetto a tali risorse.

Il comma 1 prevede che gli stanziamenti che confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 80, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di successive disposizioni normative, non abbiano vincolo di destinazione.

Il comma 2 prevede che annualmente il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, provveda alla ripartizione delle risorse del Fondo per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.

Il comma 3 stabilisce il procedimento per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. La definizione di tali livelli deve avvenire nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il comma 4 stabilisce che con successivo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1998, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, verranno definite le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il comma 5 prevede che in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della loro assegnazione, il Ministro del lavoro provveda alla revoca dei finanziamenti, i quali

sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato per essere successivamente assegnati al Fondo nazionale per le politiche sociali.

La disposizione contenuta nell'articolo 29, comma 1, è diretta ad introdurre criteri di rigorosa verifica dei requisiti reddituali ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS ai titolari residenti all'estero, e a tale scopo prevede la richiesta di una certificazione probatoria rilasciata dalle autorità del paese di residenza. Le condizioni di equivalenza probatoria saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 prevede che le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico Fondo presso l'INPS, per essere successivamente utilizzate per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 137/2001, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

L'articolo 30 è diretto ad elevare la partecipazione degli assistiti alla spesa per le cure termali da euro 36,15 a euro 70, con esclusione dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro;

Il comma 2 è diretto a subordinare l'integrazione del finanziamento alle Regioni, previsto dall'Accordo dell'8 agosto 2001, ai seguenti ulteriori adempimenti delle stesse:

- a) attivazione, nel proprio territorio, del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere;

b) adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio dell'appropriatezza e dell'economicità nella utilizzazione delle risorse;

c) attuazione, nel proprio territorio, di iniziative dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, di accertamenti diagnostici in maniera continuativa per la riduzione delle liste di attesa, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale;

d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle stesse;

Il comma 3 è diretto a confermare il ticket sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 23.12.1994, n. 724.

Il comma 4 è diretto ad aumentare la quota che il S.S.N., nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie, trattiene a titolo di sconto sull'importo dei medicinali, variamente articolata in percentuali riferite ai livelli di costo;

Il comma 5 prevede che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce, con propri decreti di natura non regolamentare, le modalità per la trasformazione, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi, anche al fine di accelerare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni sanitarie.

Il comma 6 ripropone anche per l'anno 2003 un limite alle imprese farmaceutiche per l'organizzazione di convegni e congressi, in linea di continuità con

quanto già stabilito con l'articolo 3 del decreto-legge n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002.

Il comma 7, in attesa che si perfezioni l'efficacia del decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2002 recante "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178" è diretto ad assicurare la continuità della riduzione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, stabilita dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 112/2002, nella misura del 5 per cento.

L'articolo 31 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, della Commissione Unica sui dispositivi medici con il compito di definire ed aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con indicazione del prezzo di riferimento.

La disposizione (articolo 32) è diretta a riconoscere un premio di prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento alle aziende farmaceutiche che effettuano investimento su territorio nazionali finalizzati alla ricerca ed allo sviluppo del settore farmaceutico.

Capo V

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

L'articolo 33 pone in sinergia tra loro strumenti di sviluppo economico contenuti in provvedimenti diversi individuando nel CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la sede nella quale verranno stabiliti congiuntamente gli obiettivi prioritari da perseguire, consentendo di adattare immediatamente le disponibilità finanziarie alla domanda di mercato e dando così maggiore flessibilità e rapidità alle esigenze di spesa settoriali.

L'articolo 34 istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate destinato al riequilibrio economico e sociale, segnatamente al Mezzogiorno. Si tratta di un passo importante che attua il disegno previsto dal Documento di programmazione economico – finanziaria e gli impegni fissati nel Patto per l'Italia.

Tale fondo, conferma, opportunamente riquilibrato nella sua denominazione in armonia con quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, gli strumenti per le predette aree.

L'articolo 35 contiene una proposta di modifica dell'utilizzo del Fondo Rotativo per la Progettualità, istituito presso la Cassa depositi e prestiti dall'articolo 1, commi 54, 56 e 57 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

La modifica normativa che si propone tende, da un lato, a rendere attuale aggiornandola e coordinandola con altre disposizioni la disciplina legislativa del fondo e, dall'altro, a creare le premesse normative per l'introduzione, in via amministrativa, di meccanismi di più stretto controllo per l'utilizzo delle risorse (anche attraverso modalità di selezione basate su apposita valutazione), coerenti con la natura rotativa del fondo medesimo, assegnando alla Cassa depositi e prestiti i necessari conseguenti spazi di flessibilità regolativa e gestionale. Le norme proposte tendono anche ad eliminare alcuni strumenti di sostegno alla progettazione delle regioni e degli enti locali (art. 54 della L. 448/2001) che appaiono sovrapporsi al funzionamento del fondo, e ciò in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e di gestione unitaria, e dunque più efficiente, delle stesse.

In particolare:

Comma 1, lett. a)

Si conferma l'attenzione legislativa alle esigenze di razionalizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, attraverso la riserva del 60% in favore delle aree depresse del territorio nazionale.

La disposizione riconduce sostanzialmente l'ambito soggettivo di intervento del Fondo ai soggetti ordinariamente finanziati dalla Cassa ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett.

b) del D.Lgs. 30.7.1999, n. 284. Restano esclusi, rispetto a questi ultimi, le amministrazioni dello Stato, i gestori di pubblici servizi e le società partecipate dall'Istituto.

Viene eliminato il tetto legislativo alla dotazione del Fondo, rimandandone la fissazione alla Cassa depositi e prestiti, in considerazione dei flussi di erogazione e rimborso delle anticipazioni, e comunque nel rispetto degli stanziamenti sul bilancio dello Stato destinati a coprire gli oneri per interessi delle anticipazioni.

L'ambito oggettivo del Fondo viene da un lato chiarito, con riferimento alla terminologia utilizzata dalla vigente normativa sui lavori pubblici, e, dall'altro, ampliato agli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze.

Comma 1, lett. b)

Alla Cassa è demandato il compito di fissare i documenti istruttori, la disciplina procedurale, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e i rimborsi del fondo.

Si conferma il limite del 10% del costo presunto dell'opera, rimandando la determinazione dell'importo delle anticipazioni alle tariffe professionali vigenti.

Comma 1, lett. c)

Sempre alla Cassa, con evidente finalità di semplificazione, si demanda l'approntamento di una disciplina, anche transitoria per le anticipazioni già concesse, delle cause, delle modalità e dei tempi di revoca e riduzione, che sia compatibile con la natura rotativa del Fondo nonché da stimolo per l'efficace utilizzo delle risorse.

Anche le eventuali spese di valutazione sono demandate alla disciplina secondaria.

Comma 2

Si abroga la disposizione della legge 144/99 che impone l'estensione al Fondo delle stesse "modalità e procedure" dei finanziamenti a fondo perduto previsti per la progettazione preliminare dall'art. 4 della stessa legge.

Altra disposizione che si prevede di abrogare è quella dell'articolo 54 della legge finanziaria 2002, che ha previsto l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, il cui

ambito soggettivo e le cui finalità coincidono sostanzialmente con quelli del fondo rotativo. Tale strumento, come accennato nella parte introduttiva della presente relazione, tende dunque a sovrapporsi al funzionamento del fondo rotativo.

La sua soppressione e il conseguente risparmio di risorse da destinare al potenziamento del fondo rotativo, risponde quindi ad un'ottica di razionalizzazione della spesa e di gestione unitaria e più efficiente della stessa.

Si prevede, infine, l'abrogazione dell'articolo 68 della stessa legge finanziaria 2002. Tale norma dispone che, per l'anno 2002, una quota di 20 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo per la progettualità, venga destinata al finanziamento degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare ex L. 144/99.

Tale disposto normativo ha presentato elementi di criticità per l'attività della Cassa depositi e prestiti, sia di carattere formale, relativamente alla diversa natura dei due fondi ed alle diverse modalità procedurali di utilizzo, sia di carattere sostanziale, con particolare riferimento alle effettive disponibilità necessarie per ottemperare alla disposizione; comma 3: l'effetto finanziario della disposizione viene a cumularsi con quanto già disposto dall'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, portando complessivamente, a partire dal 2003, ad euro 25.822.844 l'autorizzazione di spesa annua, necessaria alla copertura degli oneri per interessi sulle somme erogate a valere sulle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 36 prevede l'istituzione di un apposito fondo rotativo, la cui dotazione è costituita dalle somme iscritte nel bilancio dello Stato per il finanziamento di opere pubbliche ed infrastrutture contemplando, in caso di affidamento in concessione unitamente alla gestione, il diritto di sfruttamento da parte del concessionario — gestore.

La norma è diretta a trasformare la attuale destinazione a fondo perduto (grant) delle somme iscritte nel bilancio dello Stato per il finanziamento, anche sotto forma di crediti d'imposta, delle predette opere in trasferimenti a prestito (loan).

L'articolo 37 prevede la costituzione in ciascuno stato di previsione della spesa, di appositi fondi di rotazione, la cui dotazione è costituita dai trasferimenti destinati alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, previsti nel bilancio dello Stato, ad eccezione delle somme destinate agli interventi e programmi cofinanziati dall'Unione europea.

Al comma 2 la concessione dei contributi a carico dei suddetti fondi è subordinata all'osservanza dei seguenti principi: la quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo; il piano pluriennale di rientro inizia nel primo quinquennio dalla concessione contributiva e termina nel secondo; infine, il tasso di interesse è fissato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali interessati devono adeguare i loro interventi in base alle disposizioni del presente articolo in quanto costituiscono norme di principio e di coordinamento.

L'articolo 38, comma 1, prevede che la società "Infrastrutture S.p.A.", al fine di ridurre la quota a carico dello Stato per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria denominata "Sistema Alta Velocità/Alta Capacità", finanzia in via prioritaria i relativi investimenti reperendo sul mercato bancario e dei capitali le risorse necessarie.

Per salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario della predetta società, nel caso in cui venga realizzato ed avviato il Sistema AV/AC, lo sfruttamento economico si discosti dai dati previsionali di cassa risultando, così, non remunerativo, lo Stato si farà carico del relativo onere.

Il comma 2 dispone, nei casi di decadenza e revoca della concessione, la mancata liberazione del debitore originario nei confronti del nuovo concessionario che subentra nei relativi rapporti contrattuali.

Le somme dovute al concessionario decaduto o revocato sono in via prioritaria destinate al ripiano dei debiti residui verso la “Infrastrutture S.p.A.” per il medesimo fine e con la garanzia statale prevista al precedente comma 1 fino al rilascio di una nuova concessione.

Il comma 3 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di vigilanza e controllo sul concessionario nelle fasi della realizzazione e gestione del Sistema AV/AC.

Il comma 4 destina gli utili derivanti dall'utilizzo del Sistema AV/AC, prioritariamente al rimborso dei finanziamenti a suo tempo concessi da “Infrastrutture S.p.A.” ed esclude azioni da parte di creditori fino all'estinzione del relativo debito.

Infine, il comma 5 autorizza il Gestore concessionario a ricorrere al Fondo di ristrutturazione previsto dall'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448, per compensare gli oneri di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria.

L'articolo 39 fa riferimento all'Anas, ente nazionale per le strade, il quale è trasformato in S.p.A., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

I commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'art. 7 del D.L. sopracitato, mirano ad incrementare il patrimonio della costituenda Società, nonché a consentire, tra l'altro, ad Anas Spa di concorrere al finanziamento diretto dei propri investimenti.

Il patrimonio della costituenda Società, determinato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, corrisponde, dunque, alla somma delle seguenti componenti:

- netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio, pari al 31/12/2001 a 214,4 milioni di euro;

- valore della rete stradale ed autostradale nazionale, individuata con decreto legislativo n. 461/1999 e trasferita alla Società con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- ammontare, in tutto o in parte, dei residui passivi dovuti all'Anas Spa.

La Società Anas Spa viene autorizzata a costituire, un fondo speciale appositamente denominato, a valere sul proprio netto patrimoniale, di importo pari al valore netto della rete stradale ed autostradale nazionale, individuata con decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 461, definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Detto fondo sarà finalizzato alla copertura degli oneri di ammortamento, degli oneri relativi ai lavori di sistemazione generale e di ammodernamento della rete viaria, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria.

L'articolo 40 nel primo comma dispone che per agevolare l'attività istruttoria della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico di enti specializzati in materia.

Il secondo comma indica la modalità di copertura degli oneri rivenienti dalle predette convenzioni.

I successivi commi 3 e 4, stabiliscono che sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale tutti gli impianti esistenti nonché quelli di nuova realizzazione rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della Direttiva 96/61/CE, nonché le modalità di rilascio dell'autorizzazione medesima.

Infine, il comma 5 determina l'autorità cui fanno carico gli oneri per l'istruttoria, per i controlli e per le modalità di effettuazione degli stessi.

L'articolo 41 autorizza i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, per il rifinanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

CAPO VI ALTRI INTERVENTI

L'articolo 42 prevede al comma 1 che siano annullati crediti per un valore non superiore a 12.000 miliardi di lire, di cui un importo compreso tra 3.000 e 4.000 miliardi in crediti di aiuto e tra 5.000 e 8.000 miliardi in crediti assicurati e indennizzati dalla SACE. Tali crediti verranno annullati progressivamente in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali (Istituzioni Finanziarie internazionali e Club di Parigi) sia in sede bilaterale con i Paesi interessati ed alle esigenze di finanza pubblica. Questo intervento previsto dall'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n.209, approvata all'unanimità dal Parlamento, consente di rendere pienamente operative nell'ordinamento le intese raggiunte in sede multilaterale sul debito estero dei paesi in via di sviluppo, in particolare quelli più poveri e indebitati (cd. HIPC).

Il successivo comma 2 dispone che la società "Patrimonio dello Stato S.p.A." convochi una o più conferenze di servizi o promuova accordi di programma volti all'approvazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione dei beni ad essa trasferiti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato della rivendita degli immobili.

La norma, al comma 3, dispone che le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 ed al coordinamento delle attività di contrasto alla pedofilia di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n.269 vengano trasferite dalle unità revisionali di base,

rispettivamente, n.3.1.5.1—Fondo per le politiche sociali e n. 3.1.1.0-Funzionamento, all'U.P.B. 3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciò al fine di coordinarne la gestione con l'esercizio della delega di funzioni attribuita al Ministro delle Pari Opportunità con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 147 febbraio 2002, in materia di adozioni dei minori stranieri e di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.

La disposizione contenuta nel comma 4, al fine di fronteggiare il crescente afflusso di cittadini extracomunitari nel nostro paese, destina ulteriori risorse al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, incrementando le relative autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

L'articolo 43, al comma 1, prevede che a seguito dell'introduzione dell'euro, le monete e le banconote in lire sono state poste fuori corso legale a decorrere dal 1° marzo 2002 ed i loro possessori abbiano tempo fino al 28 febbraio 2012 per richiedere alla Banca d'Italia la conversione in euro

Il successivo comma 2, prevede in considerazione l'ipotesi che non tutte le monete metalliche e le banconote in lire in circolazione alla data dell'introduzione dell'euro siano presentate alla Banca d'Italia per essere convertite nella nuova moneta.

Mentre alcun problema si pone per le monete metalliche, in quanto gestite direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda, invece, le banconote, sulla base della normativa vigente occorrerebbe attendere dieci anni dalla data di cessazione del corso legale prima che la Banca d'Italia possa versare all'Erario il corrispondente valore di quelle non presentate al rimborso.

Tenuto conto dell'elevato valore delle banconote che si stima non verranno convertite in euro si ritiene incongruo attendere sino al 2012 per consentire all'Erario di beneficiare dei positivi effetti dell'introduzione della nuova moneta.

Pertanto, in analogia a quanto già praticato in altri Paesi dell'UEM, vengono modificate le norme vigenti e viene stabilito che, effettuata la stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012, la Banca d'Italia provvede a versare all'Erario il corrispondente valore in tre rate, di cui la prima il 28 febbraio 2003, la seconda il 31 gennaio 2008 e l'ultima il 31 marzo 2012. L'importo della prima rata è pari al 65 % della stima delle banconote che si prevede non saranno rimborsate, mentre l'ammortare delle altre due rate dipenderà dall'andamento dei rimborsi effettuati dalla Banca d'Italia.

L'articolo 44 prevede la concessione di un contributo alle persone fisiche, pubblici esercizi ed alberghi per l'acquisto o il noleggio di dispositivi per la ricezione e la decodifica di segnali radiotelevisivi in conformità a quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Analogo contributo è concesso per le trasmissioni e/o ricezione di dati, comprese quelle radiotelevisive, via Internet a banda larga.

Le modalità di concessione vengono stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TITOLO IV

NORME FINALI

Con l'articolo 45 vengono quantificate, al comma 1, le dotazioni dei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005 e, al comma 2, le somme da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennale 2003-2005 in relazione a leggi di spesa a carattere permanente i cui stanziamenti annui sono determinati con la legge finanziaria su base triennale (con aggiornamento annuale per scorrimento).

Il quadro complessivo di tali quantificazioni è esposto in termini analitici nella Tabella C. Per rendere trasparente e di immediata evidenza il processo di impostazione di tale tabella, negli allegati n. 1 e n. 2 viene dato conto delle variazioni tra gli stanziamenti che si propongono e quelli iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente, in relazione alla corrispondente Tabella C approvata con la legge finanziaria 2002.

Con il successivo comma 3, allo scopo di evitare una caduta o una interruzione dell'intervento pubblico in settori di particolare rilievo economico e sociale, viene fatto ricorso alla facoltà di rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese di conto capitale, secondo quanto consentito dalle innovazioni già indicate in premessa.

L'individuazione degli interventi cui si intende assicurare in tal modo il necessario finanziamento per il triennio 2003-2005 e i relativi importi, sono evidenziati in dettaglio nella Tabella D.

Con il comma 4 viene previsto il definanziamento di autorizzazioni di spesa come indicato nella Tabella E, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 468/1978.

Con il comma 5 viene prevista la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, singolarmente individuate nell'apposita Tabella F,

che determina gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni del triennio 2003-2005. In tale tabella le leggi autorizzative di spese pluriennali sono raggruppate per settori omogenei di intervento, in modo da consentire, in sede di approvazione parlamentare, il puntuale apprezzamento delle rimodulazioni proposte. Nell'allegato n. 5 le medesime leggi sono riportate secondo l'ordine cronologico.

La prospettata rimodulazione di talune quote annuali di spesa, previste nel bilancio a legislazione vigente, si ricollega alla esigenza di apprestare, laddove si rivelino necessari, gli opportuni correttivi.

Sulla base di tali presupposti, alla luce di una aggiornata valutazione degli effettivi andamenti che si registrano in sede di attuazione delle singole leggi di spesa a carattere pluriennale, si è ritenuto di dover procedere ad una riconsiderazione di numerosi stanziamenti inseriti nei documenti di bilancio.

In proposito, va sottolineato che le modifiche proposte tengono conto dell'esigenza di non determinare in alcun caso rinunce o ritardi, rispetto agli andamenti dei programmi di spesa, nel perseguimento delle realizzazioni originariamente previste dal legislatore. In effetti, trattandosi di correzioni riferite a programmi di intervento per i quali si registra la presenza di un cospicuo volume di residui di stanziamento (o di giacenze di tesoreria), le modificazioni proposte non sono suscettibili di alterare o compromettere la prosecuzione dei programmi già avviati.

Per quanto riguarda invece le leggi che prevedono il trasferimento di risorse in favore di altri soggetti pubblici titolari della spesa, l'insussistenza di residui di stanziamento nel bilancio dello Stato non costituisce di per sé indizio certo che i relativi programmi d'attuazione siano effettivamente operanti, dovendosi evidentemente in tali casi fare riferimento ai dati di contabilità dei competenti centri autonomi di spesa.

Da questa rideterminazione delle cadenze dei programmi di spesa pubblica, ricalibrate sulla base di una più realistica valutazione delle capacità di realizzazione degli interventi, consegue l'effetto di assicurare una copertura temporalmente più

estesa e operativamente più equilibrata delle esigenze di sostegno e di promozione che si pongono nei diversi settori.

Nell'allegato n. 6 sono anche evidenziati in apposite colonne i residui di stanziamento in essere alla data del 30 giugno scorso, nonché le eventuali giacenze di tesoreria accertate alla medesima data, relativamente a quelle norme che prevedono la gestione finanziaria di interventi attraverso contabilità speciali o conti di tesoreria, nonché gli impegni assunti alla medesima data sulla dotazione dell'esercizio in corso e degli esercizi successivi.

Giova peraltro ribadire che le rideterminazioni proposte trovano in ogni caso un efficace contemperamento nella facoltà, che con il comma 6 viene riconosciuta per taluni interventi alle competenti amministrazioni, di assumere impegni a carico degli esercizi futuri. I limiti di impegnabilità delle relative somme sono indicati nella Tabella F in maniera differenziata, sulla base delle specifiche esigenze proprie di ciascun intervento.

L'articolo 46 detta disposizioni in materia di copertura finanziaria.

In ossequio al disposto del comma 1 dell'articolo 11 bis della detta legge 468/78, qui di seguito si espongono brevi note illustrative, distinte per Ministeri circa il contenuto degli accantonamenti di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento si rende necessario per la legge di semplificazione e riordino normativo 2001, per l'indennità di accompagnamento per i grandi invalidi, per le pensioni FS; per disposizioni ordinamentali in materia di P.A., per le modifiche all'articolo 288 del c.p.c., per il conflitto di interessi, per il riordino della legislazione in materia ambientale, per la revisione delle pensioni di guerra, per gli sportivi che versano in stato di necessità, per misure contro la tratta di persone, per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, per interventi per i beni e le attività culturali e lo sport, per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al traffico aereo, per disposizioni in materia di procreazione assistita, per la definizione degli oneri relativi alle acque reflue, per l'adeguamento dell'indennità speciale corrisposta ai ciechi e sordomuti, per la sistemazione delle regolazioni debitorie diverse, comprese le liti insorte nell'ambito delle aziende di trasporto pubblico locale, nonché l'integrazione del fondo sanitario nazionale per disavanzi degli anni 1999 e precedenti della Regione Lazio, per la biblioteca per ciechi "Regina Margherita" di Monza, per l'istituzione del Museo Nazionale della Shoah, per interventi vari, compresi quelli per le pari opportunità, per le fondazioni Marco Biagi e Cotec, per il VII Centenario dell'Università della Sapienza di Roma e per l'Ufficio Tecnico Finanza e Progetto e per misure in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'accantonamento è rivolto a consentire misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza e per la revisione delle pensioni di guerra.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento si rende necessario per consentire l'aumento dell'indennità di disoccupazione.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è diretto a consentire la realizzazione di interventi per la ratifica della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, la riforma dell'ordinamento giudiziario, per modifiche al codice civile in materia di interdizione ed inabilitazione, per la nomina dei componenti supplenti del tribunale superiore delle acque pubbliche, per la revisione delle pensioni di guerra e per interventi vari.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è preordinato per far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento si rende necessario per assicurare un contributo per le disposizioni in materia di scuola, università e ricerca scientifica, la revisione delle pensioni di guerra, per consentire la realizzazione di interventi per lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, per l'alta

formazione artistica e musicale, per la definizione delle norme generali per la formazione professionale e in materia di P.A e per la disciplina in materia di società e associazioni sportive e dilettantistiche.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato alla realizzazione di interventi vari.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di interventi vari tra cui quelli concernenti: accordi internazionale, parchi , mare e segreterie tecniche.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

L'accantonamento e' preordinato alla realizzazione di disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione e per l'emittenza radio-televisiva.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento di rende necessario, per l'armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze Armate con quello delle Forze di Polizia, per i contributi all'organizzazione internazionale idrografica (IHB) e l'Istituto Nazionale di Architettura Navale (INSEAN), per la realizzazione di disposizioni in materia di pubblica amministrazione e per il servizio obbligatorio di leva.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato alla realizzazione di interventi urgenti in favore del settore agricolo, per la revisione delle pensioni di guerra e per le quote latte.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è preordinato al fine di consentire interventi per i beni e le attività culturali e per la revisione delle pensioni di guerra.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento si rende necessario per la procreazione assistita , per disposizioni in materia di P.A., per risarcimento del danno per assunzione di emoderivati infetti , per la scuola internazionale di talassemia e per il progetto Oncotec.

TABELLA B**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento è rivolto a consentire l'apporto di mezzi finanziari in favore di Banche e Fondi nazionali ed internazionali cui l'Italia partecipa, , per la falda acquifera di Milano, per i lavori della Metropolitana di Roma, per contributi straordinari alla Regione Lombardia ed alle province interessate al sistema pedemontano, per disposizioni in materia di Pubblica Amministrazione, per disposizioni per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza, per interventi in materia di beni e attività culturali e sport, per disposizioni in materia di scuola, università e ricerca, per fronteggiare le calamità naturali, per interventi nelle città metropolitane ed in quelle d'arte , per l'ospedale del futuro e per la definizione dei rapporti finanziari con la Regione Sicilia.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'accantonamento si rende necessario per le misure dell'iniziativa privata e la concorrenza e per l'internazionalizzazione delle imprese e per il riordino e la riforma del settore energetico.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è rivolto a realizzare interventi a favore delle Università di Messina, di Cassino e dell'Università Pontina.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento si rende necessario per l'introduzione della carta d'identità elettronica e per interventi vari

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

L'accantonamento è diretto alla salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato per interventi a favore dei porti di Termini Imerese e di Palermo, per interventi in materia di beni e attività culturali e lo sport e per l'Auditorium di Roma.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

L'accantonamento è rivolto ad assicurare interventi in materia di Pubblica Amministrazione.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

L'accantonamento è diretto ad attuare interventi per il settore agricolo e consentire l'attuazione di interventi vari.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento si rende necessario per assicurare interventi in materia di beni e attività culturali, per interventi vari e per partecipazioni a società varie.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento si rende necessario per interventi a favore del Policlinico Umberto I di Roma.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 2. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2003-2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 3. — VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2003 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 4. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 5. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA F)

ALLEGATO N. 6. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F), CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI (ART. 11, COMMA 3, LETTERA C E ART. 11-QUATER, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 7 - EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2003

ALLEGATO N. 8 - QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2003 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2002

ALLEGATO N. 1

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA d, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)

(migliaia di euro)

Allegato 1

	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
LEGGE N.195 DEL 1958: E LEGGE N. 1198 DEL 1967; NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (3.1.5.1 - Organi costituzionali - CAP.2107.)	28.852	-	28.852	27.358	27.358
LEGGE N.17 DEL 1973:AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CAP.2106)	15.021	-375	14.646	14.742	14.742
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI-AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP.1560)	23.896	-597	23.299	22.768	22.768
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP.5217)	11.536	-288	11.248	11.026	11.026
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP.3026)	84.628	-34.628	50.000	50.000	50.000
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9: TER. FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP.3003)	138.291	322.560	460.851	460.851	460.851
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7256)	41.316	-	41.316	25.823	25.823
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP.1680)	116.986	-2.924	114.062	111.415	111.415
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.2183 ;3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.7442 ;)	490.664	-	490.664	480.119	480.119

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP.1539)</p> <p>DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)</p> <p>- ART. 6 COMMA 1 PUNTO 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)</p> <p>LEGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.2184)</p> <p>- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7447)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>- ART. 4: ISTITUZIONE DELLE AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP.1707)</p> <p>LEGE N.20 DEL 1994 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.</p> <p>- ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI (3.1.5.10 - Corte dei Conti - CAP.2160)</p> <p>LEGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP.1702)</p> <p>LEGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1613)</p>	286	-	286	286	286
	154.937	-	154.937	154.937	154.937
	92.962	-	92.962	92.962	92.962
	47.273	-	47.273	46.198	46.198
	472.733	-	472.733	472.733	472.733
	12.396	-309	12.087	11.820	11.820
	219.038	-5.475	213.563	213.141	213.141
	14.337	-358	13.979	13.661	13.661
	2.275	-56	2.219	2.214	2.214

Pag. 2

30/09/2002 18:33

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGGE N. 675 DEL 1996: TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP.1733)</p> <p>LEGE N. 94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA'- GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP.1321)</p> <p>LEGE N. 249 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP.1575)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .</p> <p>- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP.2701)</p> <p>LEGE N. 128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEE.</p> <p>- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP.1723)</p> <p>LEGE N. 230 DEL 1998 : NUOVE NORME IN MATERIA DI OMBIEZIONE DI COSCIENZA</p> <p>- ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OMBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP.2185)</p> <p>LEGE N. 144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP.7330)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 1999: E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP.1525 /P)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1999: RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP.5200)</p>	<p>10.514</p> <p>10.703</p> <p>23.895</p> <p>-</p> <p>4.779</p> <p>119.475</p> <p>1.835</p> <p>110.880</p> <p>14.385</p>	<p>-262</p> <p>-503</p> <p>-597</p> <p>-</p> <p>-119</p> <p>-</p> <p>-45</p> <p>82.228</p> <p>-359</p>	<p>10.252</p> <p>10.200</p> <p>23.298</p> <p>-</p> <p>4.660</p> <p>119.475</p> <p>1.790</p> <p>193.108</p> <p>14.026</p>	<p>10.018</p> <p>10.173</p> <p>22.768</p> <p>-</p> <p>4.554</p> <p>119.239</p> <p>1.753</p> <p>105.425</p> <p>13.706</p>	<p>10.018</p> <p>10.173</p> <p>22.768</p> <p>-</p> <p>4.554</p> <p>119.239</p> <p>1.753</p> <p>105.425</p> <p>13.706</p>

Pag. 3

30/09/2002 18:33

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP.3935)	4.878	-120	4.758	4.650	4.650
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.	217.406	-5.436	211.970	211.970	211.970
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO A: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAPP.3901,3902 6.2.3.5 - Agenzia del Demanio - CAP.7777)	438.988	-10.974	428.014	428.014	428.014
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO B: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL TERRITORIO) (6.1.2.10 - Agenzia del Territorio - CAPP.3911,3912 6.2.3.6 - Agenzia del Territorio - CAP.7779)	542.280	-13.557	528.723	528.723	528.723
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO C: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE) (6.1.2.11 - Agenzia delle Dogane - CAPP.3920,3921 6.2.3.7 - Agenzia delle Dogane - CAP.7781)	2.375.702	-59.392	2.316.310	2.316.310	2.316.310
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - CAPP.3890,3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - CAP.7775)	316.318	-2.600	313.718	305.845	305.845
DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP.2115)					
LEGGE N.205 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.					
- ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI. (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali - CAP.2170/P)	141.458	-3.536	137.922	134.783	134.783
LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP.2820)	-	10.329	10.329	10.329	10.329
LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA					
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7513)	-	2.500	2.500	2.500	2.500
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.					
- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP.5223)	4.301	-107	4.194	4.098	4.098

Pag. 4

30/09/2002 18:33

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
LEGGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO					
- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP.2275)	23.895	-597	23.298	22.768	22.768
LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP.2270)	25.306	-632	24.674	24.171	24.171
LEGGE N.282 DEL 1991:DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA (4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP.7630)	206.583	-5.164	201.419	201.419	201.419
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 - Contributi ed enti ed altri organismi - CAP.2280)	26.688	-667	26.021	25.968	25.968
LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO					
- ART. 8: SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5101)	111.639	-3.000	108.639	106.784	106.784
- ART. 8 COMMA 1: CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE. (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5102)	64.454	-	64.454	61.534	61.534
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI					
LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.					
- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)	2.390	-59	2.331	2.277	2.277
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.					
- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1395)	2.390	-59	2.331	2.277	2.277
LEGGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.					
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - CAP.1711)	1.306.034	216.732	1.522.766	1.197.257	1.197.257
	458.565	-10.060	448.505	442.644	442.644

Pag. 5

30/09/2002 18:33

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP.1768/P) LEGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1160)	1.310.814	216.614	1.527.428	1.201.811	1.201.811
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI LEGE N.1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE - ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2201) LEGE N.794 DEL 1966:RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4131) LEGE N.883 DEL 1977:APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.3749) LEGE N.140 DEL 1980:PARTICIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4052) LEGE N.7 DEL 1981:LEGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (9.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2150 ,2152 ,2153 ,2160 ,2161 ,2162 ,2163 ,2164 ,2165 ,2166 ,2167 ,2168 ,2169 ,2170 ,2171 ;9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAPP.2180 ,2181 ,2182 ,2183 ,2184 ,2195 ;) LEGE N.960 DEL 1982:RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - CAPP.4061 ,4063)	9.956	-	9.956	9.936	9.936
	10.097	-3	10.094	10.073	10.073
	2.867	-71	2.796	2.732	2.732
	1.673	-41	1.632	1.595	1.595
	946	-	946	944	944
	274	-	274	273	273
	497.813	120.000	617.813	546.516	546.516
	2.738	-	2.738	2.733	2.733

Pag. 6

30/09/2002 18:33

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI		
<p>LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1163)</p> <p>LEGGES N.299 DEL 1998: FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA.</p> <p>(20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4534)</p>	10.236	-255	9.960	9.960
<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGES N.407 DEL 1974: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO</p> <p>(25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP.8973)</p> <p>LEGGES N.394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (25.1.2.9 - Altri interventi per le Universita' statali - CAP.5547)</p> <p>LEGGES N.181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.</p> <p>(7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP.2193)</p> <p>LEGGES N.245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990</p> <p>(25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP.5496)</p> <p>LEGGES N.243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.</p> <p>(25.1.2.4 - Universita' ed istituti non statali - CAP.5502)</p> <p>LEGGES N.147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI</p> <p>(25.1.2.7 - Diritto allo studio - CAP.5517)</p> <p>LEGGES N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 5 COMMA 1: COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA'.</p> <p>(25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Universita' statali - CAP.5507/P)</p> <p>LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p>	4.978	-	4.978	4.968
	521.525	119.633	569.721	569.721
	4.648	-	4.648	4.648
	7.169	-179	6.990	6.830
	373	-	373	373
	121.964	-	121.964	121.724
	107.030	-2.675	104.355	104.149
	124.453	-	124.453	124.208
	5.936.872	93.128	6.030.000	6.040.000

Pag. 7

30/09/2002 18:33

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (25.1.1.2.1 - Ricerca scientifica - CAP.5483)</p> <p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>ART. 1 COMMA 87: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEGLI OSSERVATORI. (25.1.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli osservatori - CAP.5512)</p> <p>LEGGE N.440 DEL 1997: E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (4.1.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP.1722)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - CAP.8922)</p> <p>LEGGE N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI.</p> <p>ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP.8967)</p> <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>LEGGE N.451 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2674)</p> <p>LEGGE N.968 DEL 1969: E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1916)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2668 5.1.1.4 - Potenziamento - CAP.2815)</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p>	<p>19.012</p> <p>40.622</p> <p>214.059</p> <p>1.601.275</p> <p>30.987</p> <p>8.208.464</p> <p>24.891</p> <p>19.913</p> <p>3.385</p>	<p>-475</p> <p>-1.015</p> <p>-</p> <p>-51.275</p> <p>-</p> <p>37.509</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>18.537</p> <p>39.607</p> <p>214.059</p> <p>1.550.000</p> <p>30.987</p> <p>8.245.973</p> <p>24.891</p> <p>19.913</p> <p>3.385</p>	<p>18.500</p> <p>38.705</p> <p>198.732</p> <p>1.600.000</p> <p>30.987</p> <p>8.288.856</p> <p>24.842</p> <p>19.873</p> <p>3.378</p>	<p>18.500</p> <p>38.705</p> <p>198.723</p> <p>1.600.000</p> <p>30.987</p> <p>8.288.847</p> <p>24.842</p> <p>19.873</p> <p>3.378</p>

Pag. 8

30/09/2002 18:33

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
(2.1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1286)	451	-11	440	122	122
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	48.640	-11	48.629	48.215	48.215
LEGGES N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (5.1.1.2.1 - Difesa del mare - CAPP.2754 ,2756)	48.785	-	48.785	47.696	47.696
DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (4.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2068 ,2069)	249	-	249	248	248
LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (4.1.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2251)	55.157	-1.378	53.779	53.672	53.672
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. (2.1.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.1550 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.7240)	59.227	-1.480	57.747	56.516	56.516
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	163.418	-2.858	160.560	158.132	158.132
LEGGES N.721 DEL 1954:ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (6.1.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2661)	4.978	-	4.978	4.968	4.968
LEGGES N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (6.1.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP.2719)	1.529	-	1.529	1.495	1.495
LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1336)	420	-10	410	409	409
DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (4.1.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP.2098)	747	-18	729	727	727

Pag. 9

30/05/2002 18:33

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.2161)	49.781	-1.244	48.537	48.441	48.441
LEGGE N.431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP.1690)	246.496	-	246.496	246.010	246.010
MINISTERO DELLA DIFESA	303.951	-1.272	302.679	302.050	302.050
REGIO DECRETO N.263 DEL 1928 : TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, AMMINISTRATIVE E DI CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI: - ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (27.1.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.3908) - ART. 17 COMMA 2: ARMA DEI CARABINIERI (23.1.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2691) LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (27.1.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4091)	45.550	-	45.550	45.460	45.460
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (31.1.2.1 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.4761)	16.179	-	16.179	16.147	16.147
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	8.234	-2.010	6.224	4.339	4.339
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1173,1413,1414,1415 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - CAP.1467 2.1.2.7 - Pesca - CAPP.1476,1477,1482)	1.912	-47	1.865	1.822	1.822
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2200)	71.875	-2.057	69.818	67.768	67.768
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	22.402	-	22.402	22.358	22.358
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1173,1413,1414,1415 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - CAP.1467 2.1.2.7 - Pesca - CAPP.1476,1477,1482)	5.797	-144	5.653	5.641	5.641

Pag. 10

30/09/2002 18:33

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI		
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - CAP.2083)	19.912	-497	19.377	19.377
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	48.111	-641	47.376	47.376
LEGGE N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1941)	2.868	-71	2.732	2.732
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1261 , 1262 ; 3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1942 , 1943 ;)	4.780	-120	4.556	4.556
LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELL'OSPETTACOLO. (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP.1381 ,1382 ; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP.3191 ,3192 ,3193 ,3194 ,3195 ; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP.8501 ,8502 ; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP.3460 ; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP.8641 ,8642 ,8643 ,8645 ;)	506.629	-	500.000	500.000
LEGGE N.118 DEL 1987:NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2363)	966	-24	923	923
LEGGE N.466 DEL 1988:CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2052)	3.345	-83	3.188	3.188
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2100)	32.139	-803	32.248	32.248
MINISTERO DELLA SALUTE	550.727	-1.101	543.647	543.647
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP.3440)	18.668	-	18.631	18.631

Pag. 11

30/09/2002 18:33

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003			2004	2005
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana - CAP.2380)	35.360	-884	34.476	34.408	34.408
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - CAP.2300)	191.160	-	191.160	186.809	186.809
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. (2.1.2.2 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP.2320)	95.580	-2.389	93.191	91.070	91.070
DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (2.1.2.3 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP.2330)	71.685	-1.792	69.893	68.302	68.302
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2390)	6.577	-164	6.413	6.400	6.400
LEGGE N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (3.1.2.12 - Prevenzione del randagismo - CAP.3420)	2.389	-	2.389	2.335	2.335
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (2.1.2.10 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP.2391)	6.118	-152	5.966	5.829	5.829
	427.537	-5.381	422.156	413.784	413.784
TOTALE GENERALE	18.428.948	625.372	19.054.320	18.540.989	18.540.989

ALLEGATO N. 2

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2003-2005
A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE
DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA
E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2003-2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)

Allegato 2

	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N.195 DEL 1958: E LEGGE N. 1198 DEL 1967; NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA				
(3.1.5.1 Organi costituzionali	-	-	-	-
CAP.2107)				
LEGGE N.17 DEL 1973:AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO	-375	-375	-378	-378
(3.1.5.1 Organi costituzionali				
CAP.2106)				
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)	-597	-597	-583	-583
(3.1.2.11 Consob				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"				
(12.1.2.15 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione	-288	-288	-282	-282
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO				
(4.1.5.4 Fondi da ripartire per oneri di personale	-34.628	-34.628	-34.461	-34.461
CAP.3026)				
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO				
- ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE				
(4.1.5.2 Altri fondi di riserva	322.560	322.560	346.571	346.571
CAP.3003)				
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO				
(3.2.3.29 Accordi ed organismi internazionali	-	-	-	-
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):				
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA,				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
(3.1.2.27 Istituto Nazionale di Statistica LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINADELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA - 3.1.5.14 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - 3.2.10.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria LEGGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 Ferrovie dello Stato DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - ART. 6 COMMA 1 PUNTO 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile LEGGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. - ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 4: ISTITUZIONE DELLE AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione LEGGE N.20 DEL 1994 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. - ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI	-2.924	-2.924	-2.856	-2.856
			-9.658	-9.658
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-309	-303
			-309	-303

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
(3.1.5.10 Corte dei Conti	-5.475	-5.475	-5.465	-5.465
LEGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. - ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici	-358	-358	-350	-350
LEGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.17 Contributi ad enti ed altri organismi	-56	-56	-56	-56
LEGE N.675 DEL 1996:TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 Ufficio del garante per la tutela della privacy	-262	-262	-256	-256
LEGE N.94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA'- GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO: - ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali	-503	-503	-260	-260
LEGE N.249 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni	-597	-597	-583	-583
DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 Fondo Sanitario Nazionale	-	-	-	-
LEGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEE. - ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo	-119	-119	-116	-116
LEGE N.230 DEL 1998 : NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA - ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA.	-	-	-	-

30/09/2002 18:34

Pag 3

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
(3.1.5.16 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale CAP.2185)	-	-	-	-
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 SVIMEZ	-45	-45	-44	-44
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999;E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).	82.228	82.228	-2.703	-2.703
(3.1.2.7 Agenzia per le erogazioni in agricoltura	-359	-359	-351	-351
DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999;RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.	-120	-120	-119	-119
(12.1.2.12 FORMEZ	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59"	-203	-203	-203	-203
(6.1.2.13 Scuola superiore dell'economia e delle finanze	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 70 COMMA 2 PUNTO A: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO)	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937
- 6.1.2.9 Agenzia del Demanio	-830	-830	-830	-830
- 6.2.3.5 Agenzia del Demanio	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO B: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL TERRITORIO)				
- 6.1.2.10 Agenzia del Territorio				
- 6.2.3.6 Agenzia del Territorio				
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO C: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE)				

Pag 4

30/09/2002 18:34

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
- 6.1.2.11 Agenzia delle Dogane	-13.557	-13.557	-13.557	-13.557
- 6.2.3.7 Agenzia delle Dogane	-	-	-	-
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE)	-	-	-	-
- 6.1.2.8 Agenzia delle Entrate	-59.392	-59.392	-59.392	-59.392
- 6.2.3.4 Agenzia delle Entrate	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997	-2.600	-2.600	-2.398	-2.398
(3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri				
LEGGES N.205 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.				
- ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.				
(3.1.5.11 Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali	-3.536	-3.536	-3.455	-3.455
LEGGES N.353 DEL 2000:LEGGES QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI				
(4.1.2.14 Interventi diversi	10.329	10.329	10.329	10.329
LEGGES N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA				
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.				
(4.2.3.12 Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province	2.500	2.500	2.500	2.500
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.				
- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.				
(12.1.2.16 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche	-107	-107	-105	-105
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
LEGGES N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	275.000	275.000	205.259	205.259

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 Autorita' garante della concorrenza e del mercato CAP.2275)	-597	-597	-583	-583
LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (3.1.1.2.2 Ente Nazionale Italiano per il Turismo CAP.2270)	-632	-632	-619	-619
LEGGE N.282 DEL 1991:E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA . (4.2.3.4 Ente Nazionale Energia e Ambiente CAP.7630)	-5.164	-5.164	-5.164	-5.164
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.2280)	-667	-667	-665	-665
LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO - ART. 8: SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (5.1.2.2 Istituto Commercio Estero CAP.5101)	-3.000	-3.000	-2.738	-2.738
- ART. 8 COMMA 1: CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE. (5.1.2.2 Istituto Commercio Estero CAP.5102)	-	-	-1.577	-1.577
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE. - ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 Vigilanza sui fondi pensione CAP.1990)	-10.060	-10.060	-11.346	-11.346
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (2.1.2.5 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1395)	-59	-59	-58	-58
LEGGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.	-59	-59	-58	-58

Pag 6

30/09/2002 18:34

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (3.1.5.1 Fondo per le politiche sociali CAP.1711)	216.732	216.732	-5.268	-5.268
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti CAP.1768/P)	216.614	216.614	-5.384	-5.384
LEGGI N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1160)	-3	-3	-3	-3
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI LEGGI N.1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMOICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE - ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo CAP.2201)	-3	-3	-3	-3
LEGGI N.794 DEL 1966:RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (16.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.4131)	-71	-71	-70	-70
LEGGI N.883 DEL 1977:APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali CAP.3749)	-41	-41	-40	-40
LEGGI N.140 DEL 1980:PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 Accordi ed organismi internazionali CAP.4052)	-	-	-	-

Pag 7

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGI N. 7 DEL 1981; E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.</p> <p>- 9.1.1.0 Funzionamento</p> <p>CAP.2150 CAP.2152 CAP.2153 CAP.2160 CAP.2161 CAP.2162 CAP.2163 CAP.2164 CAP.2165 CAP.2166 CAP.2167 CAP.2168 CAP.2169 CAP.2170 CAP.2180 CAP.2181 CAP.2182 CAP.2183 CAP.2184 CAP.2195</p>	-	-	-	-
<p>- 9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo</p> <p>CAP.2180 120.000 CAP.2181 120.000</p>	120.000	120.000	-	-
<p>LEGGI N. 960 DEL 1982; RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA</p> <p>- 15.1.2.2 Collettività italiana all'estero</p> <p>CAP.4061</p>	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
CAP. 4063	-	-	-	-
<p>LEGGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(2.1.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi</p> <p>CAP. 1163)</p> <p>LEGGE N. 299 DEL 1998: FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCA (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11.COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA.</p> <p>(20.1.1.2.1 Accordi ed organismi internazionali</p> <p>CAP. 4534)</p>	-255	-255	-255	-255
<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE N. 407 DEL 1974: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO</p> <p>(25.2.3.4 Accordi internazionali per la ricerca scientifica</p> <p>CAP. 8973)</p> <p>LEGGE N. 394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA</p> <p>(25.1.1.2.9 Altri interventi per le Universita' statali</p> <p>CAP. 5547)</p> <p>LEGGE N. 181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.</p> <p>(7.1.1.2.3 Interventi diversi</p> <p>CAP. 2193)</p> <p>LEGGE N. 245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990</p> <p>(25.1.1.2.3 Piani e programmi di sviluppo dell'universita'</p> <p>CAP. 5496)</p> <p>LEGGE N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.</p> <p>(25.1.1.2.4 Universita' ed istituti non statali</p> <p>CAP. 5502)</p>	119.633	119.633	-365	-365
	-179	-179	-175	-175
	-2.675	-2.675	-2.670	-2.670

Pag 9

30/09/2002 18:34

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGE N.147 DEL 1992:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI</p> <p>(25.1.2.7 Diritto allo studio CAP.5517)</p> <p>LEGE N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1: COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA'.</p> <p>(25.1.2.5 Finanziamento ordinario delle Universita' statali CAP.5507/P)</p> <p>LEGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(25.1.2.1 Ricerca scientifica CAP.5483)</p> <p>LEGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 87: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEGLI OSSERVATORI.</p> <p>(25.1.2.6 Finanziamento ordinario degli osservatori. CAP.5512)</p> <p>LEGE N.440 DEL 1997:E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 69, COMMA 4, LETTERA B): FONFO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.</p> <p>(4.1.5.1 Fondo per il funzionamento della scuola CAP.1722)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998:DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</p> <p>(25.2.3.1 Ricerca scientifica CAP.8922)</p> <p>LEGE N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI</p> <p>(25.2.3.3 Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica CAP.8967)</p> <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>LEGE N.451 DEL 1959:ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO</p>	-	-	-	-
	93.128	93.128	214.171	214.171
	-475	-475	-474	-474
	-1.015	-1.015	-992	-992
	-	-	-	-
	-51.275	-51.275	-1.275	-1.275
	37.509	37.509	208.585	208.585

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
(5.1.1.1.1 Spese generali di funzionamento LEGGE N.968 DEL 1969: E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	-	-	-	-
(3.1.1.1.1 Spese generali di funzionamento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE - 5.1.1.1.1 Spese generali di funzionamento - 5.1.1.1.4 Potenziamento	-	-	-	-
(2.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	-11	-11	-3	-3
(4.1.2.1 Difesa del mare MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7)	-	-	-	-
(4.1.1.0 Funzionamento DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.	-	-	-	-
(4.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	-1.378	-1.378	-1.376	-1.376

30/09/2002 18:34

Pag 11

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI.</p> <p>- 2.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici</p> <p>- 2.2.3.3 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici</p>	-	-	-	-
	-1.480	-1.480	-1.449	-1.449
	-2.858	-2.858	-2.825	-2.825
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N.721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO</p> <p>(6.1.1.1 Spese generali di funzionamento</p> <p>CAP.2661)</p>	-	-	-	-
<p>LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA</p> <p>(6.1.1.5 Mezzi operativi e strumentali</p> <p>CAP.2719)</p>	-	-	-	-
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(2.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi</p> <p>CAP.1336)</p>	-10	-10	-10	-10
<p>DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."</p> <p>(4.1.2.7 Centro internazionale radio medico</p> <p>CAP.2098)</p>	-18	-18	-18	-18
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)</p> <p>(4.1.2.13 Ente Nazionale per l'Aviazione civile</p> <p>CAP.2161)</p>	-1.244	-1.244	-1.242	-1.242
<p>LEGGE N.431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1)</p> <p>(3.1.2.1 Sostegno all'accesso alle locazioni abitative</p> <p>CAP.1690)</p>	-	-	-	-
<p>MINISTERO DELLA DIFESA</p>	-1.272	-1.272	-1.270	-1.270

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.8 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.2200)	-144	-144	-144	-144
DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (3.1.2.1 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo CAP.2083)	-497	-497	-496	-496
	-641	-641	-640	-640
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI LEGGE N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 Funzionamento CAP.1941)	-71	-71	-70	-70
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI - 2.1.1.0 Funzionamento CAP.1261	-30	-30	-29	-29
	-30	-30	-29	-29
- 3.1.1.0 Funzionamento CAP.1942	-30	-30	-29	-29
	-30	-30	-29	-29
LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELL'OSPETTACOLO. - 2.1.2.1 Fondo unico per lo spettacolo CAP.1381	-	-	-	-
	-	-	-	-
- 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo CAP.3191	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Pag 14

30/09/2002 18:34

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
- 7.2.3.2 Fondo unico per lo spettacolo	-	-	-	-
	CAP.8501			
- 8.1.2.1 Fondo unico per lo spettacolo	-	-	-5.840	-5.840
	CAP.8502			
- 8.2.3.2 Fondo unico per lo spettacolo	-	-	-	-
	CAP.3460			
	CAP.8641			
	CAP.8642			
	CAP.8643			
	CAP.8645			
LEGGE N.118 DEL 1987:NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE				
(4.1.2.1 Enti ed attivita' culturali	-24	-24	-23	-23
	CAP.2363)			
LEGGE N.466 DEL 1988:CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI				
(3.1.2.1 Enti ed attivita' culturali	-83	-83	-81	-81
	CAP.2052)			
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED				
ALTRI ORGANISMI				
(3.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi	-803	-803	-826	-826
	CAP.2100)			
MINISTERO DELLA SALUTE				
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947:				
CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' .				
(3.1.2.14 Organizzazione Mondiale della Sanita' .				
	CAP.3440)			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE				
ROSSA ITALIANA				
(2.1.2.8 Croce Rossa Italiana	-884	-884	-882	-882
	CAP.2380)			
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA				
SANITARIA				
- ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE				
(2.1.2.1 Ricerca scientifica				
	CAP.2300)			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (2.1.2.2 Istituto Superiore di Sanita' CAP.2320)	-2.389	-2.389	-2.335	-2.335
DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (2.1.2.3 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro CAP.2330)	-1.792	-1.792	-1.751	-1.751
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.9 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.2390)	-164	-164	-164	-164
LEGGE N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (3.1.2.12 Prevenzione del randagismo CAP.3420)	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (2.1.2.10 Agenzia per i servizi sanitari regionali CAP.2391)	-152	-152	-149	-149
	-5.381	-5.381	-5.281	-5.281
	625.372	625.372	379.614	379.614
TOTALE GENERALE				

ALLEGATO N. 3

**VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2003
PER IL RIFINANZAMENTO DI NORME RECANTI
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA
CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2003 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	(migliaia di euro)				Allegato 3	
	PREVISIONI ASSEST. 2002 (COMPETENZA)	2003		2003	2004	2005
		COMPETENZA	A.L.V. CASSA			
<p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N.7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987. STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (SETTORE N.27) (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP.7415)</p> <p>DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE</p> <p>- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESORTATRICI. (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)</p> <p>LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.</p> <p>- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.97) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>- ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPRIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (SETTORE N.97) (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP.7646)</p> <p>LEGGE N.86 DEL 1989: NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3) (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493/P)</p>	-	-	-	20.000	20.000	20.000
	-	-	-	46.000	123.000	102.000
	-	-	-	-	2.422.623	4.402.925
	12.911	-	-	13.000	13.000	13.000
	-	-	-	50.000	50.000	50.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST.2002 (COMPETENZA)	2003		2004		2005	
		COMPETENZA	A.L.V. CASSA	COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA	COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
<p>DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (SETTORE N.3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446)</p> <p>LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)</p> <p>LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (SETTORE N.19) (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - CAP.7698)</p> <p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (SETTORE N.97) (3.2.4.1 - Sace - CAP.7400)</p> <p>LEGGE N.84 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PAESIDELL'AREA BALCANICA</p> <p>- ART. 3 COMMA 3: FONDO STABILIZZAZIONE BALCANI (SETTORE N.97) (4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7521)</p> <p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p>	527.880	247.899	247.899	77.000	77.000	77.000	77.000
	-	-	-	100.000	100.000	-	-
	58.359	-	-	10.000	10.000	15.000	20.000
	-	-	-	500.000	500.000	1.000.000	2.442.000
	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-
	-	-	-	25.000	25.000	-	-
	599.151	247.899	247.899	3.313.623	3.313.623	1.348.000	7.126.925

Segue : Allegato 3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST. 2002 (COMPETENZA)	2003		2004		2005
		COMPETENZA	A. L. V. CASSA	COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA	
- ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420)	-	-	-	100.000	100.000	500.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				100.000	100.000	500.000
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.97) (2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)	-	-	-	38.000	38.000	517.199
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				38.000	38.000	517.199
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.						
- ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (SETTORE N.13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)	28.405	-	-	-	-	28.405
DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITA' DEI RICERCATORI.						
- ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA. (SETTORE N.4) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)	-	-	-	20.000	20.000	40.000
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).						
- ART. 104: RICERCA DI BASE (SETTORE N.13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)	-	-	-	100.000	100.000	100.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				120.000	120.000	168.405
	28.405	-	-	120.000	140.000	168.405

Pag 3

01/10/2002 10:02

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST. 2002 (COMPETENZA)	2003		2004		2005	
		COMPETENZA	A.L.V. CASSA	COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA	COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
<p>LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (SETTORE N. 27)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)</p> <p>LEGGE N. 426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N. 19)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090 /P)</p>	-	-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>LEGGE N. 185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (SETTORE N. 21)</p> <p>(3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 7439)</p>	103.291	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N. 400 DEL 2000 : RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 513 DEL 1999 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI.</p> <p>- ART. 3 COMMA 4: BIBLIOTECA EUROPEA DI MILANO (SETTORE N. 97)</p> <p>(3.2.3.2 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 7431)</p> <p>LEGGE N. 29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI.</p> <p>- ART. 4: INTERVENTI PER GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2004. (SETTORE N. 97)</p> <p>(6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - CAP. 8137)</p>	103.291	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>LEGGE N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p>	-	-	2.500	2.500	10.000	10.000	30.000

Segue : Allegato 3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST. 2002 (COMPETENZA)	2003		A.L.V. CASSA	2003		2004	2005
		COMPETENZA	CASSA		COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA		
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SETTORE N.97) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7040)	-	-	-	-	-	-	-	100.000
TOTALE GENERALE	730.848	247.899	247.899	247.899	3.717.983	3.717.983	1.742.860	8.586.389

ALLEGATO N. 4

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI
AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
 LEGISLATIVE DI SPESE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE 468
 DEL 1978 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

(migliaia di euro)

Allegato 4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003		2004	2005
	COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (SETTORE N.27) (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP.7335 /P)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
TOTALE GENERALE	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

ALLEGATO N. 5

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(CRONOLOGICO) (TABELLA F)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAUTE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI (migliaia di euro)	2003				2004		2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	Allegato 5 SETTORE IN RIF. TAB.
	2003	2004	2005	2006	2007	2008				
<p>LEGGE N. 817 DEL 1971: DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP. 7003 /P)</p> <p>LEGGE N. 7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO SVILUPPO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP. 7415)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7301)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 9 DEL 1982: NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRAZZI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.8 - Edilizia abitativa - CAP. 7073)</p> <p>LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090 /P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984) - ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP. 7005 /P)</p> <p>LEGGE N. 798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N. 448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA: - ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (LIMITE IMPEGNO) -ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.30 - Interventi per Venezia - CAP. 7270</p> <p>- ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA -ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP. 9005 /P</p> <p>- ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA</p>	5.165	-	-	-	20.000	20.000	20.000	-	-	21
	20.000	20.000	20.000	-	20.000	20.000	20.000	-	-	27
	46.000	123.000	102.000	-	123.000	102.000	-	-	-	9
	51.646	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	10.500	10.500	10.500	-	10.500	10.500	-	-	-	27
	103.292	25.823	-	-	25.823	-	-	-	-	9
	12.237	21.244	21.244	-	21.244	21.244	-	-	-	6
	12.237	21.244	21.244	-	21.244	21.244	-	-	-	6
	821	1.182	1.182	-	1.182	1.182	-	-	-	6
	13.058	22.426	22.426	-	22.426	22.426	-	-	-	6

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Segue : Allegato 5					SETTORE IN RIF. TAB.
	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
-INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAPP. 7186 ,7187 ,7188 ,7189 ,7193 ,7194 ,7195 ; 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAPP.7846 ,7860 4.2.3.12 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.7954 / P	28.257	49.875	49.875	-	-	6
	41.315	72.301	72.301	-	-	
LEGGES N.808 DEL 1985:INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIAMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO, ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGE N.547 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2 COMMA 6. (LIMITE IMPEGNO) (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)	42.349	42.349	42.349	-	-	2
LEGGES N.26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA. - ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - CAP.7490)	10.000	10.000	-	-	-	6
- ART. 6 COMMA 1 PUNTO C: FONDO PER GORIZIA (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.6 - Aree depresse - CAP.7380)	10.165	5.000	-	-	-	6
LEGGES N.64 DEL 1986:E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989, DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.6 - Aree depresse - CAP.7483 /P)	877.914	677.914	674.685	300.000	2006	4
LEGGES N.752 DEL 1986 : LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA - ART. 4 COMMA 3 PUNTO D; OPERE DI BONIFICA IDRAULICA (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	5.165	-	-	-	-	19
LEGGES FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)	51.646	327.950	-	-	-	17
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005 /P)	158.228	153.773	300.000	-	-	23
LEGGES N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Segue : Allegato 5					
	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P) LEGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1988): - ART. 17 COMMA 5: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE TERREMOTATE NEL 1968 (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti calamita' naturali - CAP.7004 /P) - ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUSDENZA (L. 845 DEL 1980) (POLITICHE AGRICOLE: 6.2.3.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 8104) - ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPRERE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (ECONOMIA E FINANZE: 5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP.7646) LEGE N.86 DEL 1989:NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493) LEGE N.166 DEL 1989: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA. (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.3 - Interventi nelle grandi citta' - CAP.7374) LEGE N.183 DEL 1989: E DECRETO-LEGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P) (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P) LEGE N.102 DEL 1990: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti calamita' naturali - CAP.7004 /P) LEGE N.396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - CAP.7657)	4.350.000	4.050.000	10.300.000	-	-	27
	5.165	2.582	-	-	-	3
	5.165	-	-	-	-	22
	13.000	13.000	13.000	-	-	27
	50.000	50.000	50.000	-	-	27
	5.165	5.165	5.165	-	-	27
	5.165	258.228	-	-	-	19
	388.761	200.000	-	-	-	19
	65.693	-	-	-	-	3
	154.937	103.291	-	-	-	25

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Segue : Allegato 5					ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI			
<p>DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446 /P)</p> <p>LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)</p> <p>LEGGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti calamita' naturali - CAP.7004 /P)</p> <p>LEGGE N.32 DEL 1992:DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DI CUI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER GLI INTERVENTI NEI TERRITORI DELLA CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, DEL FEBBRAIO 1981 E DEL MARZO 1982, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990 N.76 (ART.1 COMMA 4).</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7444)</p> <p>LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE -ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411</p> <p>-POLITICHE AGRICOLE: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439</p> <p>LEGGE N.211 DEL 1992 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA</p> <p>- ART. 9: CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE E PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (LIMITE IMPEGNO)</p>	335.228	391.811	227.000	-	-	3	
	15.495	10.329	-	-	-	27	
	180.760	168.558	100.000	-	-	3	
	2.582	-	-	-	-	3	
	100.000	-	-	-	-	21	
	100.000	-	-	-	-	21	
	100.000	100.000	100.000	-	-	21	
	200.000	100.000	100.000	-	-	21	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	Allegato 5 SETTORE IN RIF. TAB.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8163)		25.307	25.307	25.307	-	-	11
LEGGES N.212 DEL 1992:COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7520)		15.494	15.494	-	-	-	27
DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO		1.203.800	893.925	500.000	-	-	4
- ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420 /P)							
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA		77.469	-	-	-	-	27
- ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (SALUTE: 2.2.3.2 - Ricerca scientifica - CAP.7010)							
DECRETO LEGISLATIVO N.504 DEL 1992 : RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421:		105.874	103.291	-	-	-	27
- ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (INTERNO: 2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP.7236)							
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.		554.199	517.199	517.199	-	-	27
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)							
- ART. 3: COMMA 9 E 8, COMMA 4-BIS: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP.7499)		160.102	160.102	-	-	-	27
LEGGES N.36 DEL 1994:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPREGNO) (AMBIENTE E TERRITORIO: 5.2.3.7 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - CAP.8614)		7.747	7.747	7.747	-	-	4
LEGGES N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P)		61.646	61.481	20.000	-	-	19
DECRETO LEGGE N.691 DEL 1994 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994.							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	Allegato 5 SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299) LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P) DECRETO LEGGE N.517 DEL 1996 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 611 DEL 1996:INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI. - ART. 1 COMMA 3: ONERI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.4 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - CAP.8095) DECRETO LEGGE N.548 DEL 1996:CONVERTITI CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 641 DEL 1996: INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE (ARTICOLO 1). (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420 /P) LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 90: 91 E 92; LEGGE N. 331 DEL 1985, ART. 1; LEGGE N. 910 DEL 1996, ART. 7 COMMA 8: INTERVENTI DI DECONGESTIONAMENTO DEGLI ATENEI. (LIMITE IMPEGNO) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005 /P) - ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122) - ART. 2 COMMA 63 PUNTO B: EDILIZIA ABITATIVA PER ESIGENZE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - CAP.7437) - ART. 2 COMMA 63: PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.3 - Edilizia abitativa - CAP.7131) - ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142) - ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143)		36.152	281.985	-	-	-	9
		2.582	2.582	2.582	-	-	7
		20.658	20.658	20.658	-	-	11
		258.228	-	-	-	-	4
		73.386	73.386	42.399	-	-	23
		3.804.000	3.751.000	4.082.000	7.371.596	-	11
		41.317	41.317	-	-	-	8
		152.355	-	-	-	-	25
		10.329	10.329	10.329	113.621	-	16
		10.329	10.329	10.330	113.621	-	16

Pag. 6

01/10/2002 10:03

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5		2006 E SUCCESSIVI	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778	777	776	775	774	773	772	771	770	769	768
--------------------	--	----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	Allegato 5 SETTORE IN RIF. TAB.
<p>- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: FONDO DOTAZIONE SACE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 - Sace - CAPP.7400 ,7401)</p> <p>- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 - Sace - CAP.7400)</p> <p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)</p> <p>- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)</p> <p>LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>- ART. 2 COMMA 5 PUNTO A: PARCO AUTOBUS (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151 /P)</p> <p>- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151 /P)</p> <p>- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151 /P)</p> <p>- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)</p> <p>LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE.</p>		18.076	18.076	18.076	216.912	-	3
		46.481	-	-	-	-	27
		50.000	50.000	-	-	-	27
		154.937	206.583	-	-	-	3
		2.066	2.066	2.066	4.131	-	3
		15.494	15.494	15.494	-	-	11
		100.709	100.709	100.709	604.255	-	11
		516	516	516	3.612	-	11
		25.823	25.823	25.823	87.798	-	11

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Segue : Allegato 5					ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI			
-ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.6 - Aree depresse - CAP.7483 /4.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - CAP.7531 ; 5.2.3.8 - Aree depresse - CAP.7669 5.2.3.10 - Accordi di programma - CAP.7685 ; 5.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - CAPP.7707 , 7709 , 7710 -ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420 /P -LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141 -ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 2.1.2.1 - Aree depresse - CAP.1272 25.2.3.2 - Ricerca applicata - CAP.8932 /P -INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.11 - Aree depresse - CAP.7546	5.580.961	1.659.245	-	-	-	-	4
	5.580.961	1.659.245	-	-	-	-	4
	1.167.193	1.032.914	2.375.702	-	-	-	4
	6.748.154	2.692.159	2.375.702	-	-	-	4
	28.405	-	-	-	-	-	4
	6.776.559	2.692.159	2.375.702	-	-	-	4
	151.993	-	-	-	-	-	4
	6.928.552	2.692.159	2.375.702	-	-	-	4
	46.481	-	-	-	-	-	4
	6.975.034	2.692.159	2.375.702	-	-	-	4
LEGGE N.295 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO. - ART. 3: AUTOSTRADE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7145) LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA. - ART. 1 COMMA 3: APORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123 /P) - ART. 3: POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123 /P) LEGGE N.362 DEL 1998 : EDILIZIA SCOLASTICA - ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.9 - Edilizia scolastica - CAP.7080)	12.911	12.911	12.911	-	-	-	16
	12.911	12.911	12.911	-	-	-	16
	56.810	56.810	56.810	115.687	-	-	11
	129.114	129.114	129.114	258.229	-	-	11
	-	30.987	30.987	-	-	-	27
	-	30.987	30.987	-	-	-	27
	-	30.987	30.987	-	-	-	27
	-	30.987	30.987	-	-	-	27
	-	30.987	30.987	-	-	-	27
	-	30.987	30.987	-	-	-	27

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Segue : Allegato 5					SETTORE IN RIF. TAB.
	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
LEGGES N. 366 DEL 1998: NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA, (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.11 - Mobilita' ciclistica - CAP. 8188)	10.829	500	-	-	-	11
LEGGES N. 398 DEL 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1), (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.5 - Opere varie - CAP. 7156)	15.494	15.494	15.494	201.418	2018	27
LEGGES N. 413 DEL 1998 : RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE. - ART. 9: OPERE INFRASTRUTTURALI RELATIVA AI PORTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE AUTOSTRADE DEL MARE. (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP. 7849 /P)	20.658	20.658	20.658	-	-	11
LEGGES N. 426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090 /P)	33.360	33.360	33.360	-	-	19
- ART. 1 COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090 /P)	106.291	183.760	-	-	-	19
- ART. 4 COMMA 8: PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI GENOVA. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - CAP. 7082 /P)	2.066	-	-	-	-	19
LEGGES N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP. 7243)	103.291	103.291	-	-	-	27
- ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090 /P)	77.469	206.583	-	-	-	19
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP. 7464)	700.136	670.116	761.119	1.500.000	-	27
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO F: MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.15 - Edilizia Giudiziaria - CAP. 7528)	12.911	12.911	12.911	-	-	17
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO I: RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BASILICATA E CAMPANIA (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.12 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 7095)	5.000	5.000	5.000	-	-	3

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Segue : Allegato 5					SETTORE IN RIF. TAB.
	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420 /P)	393.925	358.228	100.000	-	-	2
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SALUTE: 2.2.3.3 - Riqualficazione assistenza sanitaria - CAP.7040)	-	-	100.000	-	-	27
LEGGE N.477 DEL 1998:ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (AFFARI ESTERI: 6.2.3.3 - Edilizia di servizio - CAP.7245)	11.879	10.071	-	-	-	27
LEGGE N.483 DEL 1998 : FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE.	2.066	-	-	-	-	6
- ART. 3 COMMA 1: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA BASE DI AVIANO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7505)	12.911	12.911	12.911	-	-	12
LEGGE N.28 DEL 1999 : DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO	24.273	24.273	24.273	339.829	-	3
- ART. 29: COSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO E ACQUISTO IMMOBILI PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 7.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7822)	12.911	12.911	12.911	-	-	12
DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.	24.273	24.273	24.273	339.829	-	3
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)	11.549	1.549	1.549	22.208	-	3
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)	17.043	17.043	17.043	238.603	-	3
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)	17.043	17.043	17.043	238.603	-	3
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.	29.317	29.317	29.317	410.438	-	27
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP.7335)	29.317	29.317	29.317	410.438	-	27

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Segue : Allegato 5					SETTORE IN RIF. TAB.
	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-SUD. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)	5.165	5.165	5.165	20.658	-	27
DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI. - ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA. (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti università' e ricerca - CAP.9000 /P)	200.760	246.583	40.000	-	-	4
LEGGE FINANZIARIA N.488 DEL 1999 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA) - ART. 27 COMMA 11: DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA IMPRENDITORIALITÀ' GIOVANILE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.22 - Imprenditorialità' giovanile nel Mezzogiorno - CAP.7212)	309.937	216.975	-	-	-	4
LEGGE N.499 DEL 1999 : RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE. - ART. 4: ATTIVITÀ' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	232.276	103.291	-	-	-	21
LEGGE N.522 DEL 1999: MISURE DI SOSTEGNO ALL' INDUSTRIA CANTIERISTICA E ARMATORIALE. (ART. 2). (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.1 - Imprese navalmecchaniche e armatoriali - CAP.7807)	11.620	11.620	11.620	-	-	14
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 104: RICERCA DI BASE (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti università' e ricerca - CAP.9000 /P)	100.000	100.000	100.000	-	-	13
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI ALLEVAMENTI OVINI. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	10.329	-	-	-	-	21
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO B: PREVENZIONE BSE. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	10.329	-	-	-	-	21
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO C: INFLUENZA AVIARIA. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	15.494	-	-	-	-	21
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO D: IMPIANTI VITICOLI. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	12.911	-	-	-	-	21
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO E: CRISI MERCATO DEGLI AGRUMI.	-	-	-	-	-	21

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	Allegato 5 SETTORE IN RIF. TAB.
<p>(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)</p> <p>- ART. 141 COMMA 1: RECUPERO DI RISORSE IDRICHE NELLE AREE IN CRISI SUL TERRITORIO NAZIONALE (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P)</p> <p>- ART. 141 COMMA 3: RECUPERO DI RISORSE IDRICHE (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)</p> <p>- ART. 144 COMMA 5: SPESE PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI E AVVERSITA' ATMOSFERICHE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P)</p> <p>- ART. 144 COMMA 8: COMPLETAMENTO DORSALE APPENNINICA. ATINA-ISERNIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7146)</p> <p>- ART. 144 COMMA 12: RADDOPPIO GALLERIA DI VALICO DELLA FERROVIA PARMA-LA SPEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - CAP.8128)</p> <p>- ART. 144 COMMA 13: MUTUI PER LA REGIONE SICILIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA FERROVIARIA SIRACUSA-RAGUSA-GELA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7511)</p> <p>- ART. 144 COMMA 15: AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P)</p> <p>- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (AUTORIZZAZIONE PERMANENTE) (DIFESA: 10.2.3.2 - Attrezzature e impianti - CAP.7127 11.2.3.2 - Attrezzature e impianti - CAP.7177 ; 26.2.3.2 - Attrezzature e impianti - CAP.7510)</p> <p>- ART. 145 COMMA 21: METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7150)</p> <p>- ART. 145 COMMA 36: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AGRICOLE. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)</p> <p>- ART. 145 COMMA 48: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL CANALE NAVIGABILE NAVICELLI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.7 - Sistemi idroviali - CAP.7901)</p> <p>- ART. 145 COMMA 71: REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NUOVO POLO FIERISTICO MILANO</p>		12.911	-	-	-	-	21
		23.757	23.757	23.757	-	-	27
		5.165	5.165	5.165	-	-	21
		38.734	38.734	38.734	-	-	3
		2.582	-	-	-	-	16
		2.582	-	-	-	-	11
		516	516	516	-	-	11
		1.549	1.549	1.549	-	-	19
		103.291	103.291	103.291	103.291	-	27
		77.469	51.646	-	-	-	4
		5.165	-	-	-	-	21
		2.582	-	-	-	-	11

Pag. 13

01/10/2002 10:03

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Segue : Allegato 5					
	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8167 /P)	25.823	-	-	-	-	11
LEGGE N.400 DEL 2000 : RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 513 DEL 1999 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI. - ART. 3 COMMA 4: BIBLIOTECA EUROPEA DI MILANO (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 3.2.3.2 - Enti ed attivita' culturali - CAP.7431)	2.000	10.000	30.000	-	-	27
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.22 - Ripiano deficit spesa sanitaria - CAP.7563)	1.549.371	-	-	-	-	26
LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	20.658	-	-	-	-	27
- ART. 4: INTERVENTI PER GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CUTURA 2004. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - CAP.8337)	500	-	-	-	-	27
- ART. 7 COMMA 1: INTERVENTI PER LA CITTA' DI SIENA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	2.066	-	-	-	-	27
- ART. 7 COMMA 2: AUDITORIUM DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	2.582	-	-	-	-	27
LEGGE N.57 DEL 2001 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI - ART. 22 COMMA 1: ACQUISTO RICEVITORI - DECODIFICATORI. (COMUNICAZIONI: 4.2.3.4 - Apparat di comunicazioni - CAP.7590)	12.911	-	-	-	-	27
LEGGE N.84 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PAESIDELL'AREA BALCANICA - ART. 3 COMMA 3: FONDO STABILIZZAZIONE BALCANI (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7521)	25.000	-	-	-	-	27
LEGGE N.122 DEL 2001 : DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. - ART. 15 COMMA 1: INCREMENTO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 499 DEL 1999. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)	25.823	-	-	-	-	21
LEGGE N.135 DEL 2001 : RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO. - ART. 12 COMMA 3: FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA.						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
(ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - CAP.7359) LEGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2001) - ART. 45 COMMA 2: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA', NUOVO POLO FIERISTICO DI MILANO (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8167 /P) - ART. 45 COMMA 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' FIERA DI BARI E VERONA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAPP.8168 ,8169) - ART. 46 COMMA 3 PUNTO 1: FONDO INVESTIMENTI (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P) - ART. 52 COMMA 51: CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443 /P) - ART. 57 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE ALLA SOCIETA' FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123 /P)		77.582	75.000	-	-	-	27
DECRETO LEGGE N.68 DEL 2002 : CONVERTITO DALLA LEGGE 18 GIUGNO 2002, N. 118, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO E PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ART. 2 COMMA 1: LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P) DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE - ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)		187.732	187.732	187.732	377.272	-	11
LEGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060 /P) - ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: REALIZZAZIONE SPESE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060 /P)		1.817.892	1.526.094	562.360	-	-	16
		160.400	160.400	160.400	-	-	27
		-	109.400	109.400	-	-	27

Segue : Allegato 5

01/10/2002 10:03

Pag. 15

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Segue : Allegato 5					SETTORE IN RIF. TAB.
	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
- ART. 13 COMMA 2 PUNTO A: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151 /P)	30.000	30.000	30.000	-	-	11
- ART. 13 COMMA 2 PUNTO B: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151 /P)	-	40.000	40.000	-	-	11
- ART. 13 COMMA 9: STRUTTURE LOGISTICHE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI FIRENZE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.9 - Opere varie - CAP.7508)	4.500	5.000	-	-	-	27
- ART. 16 COMMA 1: FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7495)	10.000	10.000	10.000	-	-	19
- ART. 17 COMMA 1: VEICOLI MINIMO IMPATTO AMBIENTALE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.35 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - CAP.7320)	30.000	30.000	-	-	-	11
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE - PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7493)	5.500	6.000	-	-	-	16
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE BACINO DEL SALOTTO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: - * * - - CAP. 7494)	2.000	2.500	-	-	-	16
- ART. 19 COMMA 3: CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI SASSI DI MATERA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale - CAP.7647)	1.500	1.500	-	-	-	25
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO A: CAMPIONATI MONDIALI SCI ALPINO DEL 2005 IN VALTELLINA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7558 /P)	5.165	5.165	5.165	-	-	24
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO B: VALTELLINA 2005 (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7558 /P)	5.165	5.165	5.165	-	-	24
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO C: VALTELLINA 2005 (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7558 /P)	-	165	165	-	-	24
- ART. 21 COMMA 3 PUNTO A: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7366 /P)	10.329	10.329	10.329	-	-	24
- ART. 21 COMMA 3 PUNTO B: GIOCHI OLIMPICI TORINO 2006 (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7366 /P)	-	5.165	5.165	-	-	24

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Segue : Allegato 5					SETTORE IN RIF. TAB.
	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
- ART. 23 COMMA 1: GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	5.000	5.000	-	-	-	27
- ART. 30 COMMA 8 PUNTO B: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7354 /P)	10.000	10.000	10.000	-	-	12
- ART. 30 COMMA 8 PUNTO C: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7354 /P)	-	15.000	15.000	-	-	12
- ART. 35 COMMA 3: RICERCA IN MATERIA DI CABOTAGGIO E NAVIGAZIONE A CORTO RAGGIO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.1 - Imprese navalmecchaniche e armatoriali - CAP.7812)	300	300	-	-	-	13
- ART. 36 COMMA 2 PUNTO A: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP.7849 /P)	34.000	34.000	34.000	-	-	1
- ART. 36 COMMA 2 PUNTO B: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP.7849 /P)	-	64.000	64.000	-	-	1
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO A: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - CAP.8179 /P)	5.000	5.000	5.000	-	-	11
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO B: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - CAP.8179 /P)	-	13.000	13.000	-	-	11
- ART. 39 COMMA 2 PUNTO B: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 - Informatica di servizio CAP.8079 /P)	6.229	6.229	6.229	-	-	27
- ART. 39 COMMA 2 PUNTO C: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 - Informatica di servizio CAP.8079 /P)	-	18.228	18.228	-	-	27
- ART. 42 COMMA 4: EVENTI SISMICI 1980-1981, PROVINCIA DI FOGGIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP.7417)	1.000	1.000	-	-	-	3
- ART. 42 COMMA 6: INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997 (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	2.000	2.000	-	-	-	3
TOTALE GENERALE	25.088.635	20.139.571	22.310.762	13.484.960		

ALLEGATO N. 6

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F),
CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO,
DELLE GIACENZE DI TERORERIA E DEGLI IMPEGNI
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA C E ART. 11-QUATER, COMMA 4,
DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

N. B. I RESIDUI DI STANZIAMENTO E GLI IMPEGNI FORMALI CHE VENGONO EVIDENZIATI DALLE CIFRE TRA PARENTESI, SONO INDICATI SOLO LA PRIMA VOLTA IN CUI SI PRESENTA IL RELATIVO CAPITOLO, ANCHE NEL CASO IN CUI IL CAPITOLO ACCOLGA PIU' AUTORIZZAZIONI DI SPESA

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F), CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI (art. 11, comma 3, lettera C), e art. 11-quater, comma 4 della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988)

Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 36 COMMA 2 PUNTO A: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 CAP.7849/P)</p> <p>- ART. 36 COMMA 2 PUNTO B: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 CAP.7849/P)</p>	-	-	-	-	-	-	-
<p>2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI</p> <p>LEGGE N.808 DEL 1985:INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO, ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGE N.547 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2 COMMA 6. (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 CAP.7421)</p> <p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE.</p> <p>(ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 CAP.7420/P)</p>	12.395 (142.026)	-	(20.527)	-	(22.915)	-	(22.915)
<p>3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):</p>	12.395 (142.026)	-	-200.000 (20.527)	-200.000	100.000 (22.915)	100.000 (22.915)	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO							
- ART. 17 COMMA 5: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE TERREMOTATE NEL 1968 (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 CAP.7004/P) LEGGE N.102 DEL 1990:DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987. (ECONOMIA E FINANZE: CAP.7004/P)	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7446/P)	- (418.835)	-	- (2.200.000)	-	-150.000 (2.200.000)	150.000 (2.200.000)	-
LEGGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA - ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 CAP.7004/P)	-	-	-	-	-100.000	100.000	-
LEGGE N.32 DEL 1992:DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DI CUI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER GLI INTERVENTI NEI TERRITORI DELLA CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, DEL FEBBRAIO 1981 E DEL MARZO 1982, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990 N.76 (ART.1 COMMA 4).							

30/09/2002 18:36

Pag 2

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7444) DECRETO LEGGE N.6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI - ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (LIMITE IMPEGNO)	- (646)	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P) - ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P) DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA - ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO.	-	-	-	-	-	-	-
(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 CAP.7090/P) - ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P) LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 COMMA 1 PUNTO I: RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BASILICATA E CAMPANIA (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.12 CAP.7095) DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.	- (16.991)	-	-	-	-	-	-

30/09/2002 18:36

Pag 3

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO							
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 5: SPESE PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI E AVVERSITA' ATMOSFERICHE (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2001) - ART. 52 COMMA 51: CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 CAP.7443/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 42 COMMA 4: EVENTI SISMICI 1980-1981, PROVINCIA DI FOGGIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.4 CAP.7417)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 42 COMMA 6: INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997	-	-	-	-	-	-	-

30/09/2002 18:36

Pag 4

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 CAP.7370/P)	-	-	-	-	-	-	-
4. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	(436.472)	-	(2.200.000)	-	-250.000 (2.200.000)	250.000 (2.200.000)	-
LEGGI N.64 DEL 1986: E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.	1.576.556	-	-	-	-200.000	-100.000	300.000
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.6 CAP.7483/P)							
DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO							
- ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.							
(ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 CAP.7420/P)							
LEGGI N.36 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE							
(AMBIENTE E TERRITORIO: 5.2.3.7 CAP.8614)	6.851	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.548 DEL 1996: CONVERTITI CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 641 DEL 1996: INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE (ARTICOLO 1).							
(LIMITE IMPEGNO)							
(ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 CAP.7420/P)							
LEGGI N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:							

30/09/2002 18:36

Pag 5

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE.	-	-	-	-	-	-	-
- ECONOMIA E FINANZE:							
4.2.3.6 CAP.7483/P	1.220.208	-	-	-	-	-	-
4.2.3.16 CAP.7531	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.8 CAP.7669	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.10 CAP.7685	108.559	-	-	-	-	-	-
5.2.3.16 CAP.7707	(10.126)	-	-	-	-	-	-
CAP.7709	542.231	-	-	-	-	-	-
CAP.7710	2.582 (75.669)	-	-	-	-	-	-
- ATTIVITA' PRODUTTIVE:							
3.2.3.8 CAP.7420/P	172.965 (3.762.033)	-	(48.895.396)	-	(6.124.152)	-	(109.835)
- LAVORO E POLITICHE SOCIALI:							
2.2.3.3 CAP.7141	185.673 (369.697)	-	-	-	-	-	-
- ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA:							
2.1.2.1 CAP.1272	-	-	-	-	-	-	-
25.2.3.2 CAP.8932/P	1.994	-	-	-	-	-	-
- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI:							
3.2.3.11 CAP.7546	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITA' DEI RICERCATORI.							
- ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA.							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 CAP.9000/P) LEGGE FINANZIARIA N.488 DEL 1999 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA) - ART. 27 COMMA 11: DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.22 CAP.7212) LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 145 COMMA 21: METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 CAP.7150)	- (365.102) 163.588	- -	- (309.937)	- (216.975)	- -	- -	- -
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA LEGGE N.798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA: - ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (LIMITE IMPEGNO) - ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.30 CAP.7270 - ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 CAP.9005/P - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.7 CAP.7186 CAP.7187	3.981.208 (4.582.627)	-	- (49.205.333)	-200.000 (6.341.127)	-100.000 (109.835)	300.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
CAP.7188	- (7.615)	-	- (516)	-	- (516)	- (516)	-
CAP.7189	- (132.567)	-	- (8.005)	-	- (8.005)	- (8.005)	-
CAP.7193	- (930)	-	- (516)	-	- (516)	- (516)	-
CAP.7194	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7195	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.3 CAP.7846	- (3.615)	-	- (1.033)	-	- (1.033)	- (1.033)	-
CAP.7860	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.12 CAP.7954/P	- (53.038)	-	-	-	-	-	-
LEGGI N.26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA. - ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.7 CAP.7490) - ART. 6 COMMA 1 PUNTO C: FONDO PER GORIZIA (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.6 CAP.7380) LEGGI N.483 DEL 1998 : FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE. - ART. 3 COMMA 1: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA BASE DI AVIANO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.12 CAP.7505)	-	-	-	-	-	-	-
	- (200.760)	-	- (10.071)	-	- (10.071)	- (10.071)	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO</p> <p>7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA; - ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 CAP.7370/P)</p> <p>8. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA DECRETO LEGGE N.9 DEL 1982:NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRAATTI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.8 CAP.7073)</p> <p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 63 PUNTO B: EDILIZIA ABITATIVA PER ESIGENZE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.5 CAP.7437)</p> <p>9. MEDIO CREDITO CENTRALE DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 CAP.7301)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO. (LEGGE FINANZIARIA 1984) - ART. 18 COMMA 8; E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO.</p>	-	-	-	-	-	-	-
	(88.779)	2.078.474	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	(88.779)	2.078.474	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	(77.469)	-	-	-	-	-	-

Pag 9

30/09/2002 18:36

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	
			COMPETENZA	CASSA				
(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 CAP.7005/P) DECRETO LEGGE N.691 DEL 1994 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994. - ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 CAP.7299) LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA - ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 CAP.7005/P) - ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 CAP.7005/P)	-	-	-	-	-	-	-	-
	64.810 (38.734)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	64.810 (116.203)	-	-	-	-	-	-	-
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI LEGGE N.211 DEL 1992 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - ART. 9 : CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE E PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 CAP.8163) DECRETO LEGGE N.517 DEL 1996 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 611 DEL 1996:INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(74.365)	-	(3.259)	(3.259)	(3.259)	(3.259)	-	-

30/09/2002 18:36

Pag 10

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 1 COMMA 3: ONERI DERIVANTI DALL'AMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. (LIMITE IMPEGNO)	88.023 (271.360)	-	(6.087)	-	(6.087)	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.4 CAP.8095)							
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA.	-	452.132	-1.783.100	-1.783.100	-2.336.100	-3.252.396	7.371.596
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 CAP.7122)	(3.500.000)						
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.12 CAP.7954/P)							
DECRETO LEGGE N.457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 9: BIS-PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO (VESSEL TRAFFIC SERVICES - VTS). (LIMITE IMPEGNO)	1.004 (3.110)	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 CAP.8079/P)							
- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA.							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 CAP.7123/P)							
LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - ART. 2 COMMA 5 PUNTO A: PARCO AUTOBUS (LIMITE IMPEGNO)							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 CAP.8151/P) - ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 CAP.8151/P) - ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA.	(193.393)	-	(47.514)	-	(47.514)	(47.514)	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 CAP.8151/P) - ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO.	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 CAP.8164) LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENESE FEROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.	19.364 (25.624)	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 CAP.7123/P) - ART. 3: POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI.	649.451	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 CAP.7123/P) LEGGE N.366 DEL 1998: NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA.	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.11 CAP.8188) LEGGE N.413 DEL 1998 : RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.	12.911 (10.846)	-	-	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 9: OPERE INFRASTRUTTURALI RELATIVA AI PORTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE AUTOSTRADE DEL MARE. (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 CAP.7849/P)	(51.797)	-	(152)	-	(152)	(152)	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 12: RADDOPPIO GALLERIA DI VALICO DELLA FERROVIA PARMA-LA SPEZIA	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.6 CAP.8128)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 144 COMMA 13: MUTUI PER LA REGIONE SICILIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA FERROVIARIA SIRACUSA-RAGUSA-GELA (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.12 CAP.7511)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 145 COMMA 48: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL CANALE NAVIGABILE NAVICELLI	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.7 CAP.7901)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 145 COMMA 71: REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NUOVO POLO FIERISTICO MILANO	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 CAP.8167/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2001) - ART. 45 COMMA 2: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' NUOVO POLO FIERISTICO DI MILANO (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 CAP.8167/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 45 COMMA 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' FIERA DI BARI E VERONA (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-

Pag 13

30/09/2002 18:36

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 CAP. 8168	-	-	-	-	-	-	-
CAP. 8169	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 57 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE ALLA SOCIETA' FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 CAP. 7123/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 13 COMMA 2 PUNTO A: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 CAP. 8151/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 13 COMMA 2 PUNTO B: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 CAP. 8151/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 17 COMMA 1: VEICOLI MINIMO IMPATTO AMBIENTALE	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.35 CAP. 7320)	11.849 (66)	-	-	-	-	-	-
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO A: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 CAP. 8179/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO B: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 CAP. 8179/P)	-	-	-	-	-	-	-

30/09/2002 16:36

Pag 14

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI LEGGE N.28 DEL 1999 : DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO - ART. 29: COSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO E ACQUISTO IMMOBILI PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 7.2.3.1 CAP.7822) LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 30 COMMA 8 PUNTO B: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 CAP.7354/P) - ART. 30 COMMA 8 PUNTO C: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 CAP.7354/P)	782.602 (4.130.561)	452.132	-1.783.100 (57.012)	-1.783.100	-2.336.100 (57.012)	-3.252.396 (57.012)	7.371.596
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 CAP.9000/P) LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 104: RICERCA DI BASE	103.601	-	-	-	-	-	-

30/09/2002 18:36

Pag 15

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 CAP. 7144) LEGGE N. 295 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO. - ART. 3: AUTOSTRADE (LIMITE IMPEGNO)	-	-	(38.734)	-	(38.734)	(38.734)	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 CAP. 7145) LEGGE FINANZIARIA N. 388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 8: COMPLETAMENTO DORSALE APPENNINICA. ATINA-ISERNIA	(116.409)	-	(33.570)	-	(33.570)	(33.570)	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 CAP. 7146) DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE - ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A.	(2.582)	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.48 CAP. 7372) LEGGE N. 166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE - PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 CAP. 7493) - ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE BACINO DEL SALOTTO	-	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: - * * CAP. 7494)	-	-	-	-	-	-	-
	(139.650)	-	(82.633)	-	(82.633)	(82.633)	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
17. EDILIZIA PENITENZIARIA E GIUDIZIARIA LEGGE FINANZIARIA N. 910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987) : - ART. 7 COMMA 6 : COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.7 CAP.7473) LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 COMMA 1 PUNTO F: MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.15 CAP.7528)	66	-	-	-	-	-	-
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE LEGGE N.752 DEL 1986 : LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA - ART. 4 COMMA 3 PUNTO D: OPERE DI BONIFICA IDRAULICA (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P) LEGGE N.183 DEL 1989: DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. - ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 CAP.7003/P - AMBIENTE E TERRITORIO: CAP.7090/P	66 (6.566)	-	-	-	-	-	-
			-200.000	-200.000	200.000	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: CAP.7003/P)</p> <p>LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI.</p> <p>(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 CAP.7090/P)</p> <p>- ART. 1 COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI</p> <p>(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 CAP.7090/P)</p> <p>- ART. 4 COMMA 8: PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI GENOVA.</p> <p>(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.5 CAP.7082/P)</p> <p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE.</p> <p>(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 CAP.7090/P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 15: AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 CAP.7003/P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2001) - ART. 46 COMMA 3 PUNTO 1: FONDO INVESTIMENTI</p>	-	-	-	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 CAP.7090/P) LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 16 COMMA 1: FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 CAP.7495)	-	-	-	-	-	-	-
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA LEGGE N.817 DEL 1971:DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (LIMITE IMPEGNO) (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-200.000	-200.000	200.000	-	-
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. - ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.3 CAP.7411 - POLITICHE AGRICOLE: 3.2.3.3 CAP.7439	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.499 DEL 1999 : RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE. - ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	32.663 (5.173)	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 129 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI ALLEVAMENTI OVINI.	-	-	-	-	-	-	-

30/09/2002 18:36

Pag 20

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO B: PREVENZIONE BSE.	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO C: INFLUENZA AVIARIA.	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO D: IMPIANTI VITICOLI.	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 129 COMMA 1 PUNTO E: CRISI MERCATO DEGLI AGRUMI.	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 141 COMMA 3: RECUPERO DI RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 145 COMMA 36: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AGRICOLE.	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGES N.122 DEL 2001 : DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL SETTORE AGRICOLA E FORESTALE.	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 15 COMMA 1: INCREMENTO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 499 DEL 1999.	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.68 DEL 2002 : CONVERTITO DALLA LEGGE 18 GIUGNO 2002, N. 118. RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO E PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 2 COMMA 1: LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	-	-	-	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO B IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP. 7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
	32.663 (5.173)	-	-	-	-	-	-
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988): - ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA (L. 845 DEL 1980)	-	-	-	-	-	-	-
(POLITICHE AGRICOLE: 6.2.3.1 CAP. 8104)	-	-	-	-	-	-	-
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA) LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA	-	-	-	-	-	-	-
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 CAP.9005/P)	-	-	-100.000	-100.000	-200.000	300.000	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 90: 91 E 92; LEGGE N. 331 DEL 1985. ART. 1; LEGGE N. 910 DEL 1996, ART. 7 COMMA 8: INTERVENTI DI DECONGESTIONAMENTO DEGLI ATENEI. (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 CAP.9005/P)	-	-	-100.000	-100.000	-200.000	300.000	-
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	-	-	-	-	-	-	-

30/09/2002 18:36

Pag 22

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO							
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO A: CAMPIONATI MONDIALI SCI ALPINO DEL 2005 IN VALTELLINA (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 CAP.7558/P)							
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO B: VALTELLINA 2005 (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 CAP.7558/P)							
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO C: VALTELLINA 2005 (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 CAP.7558/P)							
- ART. 21 COMMA 3 PUNTO A: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 (LIMITE IMPEGNO)	56.810	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 CAP.7366/P)							
- ART. 21 COMMA 3 PUNTO B: GIOCHI OLIMPICI TORINO 2006 (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 CAP.7366/P)							
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE	56.810	-	-	-	-	-	-
LEGE N.396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.20 CAP.7657)							
LEGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 63: PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	325.056	-	-	-	-	-	-

30/09/2002 18:36

Pag 23

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.3 CAP. 71311) LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 19 COMMA 3: CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI SASSI DI MATERA	5.838 (105.378)	-	-	-	-	-	-
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.19 CAP. 7647)	-	-	-	-	-	-	-
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4).	330.894 (105.378)	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.22 CAP. 7563)	-	-	-	-	-	-	-
27. INTERVENTI DIVERSI LEGGE N.7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	-	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.4 CAP. 7415)	(20.658)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7)	-	-	-	-	-	-	-
(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 CAP. 7090/P)	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.	-	-	-	-	-	-	-

30/09/2002 18:36

Pag 24

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 CAP.7003/P) LEGGE N.212 DEL 1992:COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.13 CAP.7520) DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (SALUTE: 2.2.3.2 CAP.7010) DECRETO LEGISLATIVO N.504 DEL 1992 : RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421: - ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (INTERNO: 2.2.3.5 CAP.7236) DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.3 CAP.7141) - ART. 3: COMMA 9 E 8, COMMA 4-BIS: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.10 CAP.7499) DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (INTERNO: 2.2.3.6 CAP.7239)	-	-	-	-	-	-	-
	(189.215)	-	-	-	-	-	-
	(77.469)	-	-	-	-	-	-
	(98.127)	-	-	-	-	-	-

30/09/2002 18:36

Pag 26

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO - ART. 6 COMMA 1: FONDO DOTAZIONE SACE	- (51.646)	-	-	-	-	-	-
- ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 CAP.7400							
CAP.7401	- (41.317)	-	-	-	-	-	-
- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE.							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 CAP.7400)							
LEGGE N.362 DEL 1998 : EDILIZIA SCOLASTICA - ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (LIMITE IMPEGNO)							
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.9 CAP.7080)							
LEGGE N.398 DEL 1998:DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (LIMITE IMPEGNO)							
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.5 CAP.7156)	- (15.494)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO							
(INTERNO: 2.2.3.6 CAP.7243)							
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA							
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.3 CAP.7464)			-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	1.500.000
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI							
(SALUTE: 2.2.3.3 CAP.7040)	- (102.405)	-	-	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
(AFFARI ESTERI: 6.2.3.3 CAP.7245) LEGGE N.477 DEL 1998:ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE.	4.070 (4.611)	-	-	-	-	-	-
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.39 CAP.7335) - ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-SUD. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 CAP.7151)	- (41.317)	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 141 COMMA 1: RECUPERO DI RISORSE IDRICHE NELLE AREE IN CRISI SUL TERRITORIO NAZIONALE (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 CAP.7003/P)	-	-	-	-	-	-	-
- DIFESA: 10.2.3.2 CAP.7127	- (446.509)	-	-	-	-	-	-
11.2.3.2 CAP.7177	- (970.603)	-	-	-	-	-	-
26.2.3.2 CAP.7510	- (234.430)	-	-	-	-	-	-
			(156.004)	(124.517)	(83.160)		
			(29.037)	(35.493)	(32.911)		
			(4.111)	(5.622)			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGE N.400 DEL 2000 : RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 513 DEL 1999 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI.</p> <p>- ART. 3 COMMA 4: BIBLIOTECA EUROPEA DI MILANO</p> <p>(BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 3.2.3.2 CAP.7431)</p> <p>LEGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI SUI BENI CULTURALI</p> <p>(BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 CAP.7370/P)</p> <p>- ART. 4: INTERVENTI PER GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CUTURA 2004.</p> <p>(BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 6.2.3.4 CAP.8337)</p> <p>- ART. 7 COMMA 1: INTERVENTI PER LA CITTA' DI SIENA</p> <p>(BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 CAP.7370/P)</p> <p>- ART. 7 COMMA 2: AUDITORIUM DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO</p> <p>(BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 CAP.7370/P)</p> <p>LEGE N.57 DEL 2001 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI</p> <p>- ART. 22 COMMA 1: ACQUISTO RICEVITORI - DECODIFICATORI.</p> <p>(COMUNICAZIONI: 4.2.3.4 CAP.7590)</p> <p>LEGE N.84 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PRAESIDELL'AREA BALCANICA</p> <p>- ART. 3 COMMA 3: FONDO STABILIZZAZIONE BALCANI</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.13 CAP.7521)</p> <p>LEGE N.135 DEL 2001 : RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO.</p>	-	-	-	-	-	-	-
	27.889	-	-	-	-	-	-
	51.646	-	-	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 12 COMMA 3: FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.2.3.5 CAP.7359) LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 CAP.7060/P) - ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: REALIZZAZIONE SPESE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 CAP.7060/P) - ART. 13 COMMA 9: STRUTTURE LOGISTICHE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI FIRENZE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.9 CAP.7508) - ART. 23 COMMA 1: GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 CAP.7370/P) - ART. 39 COMMA 2 PUNTO B: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 CAP.8079/P) - ART. 39 COMMA 2 PUNTO C: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 CAP.8079/P)	43.382 (72.384)	-	-	-	-	-	-
			-2.450.000 (189.152)	-2.450.000	-2.914.161 (165.632)	3.864.161 (116.071)	1.500.000
	129.674 (2.379.912)	-					

Segue Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/02	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/02	2003		2004	2005	2006 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
TOTALE GENERALE	5.494.824 (12.839,857)	2.530.606	-4.733.100 (52.694,935)	-4.733.100	-5.600.261 (9.809,596)	1.161.765 (3.528,743)	9.171.596

ALLEGATO N. 7

**EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO,
DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2003**

LEGGI FINANZIARIA 2003 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Em.	Saldo netto da finanziare					Fabbricazioni settore statale					Indebitamento netto P.A.				
			2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005			
A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE																	
A) MINORI ENTRATE																	
			-3.781,47	-6.167,09	-4.423,09	-3.781,47	-6.167,09	-4.423,09	-4.321,47	-7.254,09	-5.209,09						
			-3.781,5	-6.167,1	-4.423,1	-3.781,5	-6.167,1	-4.423,1	-4.321,5	-7.254,1	-5.209,1						
2		IRPEF	-3.460,0	-3.548,0	-3.900,0	-3.460,0	-3.548,0	-3.800,0	-3.490,0	-3.549,0	-3.600,0						
		Adizionale regionale IRPEF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,0	-274,0	-265,0						
5		IRAP (Vare)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		IRPEG	-194,0	-2.633,0	-607,0	-194,0	-2.633,0	-607,0	-194,0	-2.633,0	-607,0						
10		Agevolazioni agricole															
		IVA regime speciale	77,5	0,0	0,0	-77,5	0,0	0,0	-77,5	0,0	0,0						
2		Aliquota IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	150,0	0,0						
1		Biofaringio	0	-15,5	-15,5	0	-15,5	-15,5	0	0	-15,5						
6		Gascio per serre	-19,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0						
4		26% per boschi	-1,0	-0,6	-0,6	-1,0	-0,6	-0,6	-1,0	-0,6	-0,6						
3		Altri interventi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
B) MAGGIORI ENTRATE																	
			8.277,0	2.034,0	320,0	8.151,0	1.923,0	318,0	7.972,0	2.001,0	243,0						
			7.176,0	1.838,0	93,0	7.176,0	1.838,0	93,0	7.972,0	1.991,0	93,0						
		Interventi															
6	1	Concordato preventivo triennale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
7	1,4	Concordato di massa Irpef-Irpeg-Iva	4.963,0	1.712,0	0,0	4.963,0	1.712,0	0,0	5.061,0	1.712,0	0,0						
7	1	Concordato IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	393,0	153,0	0,0						
7	11	Contributi sociali da concordato di massa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
8		Rimanezze di Magazzino	128,0	120,0	93,0	128,0	120,0	93,0	128,0	120,0	93,0						
9		Chiusura Iri fiscali pendenti	65,0	6,0	6,0	65,0	6,0	6,0	65,0	6,0	6,0						
11		Emersione attività all'estero	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0						
5		Sospensione addizionali regionali e comunali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		Altri interventi	975,0	75,0	75,0	975,0	85,0	225,0	0,0	10,0	150,0						
43	2	Bancovale e monete	975,0	75,0	75,0	975,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0						
21	17	Enti ed organismi pubblici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		Effetti indotti	126,0	121,0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		IRPEF - IRPEG															
26	1	Trasferimenti INPDAI nel INPS	-58,0	-65,0	-67,0												
20	2	Adeguamenti contrattuali e parametri	163,0	174,0	213,0												
21	5	Fondo nuove assunzioni	11,0	22,0	22,0												
		Promessa contratti-tempo determi. nato (salute, giustizia, BC A Ter)	15,0														
14		Contratti a tempo determinato	0,0	0,0	0,0												
7		Personale ATA	0,0	5,0	7,0												
22	2	Riduzione organico col-laboratori scolastici	3,0	-10,0	-18,0												
3		Riassegnazione personale amministrativo	-1,0	-1,0	-1,0												
4		Accertamento medico personale non idoneo	-1,0	-1,0	-1,0												
TOTALE ENTRATE			4.495,5	-4.133,1	-4.103,1	4.369,5	-4.244,1	-4.105,1	3.650,5	-5.253,1	-4.966,1						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.			C	S
			2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005		
22	2	Riduzione organico collaboratori sociostici											
		SSN	2,0	7,0	12,0								
		Appoggio Inopap	7,0	20,0	52,0								
		Contribuzione aggiuntiva	-2,0	5,0	11,0								
3		Riassegnazione personale amministrativo											
		SSN	0,5	1,0	1,0								
		Appoggio Inopap	2,0	5,0	5,0								
		Contribuzione aggiuntiva	-0,5	-1,0	-1,0								
4		Accertamento medico personale non idoneo											
		SSN	1,0	3,0	3,0								
		Appoggio Inopap	5,0	13,0	13,0								
		Contribuzione aggiuntiva	-1,5	-3,0	-3,0								
		MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE	702,1	585,1	7.185,1	345,0	622,0	2.795,0	345,0	622,0	2.795,0		
		Disposizioni varie per enti decentrati	182,1	185,1	165,1	95,0	167,0	250,0	95,0	167,0	250,0		
18	4	Dotazione fondo nazionale ordinario investimenti	60,0	0,0	0,0	40,0	20,0	0,0	40,0	20,0	0,0		
5		Contributi comunitari per popolazione inferiore a 3.000 abitanti	87,0	0,0	0,0	50,0	37,0	0,0	50,0	37,0	0,0		
		Contributi comunità montane	15,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	5,0	10,0	0,0		
41		Limiti di impegno	20,1	185,1	165,1	0,0	100,0	250,0	0,0	100,0	250,0		
		Investimenti	520,0	420,0	7.020,0	250,0	455,0	2.545,0	250,0	455,0	2.545,0		
14	1	Fondo innovazione Tecnologica	100,0	0,0	0,0	40,0	40,0	20,0	40,0	40,0	20,0		
34	1	Fondo per le aree sottoutilizzate	400,0	400,0	7.000,0	200,0	400,0	2.500,0	200,0	400,0	2.500,0		
42	5	V.V. F. - potenziamento mezzi aeroportuali	20,0	20,0	20,0	10,0	15,0	25,0	10,0	15,0	25,0		
		MINORI SPESE CONTO CAPITALE	-1.110,0	-1.045,0	-931,0	-702,0	-702,0	-588,0	-2.227,0	-2.177,0	-2.063,0		
		Fondi rotativi	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-1.550,0	-1.500,0	-1.500,0		
35	1	Fondo rotativo progettualità	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0		
36	2	Fondo rotativo opere pubbliche	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-100,0	-100,0	-100,0		
37	2	Fondo rotativo imprese	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0		
		Altro	-1.085,0	-1.020,0	-906,0	-677,0	-677,0	-563,0	-677,0	-677,0	-563,0		
18	9	Riduzione fondo investimenti enti locali	-888,0	-853,0	-853,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0		
14	1	Fondo innovazione Tecnologica (rid.spese informatica)	-30,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0		
39	1	Mutui ANAS	-167,0	-167,0	-53,0	-167,0	-167,0	-53,0	-167,0	-167,0	-53,0		
		TOTALE GENERALE	2.254,3	1.040,3	7.841,0	-4.424,9	-4.859,7	-3.548,9	-5.933,9	-7.181,7	-5.490,9		

ALLEGATO N. 8

**QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2003
A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2002**

ALLEGATO n. 8

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2003 - Competenza

(in milioni di euro)

	Assestato emendato 2002 (1)	DLB 2003	Legge finanziaria						Bilancio integrato 2003
			Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Tab. F	
ENTRATE									
Tributarie	323.776	340.189	1.521						1.521
Extra tributarie	22.973	21.887	2.975						2.975
Alien. e amm. fo. ecc.	6.326	5.200	0						0
ENTRATE FINALI	353.075	367.276	4.496						4.496
SPESE									
Spese correnti (netto interessi)	278.490	287.386	2.662	1.223	685				4.570
Interessi	76.469	78.598		596	-60	3.718	-12	-4.733	0
Spese Conto Capitale	50.675	49.696	-408						-899
SPESE FINALI	405.634	415.680	2.254	1.819	625	3.718	-12	-4.733	3.671
Rimborso prestiti	224.428	224.025							224.025
Risparmio pubblico	-8.210	-3.908	1.834	-1.223	-685	0	0	0	-74
Saldo netto da finanziare	-52.559	-48.404	2.242	-1.819	-625	-3.718	12	4.733	825
Ricorso al mercato	276.987	272.429	-2.242	1.819	625	3.718	-12	-4.733	-825
(1) Considera l'effetto sui saldi dell'emendamento peggiorativo delle entrate per 11.404 milioni di euro									

RELAZIONE TECNICA

Capo I

Primo modulo della riforma del sistema fiscale statale

Art. 2

(Riduzione imposta sul reddito delle persone fisiche)

L'imposta sul reddito delle persone fisiche viene rimodulata secondo lo schema seguente:

Aliquote:	23% fino a 15.000 euro
	29% da 15.000 a 29.000 euro
	31% da 29.000 a 32.600 euro
	39% da 32.600 a 70.000 euro
	45% oltre 70.000 euro

Funzione di calcolo delle deduzioni	dove:	Db=Deduzione spettante in base al reddito imponibile
$Db = D * (1-(Y-D)/26.000)$		D=Somma delle deduzioni riconosciute
		Y=Reddito imponibile

Deduzioni spettanti

<i>No tax area</i>	3.000 euro
<i>Lavoratori dipendenti e assimilati</i>	4.500 euro
<i>Pensionati</i>	4.000 euro
<i>Reddito da lavoro autonomo e impresa</i>	1.500 euro

Detrazioni per lavoratori dipendenti e assimilati

tra 27.000 a 29.500 eurc	130 euro
tra 29.500 a 36.500 euro	235 euro
tra 36.500 a 41.500 euro	180 euro
tra 41.500 a 46.500 euro	130 euro
tra 46.500 a 52.000 euro	25 euro

Detrazioni per pensionati

comunque esentati con pensione fino a 7.500 euro ed al più la prima casa e terreni fino a 185,92 euro

tra 24.500 a 27.000 eurc	70 euro
tra 27.000 a 29.000 euro	170 euro
tra 29.000 a 31.200 euro	290 euro
tra 31.200 a 36.500 euro	230 euro
tra 36.500 a 41.500 euro	180 euro
tra 41.500 a 46.500 euro	130 euro
tra 46.500 a 52.000 euro	25 euro

Detrazioni per lavoro autonomo e impresa

tra 25.500 a 32.000 eurc	80 euro
--------------------------	---------

Tutte le altre detrazioni (art.12, 13-bis, e 13 ter TUIR) e deduzioni (art. 10 TUIR) restano invariate

Viene inoltre prevista una personalizzata clausola di salvaguardia secondo la quale nessun contribuente può essere sottoposto ad un prelievo (imposta IRPEF netta) maggiore di quello a cui sarebbe stato sottoposto con la legislazione precedente (normativa prevista per i redditi percepiti nel 2002).

Complessivamente ovvero con l'adozione della clausola di salvaguardia ipotizzata (il cui costo è valutato in circa **431** milioni di euro), l'ipotesi così formulata di modifica dell'IRPEF produrrebbe un minor gettito, competenza 2003, pari a circa **-4.065** milioni di euro IRPEF comprensiva della minore addizionale regionale, ipotizzando che le deduzioni previste dalle ipotesi non valgano ai fini del calcolo del reddito percorso dalle addizionali.

Detto minor gettito è stato rapportato al gettito previsto per il 2003 applicando a tale anno la normativa vigente.

L'andamento sul gettito di cassa risente dell'attribuzione, in sede di ritenute da lavoro dipendente/pensione, dell'eventuale attribuzione di maggiori importi di deduzione che saranno poi correttamente calcolate in fase di dichiarazione (mod. 730 o Unico). Anche nei casi di soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione (ex mod. 101 e 201) l'applicazione corretta della clausola di salvaguardia (tramite confronto diretto con l'imposta dovuta secondo la legislazione prevista per il 2002) potrà avvenire solo in fase di conguaglio ovvero contabilizzata nella cassa dell'anno successivo.

Pertanto, nelle condizioni sopra esposte, le variazioni sul gettito di cassa della sola IRPEF assumeranno il seguente andamento (in milioni di euro):

	2003	2004	2005
Ritenute lav. Dipendente/pensione	-3.490	-4.135	-4.135
Autotassazione	0	+ 587	+ 335
TOTALE	-3.490	-3.548	-3.800

L'innalzamento dell'esenzione IRPEF determina una contrazione del gettito relativo all'addizionale regionale di 214 milioni di euro per il 2003, di 274 milioni per il 2004 e di 265 milioni per il 2005.

Art. 3

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il comma 1, lettera a), prevede la sospensione degli aumenti delle addizionali all'IRPEF per i Comuni e le Regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002.

La norma non ha effetti sul Bilancio dello Stato, in quanto agisce su risorse proprie di Regioni ed Enti locali. Inoltre, trattandosi di un congelamento della situazione esistente non è produttiva di effetti sul gettito a legislazione vigente.

Art. 4

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

Il provvedimento riduce di un punto percentuale (dal 35% al 34%) l' aliquota ordinaria IRPEG dal periodo di imposta 2003, adeguando contemporaneamente l'importo del credito di imposta sui dividendi (ordinario e limitato) attribuibile alla nuova aliquota.

Si evidenziano di seguito le conseguenze in termini di gettito per l' Erario stimate di cassa, in milioni di Euro, con un acconto del 75% e l'utilizzo del metodo previsionale in sede di determinazione dell'acconto 2003 per la sola parte degli effetti sul gettito direttamente attribuibili alla riduzione della aliquota.

2003	2004	2005
- 194	- 2.603	- 607

A tale stima si è pervenuti ricostruendo l' IRPEG annua di competenza 2003 sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2001 società di capitali ed enti commerciali (estrapolati agli anni successivi) nonché in base ai dati dell'autotassazione IRPEG 2001 e 2002 mediante modello di versamento unificato F24 da parte degli enti non commerciali.

Si evidenzia che il dato relativo alla IRPEG 2003 e seguenti a legislazione vigente delle società di capitali tiene conto delle recenti modifiche in tema di svalutazioni, DIT ed accantonamenti alle riserve tecniche, introdotte mediante il Decreto Legge n. 209 del 24/9/2002.

La perdita di competenza direttamente derivante dalla riduzione della aliquota ordinaria di un punto percentuale nel 2003 (dal 35% al 34%) è risultata pari a circa **1.260** milioni di euro da parte delle società di capitali ed a circa **30** milioni di euro da parte degli enti non commerciali, per un totale di competenza 2003 pari a circa **1.290** milioni di euro. Per il 2004 si stima una perdita di gettito pari a circa **1.340** milioni di euro.

A tale perdita di competenza occorre tuttavia aggiungere gli eventuali effetti sul gettito derivanti dalla modifica della misura del credito di imposta attribuito assieme al dividendo: in via generale l'effetto è di segno opposto a seconda della tipologia del percettore: risparmio nel

caso delle persone giuridiche, aggravio di imposta a carico delle persone fisiche; gli anni di competenza inoltre risultano sfalsati.

Percettore persona giuridica: i dividendi percepiti nel 2003 hanno ancora attribuito il credito di imposta in misura pari al 56,25% (36% / 64%) del dividendo netto, avendo scontato nell'anno di imposta 2002 una aliquota del 36%, tuttavia l'aliquota IRPEG utilizzata nel calcolo della imposta lorda è pari al 34% invece del 35% a legislazione vigente: ne consegue una ulteriore minore imposta (o un maggior rimborso) pari a 1% del dividendo lordo, rispetto al punto percentuale già stimato in sede di Finanziaria 2001. In altre parole il percettore società di capitali recupera la maggiore imposta pagata (36% dell'utile invece del 34%) dalla persona giuridica emittente l'anno prima (il 2002), sulla quota di utile netto distribuita come dividendo, metà della quale è già stata stimata a recupero in sede di Finanziaria 2001.

Percettore persona fisica: i dividendi percepiti nel 2004 sono relativi al risultato di esercizio 2003, con attribuito il credito di imposta in misura pari al 51,51% (34% / 66%) del dividendo netto: poiché l'utile lordo è comunque ricostruito nel reddito complessivo (dividendo netto + credito di imposta) e quindi la imposta lorda rispetto alla legislazione vigente non cambia, ne consegue una maggiore imposta IRPEF (o un minore rimborso) pari a (35% - 34%) 1% del dividendo lordo. Questo fenomeno di competenza si verificherà per le persone fisiche nel periodo di imposta 2004: in pratica il percettore persona fisica reintegra la minore imposta pagata (34% dell'utile invece del 35% nel 2003) dalla persona giuridica emittente l'anno prima.

Ai fini della stima degli effetti di competenza attribuibili alla modifica del credito di imposta si è fatto ricorso ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2001 società di capitali ed enti commerciali estrapolati al 2003, dai quali emerge un ammontare di credito di imposta sui dividendi utilizzato pari a quasi 11,1 miliardi di Euro, cui corrisponde un ammontare di dividendi netti percepiti pari a circa 19,7 miliardi di Euro.

Si è assunto – in base a quanto già utilizzato in sede di Relazione Tecnica alla Finanziaria 2001 - che la quota dei percettori persone giuridiche sia il 50% del totale e che l'ammontare di dividendi netti e di credito di imposta attribuito alle persone giuridiche ed alle persone fisiche sia uguale.

Il dividendo lordo per ogni tipologia di contribuente è pertanto pari a 30.800 milioni di Euro cui consegue all' 1% (di competenza, in milioni di Euro):

COMPETENZA	2003	2004	2005
Persone giuridiche	- 308	-	-
Persone fisiche	-	+ 308	-
TOTALE	- 308	+ 308	-

Ai fini della stima degli effetti in termini di cassa si è ipotizzato che un certo numero di contribuenti in sede di versamento dell'acconto per l'anno di imposta 2003 riduca gli stessi utilizzando il metodo previsionale per la parte direttamente attribuibile alla riduzione della aliquota IRPEG: pertanto i primi effetti di cassa si avranno soprattutto a novembre 2003 in misura pari al 15% (rispetto al 75% della totalità dei contribuenti) della perdita di gettito di competenza ($1.290 * 15\% = 194$ milioni di Euro).

Di cassa, in miliardi di lire l'andamento del gettito è pertanto il seguente:

CASSA	2003	2004	2005
Acconto 2003 (previsionale 15%)	- 194	+ 194	
Saldo 2003 (aliquota IRPEG 34%)		- 1.290	
Acconto IRPEG 2004 (75%)		- 968	+ 968
Saldo 2004 (aliquota IRPEG 34%)			- 1.340
Acconto IRPEG 2005 (75%)			- 1.005
Saldo 2003 (credito di imposta)		- 308	
Acconto 2004 (75%)		- 231	+ 231
Saldo 2004 (credito di imposta)			+ 308
Acconto 2005 (75%)			+ 231
TOTALE	- 194	- 2.603	- 607

Art. 5

*(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)**Comma 1, lettere a) e b)*

Deducibilità delle borse di studio: Sono esentate, nella determinazione della base imponibile IRAP degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali e delle amministrazioni pubbliche, le somme esenti ai fini IRPEF relative a borse di studio o assegni di ricerca attribuiti dopo il 31 dicembre 1999.

Più specificatamente sono escluse dalla base imponibile IRAP le somme dell'articolo 47 lettera c) del TUIR, relative a borse e assegni di studio erogate dall'Università per dottorati di ricerca (L. 30/11/89 n. 398) e per corsi di specializzazione in medicina (D.lgs. 8/8/91 n.257), le borse di studio bandite dal 2000 nell'ambito del programma Socrates nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università non superiori a 15 milioni di lire annue (art. 6 co. 13 L. n. 488/99): si ricorda che a partire dal 2001 sono già escluse dalla base imponibile IRAP delle amministrazioni pubbliche le borse di studio corrisposte a studenti universitari da parte delle Regioni e delle province autonome ai sensi della Legge 2/12/1991 n. 390, esenti da IRPEF.

Da fonti del Ministero della Ricerca Scientifica, risulta un ammontare complessivo erogato di borse e assegni di studio, di cui all'articolo 47 del TUIR, di circa 361,5 milioni di euro (700 miliardi di lire); a titolo prudenziale si ritiene peraltro opportuno allargare la platea per ulteriori eventuali borse di studio, fino ad un ammontare totale di circa 464,8 milioni di euro.

Ne consegue, ad un'aliquota IRAP dell'8,5% (aliquota per Stato ed Enti Pubblici) e considerando che il 90% delle borse di studio viene erogata da Stato e Enti Pubblici, una contrazione di gettito di competenza annua dell'ordine di 35,6 milioni di Euro (464,8 mln. x 90% x 8,5%).

A tale ammontare, bisogna aggiungere la contrazione di gettito per le borse di studio erogate da Università o Enti privati (464,8 mln. x 10% x 4,25% = 2 milioni di Euro).

Complessivamente, quindi, la perdita di gettito annua di competenza è stimata pari a circa 38 milioni di Euro.

Comma 2, lettera a), punto 1)

Deducibilità al 100% dei contratti di formazione lavoro: a decorrere dal 2003 sono rese deducibili ai fini IRAP al 100% le spese sostenute relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. B) D.lgs. 446/97, tali spese sono attualmente deducibili ai fini IRAP nella misura del 70%. Si evidenzia di seguito l'ammontare di spese per contratti di formazione lavoro portato in deduzione ai fini IRAP, distinte per tipologia di contribuente (in milioni di euro), quale risulta dalle ultime dichiarazioni IRAP elaborate (UNICO99 enti non commerciali ed Amministrazioni Pubbliche; UNICO2000 società di persone e UNICO2000 persone fisiche; UNICO2001 società di capitali).

Tipologia di contribuente	<i>Spese per formazione lavoro dedotte (70%)</i>
Persone fisiche	411,0
Società di persone	534,0
Società di capitali ed enti commerciali	2.859,0
Enti non commerciali – soc. ed enti non residenti	13,1
Amministrazioni Pubbliche	35,5
TOTALE	3.852,6

Utilizzando una aliquota IRAP del 4% - per tenere conto della capienza - la deducibilità ai fini IRAP del 30% attualmente non deducibile si stima possa produrre la seguente perdita di gettito di competenza:

$$3.852,6 / 70\% \times 30\% \times 4\% = 66 \text{ milioni di Euro}$$

Comma 2, lettera a), punto 2)

Indeducibilità dei compensi per attività commerciali: a decorrere dal 2003 viene ampliato il campo di indeducibilità ai fini IRAP includendo tra i costi non ammessi in deduzione, di cui all'art. 11 comma 1, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 446/97, i compensi per attività commerciali.

La modifica normativa potrebbe comportare un aumento del gettito erariale che prudenzialmente non viene stimato.

Comma 2, lettera b)

Secondo quanto disposto all'articolo 48 T.U.I.R. comma 5, concorrono a formare il reddito IRPEF le somme erogate a titolo di indennità di trasferta corrisposte in misura forfetaria, per la parte eccedente lire 90.000 al giorno le missioni fuori del territorio comunale, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo, diventando pertanto rispettivamente 60.000 e 100.000 lire.

Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

La norma in oggetto, inserendo il comma 1-bis all'articolo 11 del D.Lgs. n.446/97, dispone che per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci ⁽¹⁾ conto terzi siano ammesse in deduzione ai fini IRAP le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre alla formazione del reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48, comma 5 T.U.I.R.

In via generale si ricorda che l'articolo 11 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.446/97 stabilisce che nella determinazione della base imponibile IRAP non sono ammessi in deduzione i costi relativi al personale dipendente.

Il comma 2 del medesimo articolo 11 prevede che tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative.

Ai fini IRAP, quindi, i costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili — fermi restando i limiti previsti dall'art.62, commi 1-bis e 1-ter del T.U.I.R. — a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore.

⁽¹⁾ L'ambito di applicazione è circoscritto alle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori merci in conto terzi, individuate in modo preciso attraverso il richiamo all'autorizzazione amministrativa richiesta per lo svolgimento di tale attività.

Secondo la vigente legislazione quindi per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci conto terzi non sono deducibili dalla base imponibile IRAP, ad esempio, le deduzioni forfetarie di cui all'articolo 62 comma 1-quater del T.U.I.R. e le somme erogate a titolo di indennità di trasferta corrisposte in misura forfetaria.

Si segnala peraltro che per il settore dell'autotrasporto merci l'indennità di trasferta ha natura *restitutoria*¹ e non retributiva, in quanto “viene erogata per rimborsare le spese che il lavoratore sostiene nell'interesse dell'imprenditore e per l'esercizio delle mansioni a lui affidate.”.

Ai fini dell'individuazione del personale dipendente addetto alla guida delle imprese di autotrasporto merci conto terzi che effettuano trasporti fuori del territorio comunale, si è ipotizzato quanto segue:

- che vi sia un solo addetto alla guida per ogni veicolo;
- che il 60% del traffico sia nazionale, mentre il 40% sia internazionale;
- che i veicoli che effettuano i trasporti fuori del territorio comunale e che siano guidati da personale dipendente siano solo quelli con massa complessiva superiore alle 11,5 tonnellate;
- che il numero di giorni lavorativi per addetto sia pari a 240.

Dagli ultimi dati disponibili (fonte Istat - anno 1996, fonte Confetra – Confederazione generale dei trasporti, Conto Nazionale dei trasporti), risulta quanto segue:

- Totale addetti: 305.421;
- dipendenti delle imprese di autotrasporto: 130.421 (42,7% del totale addetti);
- 175.000 imprese monoveicolari, cosiddetti padroncini (57,3% del totale addetti);
- parco veicoli circolante (con massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate) autotrasporto merci conto terzi: 185.000;
- il 70% del trasporto merci su strada è effettuato su tratte medio lunghe (oltre 50 Km); considerando l'estensione dei Comuni si ipotizza che l'85% del trasporto sia effettuato fuori del territorio comunale.

¹ Tale natura emerge chiaramente dall'art. 19 del C.C.N.L. del Trasporto Spedizione Logistica, validità 1/7/2000 – 31/12/2001

Dai dati esposti si può stimare in circa 79.000 (185.000 X 42,7%) il numero di personale dipendente addetto alla guida delle imprese di autotrasporto merci conto terzi che effettuano trasporti, di cui 31.600 relativi al trasporto estero (79.000 X 40%) e 35.550 relativi al trasporto nazionale fuori del territorio comunale ((79.000 X 85%) – 31.600).

Ai fini della presente stima è stato inoltre stimato (su dati delle associazioni di categoria) l'ammontare medio ponderato delle indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ex art. 48 comma 5 percepite da ogni autista dipendente in base ai seguenti parametri:

- Per i trasporti nazionali 5 giorni lavorativi con un valore della indennità giornaliera pari a 64.000 lire, 7 giorni a 51.000 lire e 10 giorni a 33.000 lire, con un importo medio ponderato pari a circa 23,64 Euro (45.772 lire);
- Per i trasporti internazionali 12 giorni lavorativi con un valore della indennità giornaliera pari a 95.000 lire, 8 giorni a 67.000 lire e 2 giorni a 46.000 lire, con un importo medio ponderato pari a circa 41,5 Euro (80.364 lire).

La proposta in oggetto, con una aliquota IRAP netta del 4%, produrrà pertanto una riduzione di gettito IRAP in termini di competenza 2003 e seguenti pari a circa **20,7** milioni di euro:

$31.600 \times 240 \times 41,5 \text{ €} \times 4\% = 12,6$ milioni di euro per il trasporto estero;

$35.550 \times 240 \times 23,64 \text{ €} \times 4\% = 8,1$ milioni di euro per il trasporto nazionale fuori del territorio comunale.

Comma 2, lettere d), e) ed f)

Si riporta di seguito la stima di riduzione di gettito IRAP in termini di competenza 2003 (effettuata, ove non diversamente indicato, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2001 società di capitali ed enti commerciali e UNICO2000 società di persone e persone fisiche) relativa alla modifica della presente norma.

Maggiore deduzione forfetaria + deducibilità forfetaria per ogni dipendente: nei confronti di tutti i contribuenti è aumentata la vigente deduzione forfetaria dal valore della produzione IRAP (5.164,57 Euro se il valore della produzione è non superiore a 180.759,91 Euro, con gestione dell'intorno) fino a 7.500 Euro; inoltre, nei confronti dei contribuenti con costo del lavoro, si aggiunge una ulteriore deduzione forfetaria di 2.000 Euro a dipendente, commisurata al numero di dipendenti, entro un limite massimo di cinque dipendenti, fino ad un totale di componenti positive pari a 400.000 Euro.

La perdita di gettito conseguente al solo aumento della deduzione forfetaria da 5.165 Euro a 7.500 Euro per tutti i contribuenti oggetto di simulazione è pari a circa 309 milioni di Euro, a favore di circa 3,3 milioni di soggetti passivi. A questa perdita si aggiunge la perdita di circa 82 milioni di Euro, conseguente alla ulteriore deduzione forfetaria di 2.000 Euro per ogni dipendente, con un massimo di 5 dipendenti, fino ad un totale di componenti positive pari a 400.000 Euro, a favore di circa 540.000 contribuenti. Nel complesso, si stima che circa 3.337.000 contribuenti persone fisiche, società di persone e società di capitali ed enti commerciali conseguiranno un risparmio di imposta (per un ammontare medio di circa 117 Euro) grazie ad almeno uno dei due interventi.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, la stima della perdita di gettito conseguente (5 milioni di Euro) è stata effettuata utilizzando un risparmio medio di 100 Euro ed un numero di Enti non commerciali interessato prudenzialmente posto pari a 50.000, numero di tutti gli enti non commerciali e non residenti con valore della produzione ai fini IRAP positivo, quale risulta dai dati di UNICO99. La perdita di gettito complessiva è pertanto pari a circa (309 + 82 + 5) 396 milioni di Euro.

La perdita di gettito di competenza complessiva IRAP attribuibile al presente articolo - a partire dal 2003 - è pari a circa (396 + 66 + 38 + 20,7) 520,7 milioni di euro.

La perdita di gettito di cassa, con un acconto dell'85%, è la seguente:

CASSA	2003	2004	2005
Saldo IRAP 2003		- 520,7	

Acconto IRAP 2004		- 442,6	+ 442,6
Saldo IRAP 2004			- 520,7
Acconto IRAP 2005			- 442,6
TOTALE		- 963,3	- 520,7

Capo II

Disposizioni in materia di concordato

Art. 6 *(Concordato preventivo)*

L'articolo in esame istituisce il concordato preventivo triennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo soggetti all'IRPEF ed all'IRAP che hanno realizzato nell'anno che precede il concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro.

Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile dell'IRPEF e dell'IRAP. Il verificarsi di eventuali maggiori imponibili rispetto a quelli concordati non sono soggetti ad imposta, né a restituzioni eventuali minori imponibili.

L'articolato rimanda ad un Regolamento la definizione delle modalità di attuazione del concordato, compreso il meccanismo di determinazione degli imponibili per il triennio in modo da garantire l'invarianza del gettito rispetto a quello tendenziale che si sarebbe ottenuto in assenza di predeterminazione degli imponibili.

Art. 7
(Concordato per gli anni pregressi)

Il provvedimento prevede la definizione automatica ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'Iva e dell'Irap per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché la definizione dei contributi previdenziali.

Tale definizione avviene mediante l'accettazione degli importi proposti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento — *concordato di massa* — ripete, quasi interamente, il D.L. n.564/94 relativo agli anni 1987-1993. Per determinare i maggiori ricavi e gli importi dovuti è stato applicato alle dichiarazioni dei redditi, per l'anno d'imposta 1999, lo stesso modello matematico utilizzato per le elaborazioni del precedente provvedimento.

Sono stati interessati tutti i contribuenti con redditi di impresa e di lavoro autonomo e, successivamente, sono state operate delle esclusioni dovute a:

a) elementi ostativi della posizione fiscale del contribuente quali:

- presenza di verifiche.
- presenza di accertamenti notificati da parte degli uffici
- assenza di dichiarazione IVA
- presenza di ricavi maggiori di 5,16 milioni di euro.

A scopo prudenziale non sono stati considerati i contribuenti compresi nella fascia 5,16-10,33 milioni di euro, ancorché compresi nella normativa, in presenza dei quali, oltre ad un aumento dei contribuenti, si sarebbe verificato un innalzamento della fascia dei ricavi su cui calcolare il maggior ricavo da proporre;

b) mancanza dei dati della dichiarazione necessari al calcolo quali:

- settore di attività non determinabile;
- presenza di ricavi a zero e volume di affari diverso da zero;
- presenza di più di una dichiarazione di uno stesso tipo;
- dichiarazione a cavallo.

Cautelativamente la stima non tiene conto di questi contribuenti che comunque saranno interessati dalle proposte degli uffici.

c) irreperibilità o difficile perseguibilità dei soggetti quali:

- deceduti, in fallimento o liquidazione o comunque non più in attività.

La procedura di calcolo determina sempre un maggior ricavo il cui valor minimo, come previsto dalla norma, è pari a 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro per società ed associazioni.

Infine sono stati anche esclusi i soggetti congrui e coerenti con gli studi di settore e i parametri.

In termini numerici, dei circa 5.280.000 quadri elaborati si è giunti — compresi gli studi di settore — a 4.020.000 soggetti; escludendo poi i contribuenti risultati congrui e coerenti in base agli studi di settore ed ai parametri (820.000) si è proceduto alla elaborazione di 3.200.000 soggetti.

Per l'anno 1999 è stata ipotizzata una adesione pari a quella verificatasi nel 1991 in occasione del precedente concordato, considerando che entrambe le annualità si collocano 4 anni prima del concordato.

Analoga ipotesi è stata formulata per l'anno 2000.

Per gli anni '97 e '98, è stato considerato che mentre il precedente concordato si riferiva a 7 anni di imposta, l'attuale si riferisce a 4 anni.

In assenza di altri indicatori l'adesione è stata calcolata facendo le seguenti medie:

- per il 1997, fra l'adesione dell'anno 1987 (primo anno per il quale era possibile concordare) e quella dell'anno 1989 (sei anni prima della data del concordato)
- per il 1998, fra l'adesione dell'anno 1987 e quella dell'anno 1990.

Tutte le percentuali di adesione sono state, inoltre, prudenzialmente abbattute di un'ulteriore percentuale del 6%, in considerazione della maggiore onerosità della proposta di concordato in esame.

Per quanto attiene i contribuenti adeguati agli studi di settore ed ai parametri, le percentuali di adesione sono state abbattute del 50% in considerazione del basso rapporto costo-benefici del concordato per tale tipologia di soggetti.

Infine, è stata ipotizzata un'ulteriore percentuale di abbattimento per quantificare l'effetto della norma che prevede che gli importi eccedenti circa 5.000 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per gli altri soggetti siano ridotti, per la parte eccedente, del 50%.

Gli importi calcolati per l'anno 1999 sono stati riproposti per i rimanenti anni, adeguandoli sulla base dei coefficienti di adesione sopra indicati.

Per l'anno d'imposta 1997 non è stata considerata l'Iva per la scadenza dei termini di prescrizione e l'Irap, in quanto in vigore dall'anno successivo.

Un'ulteriore riduzione nel 1997 è stata effettuata per tener conto che l'importo minimo, a titolo di maggior ricavo, proposto dall'ufficio, risulta essere pari a circa 1.000 euro per le persone fisiche e a 3.000 euro per gli altri soggetti in luogo dei 3.000 e 9.000 euro per i restanti anni.

Si è tenuto conto, infine, degli effetti della norma che prevede che qualora gli importi da versare eccedano circa 5.000 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per gli altri soggetti, la parte eccedente possa essere versata in due rate interessando due diverse annualità.

La rateizzazione è stata calcolata sulla base degli stessi rapporti del precedente concordato.

Una apposita valutazione è stata effettuata per stabilire il gettito derivante dall'applicazione della quota fissa di 300 euro per annualità per i contribuenti congrui e coerenti con gli studi di settore e parametri.

E' stata ipotizzata una percentuale di adesione del 50% in considerazione del modesto importo richiesto.

Per gli imprenditori agricoli la stima del gettito è stata effettuata considerando l'importo proposto prudenzialmente pari al minimo (3.000 euro) ed una percentuale di adesione pari al 50%.

Il concordato ai fini previdenziali è stato calcolato abbattendo prudenzialmente del 50% la platea dei soggetti interessati – imprenditori e lavoratori autonomi – per tener conto del minimale reddituale. Tale quota, infatti, è la minore fra quella riferita alla platea e quella riferita al volume di redditi dichiarati. Le percentuali di adesione sono state calcolate in maniera analoga a quelle già descritte per il concordato fiscale.

Si stimano di scarsa entità gli effetti di gettito sui ruoli in quanto, come conferma la serie storica dei ruoli emessi negli anni seguenti al precedente concordato, l'attività di accertamento degli uffici non ha subito alcun rallentamento.

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005
Concordato IRPEF-IRPEG-IVA	4.402	1.712	
Concordato IRAP	393	153	
Concordato Previdenziale Agricoltura	365	-	
- IVA	88	-	
- IRAP	38	-	
Congrui e Coerenti	473	-	
TOTALE	5.759	1.865	-

Valori in milioni di euro

Art. 8

(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino)

A favore dei soggetti i quali effettuano la definizione automatica di cui ai commi 1- 7 è riproposta, in termini e condizioni quasi identici a quelli previsti nel precedente provvedimento di regolarizzazione del magazzino², la possibilità di procedere alla regolarizzazione delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53, comma 1, let. a) e b) (magazzino), dietro pagamento di una imposta sostitutiva del 10% (in luogo del 30% originario) delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dietro il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul valore eliminato.

In base ai dati del modello di versamento unificato F24 risulta che il precedente provvedimento di regolarizzazione del magazzino è stato utilizzato nel complesso da circa 5.800 contribuenti, i quali hanno versato da gennaio 2000 a tutto agosto 2002 (prime tre rate) circa 39 milioni di Euro come imposta sostitutiva IRPEF, IRPEG ed IRAP (codice tributo 1708) e circa 20 milioni di euro come maggiore IVA sulla regolarizzazione del magazzino (codice tributo 6495).

Peraltro, in considerazione

- della estensione della platea potenzialmente interessata al provvedimento (si tratta infatti dei contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di Euro, laddove il precedente provvedimento era rivolto ai soggetti nei confronti dei quali trovavano applicazione gli studi di settore in vigore nel 1999);
- del collegamento logico con le norme del concordato fiscale;
- e soprattutto della maggiore convenienza dell'attuale provvedimento, grazie alla aliquota di imposta sostitutiva del 10% invece del 30%
- del collegamento fra la disposizione in esame e l'applicazione degli studi di settore, per il quale vi è un interesse anche in favore del concordato preventivo triennale contenuto in altro articolo di questo disegno di legge

si ritiene plausibile indicare in circa 60.000 il numero di contribuenti interessati a questa disposizione, circa 10 volte la precedente platea.

Ipotizzando che l'andamento del gettito di cassa nel triennio 2003 - 2005 resti analogo a quello rilevato nel triennio 2000 - 2002 con riferimento al precedente provvedimento (di competenza 1999) ne consegue un gettito da imposta sostitutiva al 10% nel 2003 e negli esercizi seguenti pari a

² Art. 7, commi da 9 a 14, Legge n. 488/99

circa $10\% / 30\% \times 60.000 / 5.800 = 3,45$ volte mentre per quanto riguarda il maggiore gettito IVA esso sarà pari a circa $60.000 / 5.800 = 10,34$ volte.

L'andamento del gettito del provvedimento originario è stato il seguente:

<i>CASSA (milioni di euro)</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>
Imposta sostitutiva	13	14	12
Maggiore IVA	8	7	5

Si riporta pertanto la stima del maggiore gettito di cassa, in milioni di Euro, nel triennio:

<i>CASSA (milioni di euro)</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>
Imposta sostitutiva	+ 45	+ 48	+ 41
Maggiore IVA	+ 83	+ 72	+ 52
TOTALE	+ 128	+ 120	+ 93

Art. 9
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

La norma dispone la possibilità di definire le liti fiscali pendenti alla data del 30 settembre 2002 attraverso il pagamento di una somma pari a:

- **150 euro** per la definizione di liti con valore di giudizio di importo inferiore a euro 2.000 ;
- **10% del valore del giudizio** se questo è di importo superiore ai 2.000 euro e fino a 20.000 euro.

Sostanzialmente la norma riproduce quanto già realizzato dal decreto legge 564/94.

Conseguentemente si è ritenuto di utilizzare le risultanze del citato decreto per valutare il gettito del provvedimento in esame.

Si è considerata, su tale base, una percentuale di adesione di circa il **31%** del totale delle liti pendenti.

Per le liti con valore di giudizio di importo superiore ai 2.000 euro si è ipotizzato un valore medio di 750 euro e si è stimato che solo un **20%** dei contribuenti interessati a tale versamento si avvalga della opportunità di rateizzazione, atteso l'onere aggiuntivo di interessi e la richiesta di particolari garanzie.

Avremo, quindi, il seguente gettito:

2003 85 milioni di euro;
2004 6 milioni di euro.

Prudenzialmente si è ritenuto di non tenere conto di ulteriori versamenti attribuibili a verbali di contestazione non ancora notificati.

Gli effetti di gettito sui ruoli si stimano di scarsa entità in quanto, come accaduto nel precedente del 1994, l'attività delle commissioni, sulla decisioni delle quali vengono emessi i ruoli, non ha subito alcun rallentamento.

Capo III Proroghe

Art. 10

(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)

Comma 1

Con riferimento alla determinazione della imposta IRAP dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi attualmente, l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n.446/97 prevede l'applicazione di una imposta IRAP pari al 3,1% nel 2002 e al 3,75% nel 2003, destinata a convergere con quella ordinaria del 4,25% a partire dal 2004.

L'articolo in oggetto riduce l'aliquota prevista per il 2002 dal 3,1% al 1,9%, mantenendola ai livelli del 2001.

Il rallentamento dell'allineamento all'aliquota ordinaria delle *aliquote ridotte* IRAP produce riduzione di gettito. In base ai dati delle dichiarazioni IRAP UNICO1999 persone fisiche, società di persone e società di capitali, estrapolati al 2002, è stato stimato il *valore di un punto* percentuale di aliquota ridotta per l'agricoltura, pari a circa 147 milioni di euro.

Nella presente stima si è tenuto conto anche della modifica introdotta in sede di Finanziaria 2001 la quale ha disposto, a partire dall'anno di imposta 2000, la deducibilità dalla base imponibile IRAP (fino a 350 milioni di lire) di una quota fissa forfetaria di 10 milioni.

La riduzione per il 2002 della aliquota al 1,9% (invece del 3,1%) comporta pertanto una riduzione di competenza pari a circa $147 \times (3,1 - 1,9) = 176$ milioni di euro. In termini di cassa si ha il seguente andamento di gettito nel triennio:

	2003	2004
Saldo Irap 2002	-176	
Acconto Irap 2003	-150	+ 150
Totale	- 326	+ 150

Comma 2

Si dispone la proroga al 31/12/2003 del regime speciale dell'agricoltura per i soggetti che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari superiore ai 20.658,28 euro (40 milioni).

In sede di Nota Tecnica relativa all'articolo 9 della legge 448/2001, si era stimato che lo slittamento dei termini al 31/12/2002 dell'esclusione dal regime speciale per l'agricoltura dei soggetti di cui sopra avrebbe generato una contrazione erariale di 77,47 milioni di euro (150 miliardi di lire).

Si ritiene che la reiterazione della proroga generi una *perdita di gettito* pari a **77,47 milioni di euro** in termini di competenza e cassa.

Comma 3

Con il presente comma si intende prorogare le agevolazioni fiscali, già introdotte dall'art. 9, co. 6, della Legge n. 448/2001, in materia di salvaguardia dei boschi, consistenti in una detrazione ai fini delle imposte dirette, pari al 36% delle spese sostenute per la realizzazione di opere tese a salvaguardare il patrimonio boschivo.

Si stima, quindi, che gli effetti possano essere gli stessi già calcolati nella R. T. per la Finanziaria 2002.

Considerando la possibilità di ripartire in 5 anni tale detrazione, si ottiene, per il triennio 2004-2006, con un acconto del 75%, il seguente effetto di cassa:

	2004	2005	2006
Saldo 2003	- 0,6		
Acconto 2004	- 0,4	+ 0,4	
Saldo 2004		- 0,6	
Acconto 2005		- 0,4	+ 0,4
Saldo 2005			- 0,6
Acconto 2006			- 0,4
TOTALE	- 1	- 0,6	- 0,6

Importi in milioni di euro

Comma 4

L'articolo in esame propone l'esenzione da accise per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, per l'anno 2003.

Già in precedenza l'articolo 13 comma 3 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) aveva stabilito l'azzeramento delle accise nel settore delle coltivazioni di cui sopra.

L'articolo in oggetto, in pratica, ripropone quindi nuovamente tale agevolazione, che si concretizzerà nell'escludere tale settore dalle aliquote sul carburante previste dall'attuale legislazione (10% per le serre florovivaistiche e 22% per le altre serre).

Si confermano, comunque, i dati evidenziati nella precedente Nota Illustrativa relativa all'argomento in esame, sia per ciò che concerne il consumo del gasolio agricolo per serre (281 milioni di litri per il florovivaismo e 93 milioni di litri per le altre serre – fonte Unione Petrolifera), sia riguardo il costo erariale dell'azzeramento dell'accisa, pari a circa **19 milioni di Euro**.

Comma 6

Con la presente proposta si modifica il comma 2 dell'art. 22 della legge 388/00, prorogando al 1.1.2003 il termine iniziale del progetto sperimentale "bioetanolo", di durata triennale.

Per agevolare tale progetto è prevista una riduzione dell'accisa, per il triennio, nel limite annuo complessivo di spesa di 15.493.706 euro.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno fissate le modalità di fruizione dell'agevolazione in modo da rispettare il suddetto limite di spesa.

Dato che a legislazione vigente è stata già prevista una copertura della perdita di gettito per il triennio 2001-2003 (precedente triennio ora modificato), la perdita risultante dalla proposta in esame è quantificata in 15.493.706 euro per l'anno 2004 e 15.493.706 euro per l'anno 2005.

Art. 11

(Emersione attività detenute all'estero)

L'articolo in oggetto prevede l'emersione e la conseguente regolarizzazione, con riferimento alle sole pendenze fiscali e contributive delle attività finanziarie comunque detenute all'estero e non denunciate dai soggetti interessati.

I soggetti interessati al provvedimento sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, sono dunque escluse le società e gli enti commerciali.

La facoltà può essere esercitata nel periodo 1 gennaio 2003 – 30 giugno 2003.

La normativa riprende le procedure già adottate in analogo provvedimento contenuto negli articoli da 11 a 21 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409.

In base a tale ultimo provvedimento sono emerse attività detenute all'estero per 59,6 miliardi di euro. Tale importo si desume dal gettito introitato dall'Erario con riguardo alla somma del 2,5% versata per fruire dello scudo (1.438 milioni di euro) e dai titoli di Stato al tasso del 1,9% sottoscritti dagli interessati (28 milioni di euro) per un ammontare pari al 12% dei capitali emersi, in alternativa al versamento della predetta somma del 2,5%.

Entro l'anno 2002 sarà approvato il cosiddetto "pacchetto fiscale" all'interno della UE, comprensivo della Direttiva sulla tassazione del risparmio. In questo pacchetto, l'UE concluderà accordi con i principali Paesi terzi attualmente considerati rifugio per i capitali (Svizzera, Montecarlo, Liechtenstein, ecc.), i quali dovranno introdurre misure equivalenti allo scambio automatico di informazioni bancarie.

Pertanto, i contribuenti residenti non in regola con le disposizioni del monitoraggio fiscale saranno indotti ad aderire alla nuova possibilità di emersione.

Inoltre, si è constatato come, a prescindere dalla novità sopra citata, già in occasione della precedente normativa, vi fosse stato un notevole interesse, crescente nell'ultimo periodo, ad aderire alla possibilità di emersione e che non tutta la domanda ha potuto essere soddisfatta nel termine allora fissata. Da indicazioni di stampa economica, che richiama fonti bancarie, era già stata stimata una potenziale nuova adesione ad una eventuale riapertura della possibilità di emersione di attività detenute all'estero per 60 miliardi di euro.

Considerando queste indicazioni di stampa e dell'incentivo derivante dal pacchetto fiscale sopra richiamato, si stima prudenzialmente un afflusso di capitali indotto dalla nuova normativa pari a 50

miliardi di euro. Pertanto, il gettito che si ottiene, con l'aliquota al 4%, viene valutato in 2 miliardi di euro per l'anno 2003.

TABELLA RIEPILOGATIVA

(dati in milioni di EURO)

Articolo	Descrizione	2003	2004	2005
Articolo 2	Riduzione dell'IRPEF	-3.490,00	-3.548,00	-3.800,00
Articolo 2	Effetti della riduzione IRPEF sull'addizionale regionale	-214,00	-274,00	-265,00
Articolo 3	Sospensione degli aumenti della addizionali all'IRPEF			
Articolo 4	Riduzione dell'IRPEG	-194,00	-2.603,00	-607,00
Articolo 5	Riduzione dell'IRAP		-963,30	-520,70
Art. 5 c.1, lett. a) e b)	<i>Deducibilità borse di studio</i>		<i>-70,30</i>	<i>-38,00</i>
Art. 5c.2, lett. a) punti	<i>Deducibilità al 100% dei contratti formazione lavoro</i>		<i>-122,10</i>	<i>-66,00</i>
Art. 5c.2, lett. b)	<i>Deducibilità indennità di trasferta autotrasportatori</i>		<i>-38,30</i>	<i>-20,70</i>
Art. 5c.2, lett. d), e) e	<i>Maggiore deduzione forfetaria + deducibilità forfetaria per ogni dipendente</i>		<i>-732,60</i>	<i>-396,00</i>
Articolo 6	Concordato preventivo			
Articolo 7	Concordato per anni pregressi	5.759,00	1.865,00	
Art. 7 c.1	<i>IRPEF-IRPEG-IVA</i>	<i>4.402,00</i>	<i>1.712,00</i>	
art. 7 c.1	<i>IRAP</i>	<i>393,00</i>	<i>153,00</i>	
art. 7c.1	<i>Agricoltura</i>	<i>126,00</i>		
art. 7 c.4	<i>Congrui e coerenti studi di settore e parametri</i>	<i>473,00</i>		
art. 7 c.11	<i>Previdenziale</i>	<i>365,00</i>		
Articolo 8	Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino	128,00	120,00	93,00
Articolo 9	Chiusura delle liti fiscali pendenti	85,00	6,00	
Articolo 10	Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo	-423,47	133,91	-16,09
art. 10 c.1	<i>Aliquota IRAP 1,9% per anno 2002</i>	<i>-326,00</i>	<i>150,00</i>	
art. 10 c.2	<i>Regime speciale</i>	<i>-77,47</i>		
art. 10 c.3	<i>Detrazione 36% interventi in campo boschivo</i>	<i>-1,00</i>	<i>-0,60</i>	<i>-0,60</i>
art. 10 c.4	<i>Esenzione da accisa del gasolio per coltivazione serre</i>	<i>-19,00</i>		
art. 10 c.6	<i>Bioetanolo</i>		<i>-15,49</i>	<i>-15,49</i>
Articolo 11	Emersione attività detenute all'estero	2.000,00		
	TOTALE	3.650,53	-5.263,39	-5.115,79

RELAZIONE TECNICA ARTT. 12, 13 E 15

L'articolo 12 prevede la razionalizzazione e flessibilità delle spese di bilancio in materia di consumi intermedi. Le dotazioni iniziali di bilancio sono ridotte del 10%, quale contributo al raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Un'ulteriore riduzione del 10% degli stanziamenti iniziali di bilancio è destinata alla costituzione di un fondo, presso ciascun Ministero, destinato a consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse disponibili.

Tale nuova procedura consentirà di ottenere significative economie di gestione in grado di compensare in gran parte il contributo richiesto alle Amministrazioni centrali per il contenimento dei saldi differenziali di finanza pubblica.

Le disposizioni di cui all'art. 13 rafforzano l'obiettivo di estendere le procedure di acquisto tramite CONSIP a tutte le amministrazioni, al fine di realizzare ulteriori economie di gestione.

Le minori spese conseguibili per gli enti territoriali sono considerate negli effetti complessivi del Patto di stabilità interno.

L'art. 15 pone a carico delle Amministrazioni alcuni obblighi e comportamenti diretti, da un lato, ad estendere anche il settore sanitario l'acquisizione di beni e servizi attraverso CONSIP, dall'altro, di acquisire informazioni utili per assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli effetti sono già stati considerati nell'evoluzione tendenziale della spesa sanitaria.

Le economie per il bilancio dello Stato di cui all'art. 12 sono riepilogate nella seguente tabella

	2003	2004	2005
Saldo netto da finanziare	-600	-600	-600
Fabbisogno Settore Statale	-400	-550	-800
Indebitamento netto P.A.	-580	-580	-580

(dati in milioni di euro)

Per gli enti le cui spese di funzionamento sono determinati in tabella C le riduzioni sono scontate nella predetta tabella. Mentre per gli enti previdenziali la riduzione derivante dall'applicazione delle norme sono quantificabili in circa 100 milioni di euro a partire dal 2003.

Art. 14
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

Il comma 1 dell'art. 14 istituisce il fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni e nel Paese, e lo dota di 100 milioni di euro per l'anno 2003. Al finanziamento concorrono dei risparmi ed esattamente la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi; si evita così di introdurre oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato destinando risorse preesistenti ad un obiettivo, appunto d'innovazione tecnologica, idoneo a generare risparmi nella spesa di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, promuovendo un circolo virtuoso investimenti – innovazione – efficienza – risparmio che genererà economie strutturali nel bilancio statale. Allo stesso modo la promozione dell'innovazione tecnologica in favore delle imprese e dei cittadini produrrà benefici effetti sul mercato e sull'intera economia del Paese, grazie alla diffusione di tecnologie che costituiscono ormai supporto fondamentale della struttura economica e commerciale dei Paesi più avanzati. Pertanto l'investimento di cui al presente articolo è idoneo a generare rilevanti e positivi effetti finanziari ed economici.

Articolo 16

(Patto di stabilità interno)

Le disposizioni contenute nell'articolo 16, prevedono regole differenziate per regioni e enti locali per il patto di stabilità interno degli anni 2003 – 2005.

Regioni

Per le Regioni a Statuto ordinario si confermano le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 stabilite con la legge n. 405 del 2001.

In particolare, è previsto che il complesso delle spese correnti (impegni e pagamenti) per l'esercizio 2003 - al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari, delle spese relative all'assistenza sanitaria e di quelle correlate a modifiche legislative – non può superare il complesso delle corrispondenti spese per l'anno 2000 incrementato dei tassi di inflazione programmati (4,5 per cento tra 2002 e 2000 e 1,4 per cento tra 2003 e 2002).

Per le Regioni a Statuto speciale, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti è demandato ad un accordo tra detti Enti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per gli esercizi 2004 e 2005, il livello delle spese correnti (al netto delle sopra indicate detrazioni) viene incrementato dei tassi d'inflazione programmati (+ 1,3 per cento per l'anno 2004 e + 1,2 per cento per l'anno 2005) indicati nel D.P.E.F. 2003 – 2006

Relativamente alla valutazione dei risparmi per l'esercizio 2003, la norma produce effetti sia in termini di fabbisogno che di indebitamento netto, che possono valutarsi complessivamente in circa 400 milioni di euro; mentre per gli esercizi 2004 e 2005 l'effetto può valutarsi, rispettivamente, in 700 e 1.000 milioni di euro (tabella A).

Enti locali

Per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti si prevede una limitazione all'espansione del disavanzo finanziario del 2003 (al netto delle

entrate e delle spese espressamente indicate dalla norma) rispetto al corrispondente disavanzo del 2001 calcolata nella misura del 3,6 per cento; misura pari alla somma dei tassi d'inflazione programmata per il 2002 (2,2 per cento) e per il 2003 (1,4 per cento) indicati nel D.P.E.F. 2003 – 2006. A tale limitazione si aggiunge l'effetto finanziario dovuto alla invarianza nel 2003 del valor nominale dei pagamenti per acquisto di beni e servizi sostenuti nel 2001.

Per gli anni 2004 e 2005, si prevede che il disavanzo finanziario non possa crescere in misura superiore a quello dell'anno precedente incrementato dei tassi d'inflazione programmata previsti dal D.P.E.F. 2003 – 2006 per gli anni 2004 (+ 1,3 per cento) e 2005 (+ 1,2 per cento).

Relativamente alla valutazione del risparmio per l'esercizio 2003, la norma produce effetti sia in termini di fabbisogno che di indebitamento netto, che possono valutarsi in circa 1.800 milioni di euro circa per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; mentre per gli esercizi 2004 e 2005 l'effetto può valutarsi, rispettivamente, in 1.850 e 2.060 milioni di euro (tabella B).

La valutazione degli effetti finanziari delle regole del patto di stabilità interno per il 2003 – 2005 è stata determinata:

- Per gli incassi e i pagamenti 2001, sulla base dei flussi di cassa al 31 dicembre 2001 che gli enti hanno trasmesso a gennaio 2002. Per il 2000, si è proceduto, nel corso del 2001, a rielaborare i flussi inviati nell'anno precedente;
- Per gli incassi e i pagamenti tendenziali 2003, 2004 e 2005, sulla base dei dati che sottendono il D.P.E.F. 2003 – 2006;
- Per le voci non presenti nei flussi di cassa, su una stima costruita con le informazioni trasmesse dagli enti per il monitoraggio del patto di stabilità.

TABELLA A

PATTO DI STABILITA' INTERNO PER LE REGIONI - ANNI 2003 - 2005

Regioni a Statuto Ordinario	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	Rel. CS	%	Rel. CS	%	Previs.	% TIP	DPEF	% TIP	DPEF	% TIP	DPEF	% TIP
spese correnti	67.686	17,1%	79.281	5,8%	83.876	4,8%	87.935		91.000		94.200	
<i>a detrarre:</i>												
- interessi passivi	-963	6,9%	-1.029	5,4%	-1.085	11,0%	-1.204		-1.300		-1.400	
- sanità	-52.315	20,2%	-62.885	4,8%	-65.873	5,2%	-69.276		-71.560		-73.990	
- programmi comunitari	-800	12,5%	-900	11,1%	-1.000	20,0%	-1.200		-1.300		-1.400	
- modifiche legislative	-250		-450	233,3%	-1.500	20,0%	-1.800		-1.900		-2.000	
Spese correnti nette	13.358	4,9%	14.017	2,9%	14.418	0,3%	14.454		14.940		15.410	
	13.358		+ 4,5%		13.959	+ 1,4%	14.154	+ 1,3%	14.340	+ 1,2%	14.510	
Regioni a Statuto Ordinario							300		600		900	
Regioni a Statuto Speciale							100		100		100	
Totale manovra per il patto di stabilità interno delle Regioni							400		700		1.000	

(in milioni di euro)

ARTICOLO 17

(Disposizioni varie per le regioni)

I commi 1, 2, e 3 non comportano oneri.

Il comma 4 individua il grado di partecipazione dello Stato alla copertura delle minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2001 e 2002 a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina, fissando in euro 342,583 milioni l'importo complessivo annuo del trasferimento garantito alle Regioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004, secondo gli importi che verranno individuati, per ciascuna Regione, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – Regioni. La norma riproduce l'articolo 52, comma 9, della legge n. 388 del 2000, con il quale è stata disciplinata la stessa attribuzione per gli anni 1999 e 2000.

Il comma 5 comporta oneri per 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, per 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Si tratta di limiti di impegno per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui quindicennali, al tasso ipotizzato del 5 per cento, che la Regione Sicilia è autorizzata a contrarre, in modo da avere a disposizione risorse per 240 milioni di euro, nell'anno 2003, e per 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per un importo complessivo di 400 milioni di euro a titolo di contributo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto.

Il comma 6 riconosce, a decorrere dall'anno 2003, alla Regione Friuli Venezia Giulia una maggiore compartecipazione ai tributi statali per far fronte al maggior fabbisogno sanitario determinato, da ultimo, dall'Accordo in Conferenza Unificata dell'8 agosto 2001 e quantificato in lire 380 miliardi, pari a 196 milioni di euro annui, modificando le modalità di copertura del predetto fabbisogno delineate dall'attuale quadro normativo (articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), che prevede la possibilità per la Regione di assumere mutui, con ristoro delle rate di ammortamento a carico dello Stato. In particolare, anche a seguito del divieto di contrarre muti per spese correnti, introdotto dalla nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione, viene anticipata al 2003 la rimodulazione delle quote di

compartecipazione ai tributi erariali, prevista a decorrere dall'anno 2011 dalla normativa previgente.

Il comma 7 dispone una riduzione della compartecipazione della Regione ai tributi erariali di 49 milioni di euro annui, al fine di consentire il recupero, a regime, in favore dello Stato, dei minori oneri sostenuti dalle province e dai comuni del Friuli Venezia Giulia per il personale e le funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124 (30 milioni di euro), nonché delle maggiori entrate acquisite dalle province per imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (11 milioni di euro) e delle maggiori entrate acquisite dalle province e dai comuni per effetto dell'aumento dell'addizionale locale sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n.133 (8 milioni di euro). I predetti recuperi, effettuati nel restante territorio nazionale dal Ministero dell'interno, sono stati operati nel Friuli Venezia Giulia dalla Regione, competente in materia di finanza locale.

La disposizione recata dal comma 8 sancisce la rimodulazione dei decimi di compartecipazione in conseguenza degli oneri di cui ai commi 6 e 7.

Il comma 9 non comporta oneri essendo finalizzato esclusivamente a mantenere fermi i limiti di impegno attivati per il pagamento delle rate dei mutui già assunti dalla Regione.

Il comma 10 dispone i recuperi per gli anni pregressi in relazione all'imposta provinciale di trascrizione (46 milioni di euro per gli anni 1999/2002) e in relazione all'aumento delle addizionali locali sul consumo di energia elettrica (24 milioni di euro per gli anni 2000/2002), nonché delle risorse necessarie per il pagamento degli oneri a carico dello Stato delle funzioni e del personale ATA (86 milioni di euro per gli anni 2000 – 2002) per complessivi 156 milioni di euro. A fronte di tali recuperi occorre considerare il mancato ristoro degli oneri relativi al fabbisogno sanitario dell'anno 2000 pari a 102 milioni di euro. Conseguentemente, il saldo a credito dello Stato è pari a 54 milioni di euro, di cui è previsto il recupero in ragione di 14 milioni di euro nel 2003 e di 20 milioni di euro in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Il comma 11 non comporta oneri, trattandosi di una disposizione di salvaguardia per lo Stato e per la regione Friuli Venezia Giulia, al fine di garantire gli equilibri finanziari dei propri bilanci.

Il comma 12 non comporta oneri.

Tenuto conto degli oneri già coperti a legislazione vigente (25,82 milioni di euro per l'anno 2004 e 51,64 milioni di euro per l'anno 2005), l'onere complessivo dei commi da 6 a 11 relativi alla Regione Friuli Venezia Giulia è, quindi, pari a 133 milioni di euro per l'anno 2003, 101,18 milioni di euro per l'anno 2004 e 75,36 milioni di euro per l'anno 2005.

Gli oneri complessivamente recati dall'articolo 17 sono i seguenti:

Oneri (in milioni di euro)

	2003	2004	2005
Comma 4	342,583	342,583	-----
Comma 5	-----	23,000	31,000
Comma 6	196,000	196,000	196,000
Comma 7	- 49,000	- 49,000	- 49,000
Comma 10 (1)	-14,000	-20,000	-20,000
Copertura a leg. vig. (2)	----	- 25,820	- 51,640
Totale oneri	475,583	466,763	106,360

(1) I crediti statali per complessivi euro 156 milioni (da recuperare in 3 anni previa detrazione dei debiti di 102 milioni) sono costituiti da:

IPT	1999 – 2002	46
Add. ENEL	2000 – 2002	24
ATA	2000 – 2002	86

(2) Art. 101 legge 388/2000 come modificato da art. 53, c. 3, legge 448/2001

ARTICOLO 18
(Disposizioni varie per gli enti locali)

Dell'articolo 18 comportano effetti finanziari i seguenti commi:

- Comma 1. Fissa in 151 milioni di euro le risorse correnti aggiuntive da assegnare agli enti locali per l'anno 2003. Dette risorse sono state determinate assumendo a riferimento la base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (fondi ordinario, perequativo e consolidato). In particolare, la base a cui è stato applicato il tasso di inflazione programmato per l'anno 2003 dell'1,4% risulta così costituita: fondo ordinario (al lordo della riduzione della compartecipazione al gettito Irpef) pari ad euro 7.317.272.812, fondo perequativo pari ad euro 1.441.257.177 e fondo consolidato pari ad euro 2.052.877.771.
- Comma 2. E' previsto un trasferimento corrente di euro 300 milioni per l'anno 2003 destinato per metà ad incremento del fondo ordinario e, per l'altra metà, al sostegno degli enti sottodotati.
- Commi 4, 5 e 6. Al fine di incentivare gli investimenti locali, i commi in esame prevedono per il solo anno 2003 l'incremento di 60 milioni di euro della dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti e l'attribuzione ai piccoli comuni di contributi entro il complessivo importo di 87 milioni di euro. E' inoltre previsto, per il solo anno 2003, lo stanziamento di 25 milioni di euro finalizzati ad incentivare l'esercizio associato di funzioni da parte degli enti locali, con corrispondente maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.
- Commi 7 e 8. Prevedono l'ampliamento dell'aliquota di compartecipazione IRPEF per i comuni e l'istituzione di una compartecipazione per le province. La disposizione non comporta oneri in quanto la compartecipazione viene attribuita sino alla concorrenza dei trasferimenti statali che sono corrispondentemente da ridurre.

- Comma 9. Modifica la vigente disciplina del fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, disponendo che la dotazione dello stesso sia annualmente determinata nella misura necessaria alla sola attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Il conseguente risparmio di spesa per il bilancio dello Stato è stimabile in circa 888 milioni di euro così costituiti: euro 603 milioni relativi alle economie rivenienti dalla estinzione dei mutui nell'anno 2002 (per tale anno le economie sono state utilizzate a favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 448/2001); euro 250 milioni relativi alle economie relative ai mutui giunti in estinzione nel 2003; euro 35 milioni connessi al venir meno dell'incremento derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione all'entità del fondo 2002 stabilito dal richiamato articolo 26.
- Comma 10. Prevede il completamento delle riduzioni dei trasferimenti erariali previste nei confronti degli enti locali dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
- Comma 13. La disposizione comporta una riduzione di spesa non quantificabile in quanto la contribuzione statale sui mutui destinati al risanamento degli enti dissestati – contribuzione che viene soppressa dalla disposizione – veniva quantificata di anno in anno in relazione alle esigenze finanziarie derivanti dai dissesti deliberati nell'anno precedente.

RIEPILOGO ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO — art. 18
(in milioni di euro)

	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005
- COMMA 1	151	-	-
- COMMA 2	300		
- COMMA 4	60	-	-
- COMMA 5	87	-	-
- COMMA 6	25	-	-
- COMMA 9 (1)	- 888	- 853	- 853
TOTALE	- 265	- 853	- 853

(1) L'importo di cui al comma 9 deriva dalle seguenti riduzioni di spesa per economie sui mutui:

	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>
- economie per mutui estinti nel 2002	603	603	603
- economie per mutui estinti nel 2003	250	250	250
- increm. F.do svil. invest.	35		

Conclusivamente, il quadro finanziario delineato dall'articolo per il 2003 è il seguente:

1) i trasferimenti di parte corrente registrano una riduzione di poco superiore al 2% (euro 270 milioni) che, però, non è attribuibile alla manovra di bilancio 2003, atteso che la riduzione del 2% è stata stabilita dall'articolo 24 della legge finanziaria 448/2001;

2) i trasferimenti in conto capitale vengono incrementati, rispetto alla legislazione vigente (euro 105,8 milioni da tabella F finanziaria 2002), di euro 162 milioni, di cui 60 destinati a tutti gli enti, 87 ai piccoli comuni e 15 alle unioni e alle comunità montane;

3) le economie di spesa del fondo sviluppo investimenti tornano ad essere acquisite al bilancio statale con riferimento alle economie che si realizzeranno nel 2003, e non anche alle economie del 2002 che vengono in gran parte utilizzate per lasciare pressoché inalterato il livello dei trasferimenti correnti per il 2003 determinato dalla finanziaria 2002.

TRASFERIMENTI ENTI LOCALI*((in milioni di euro))*

	2002	2003
Trasferimenti correnti		
- fondo ordinario, pereq. e consol. (cap. 1316, 1317 e 1318/interno)	6.394,5	6.117,3
compartecipazione Irpef (cap. 1320/interno)	<u>5.516,0</u>	<u>5.516,0</u>
	11.910,5	11.633,3 (-2,3%)
Trasferimenti c/cap.le		
Fondo naz. ordin. Investimenti (cap. 7236/interno)	191,8	267,9 (+ 40%)
fondo sviluppo investimenti (per rate amm.to mutui cap. 7232/interno)	1.900,4	1.650,5

ARTICOLO 19

(Flussi di tesoreria e dati di cassa)

L'articolo mantiene, sostanzialmente, per il triennio 2003-2005 l'attuale sistema di controllo dei flussi di cassa, impedendo che il venir meno, dei vincoli possa consentire l'immediato utilizzo delle risorse derivanti da giacenze di tesoreria.

Le disposizioni non comportano oneri, ma sono strumentali al conseguimento agli obiettivi di bilancio per il prossimo triennio.

ARTICOLO 20

(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)

LEGGE FINANZIARIA 2003: maggiori risorse annue da destinare ai rinnovi contrattuali del biennio 2002-2003 (x)

<i>Anno 2003</i>	<i>RISORSE (in milioni di euro)</i>	
	<i>risorse complessive</i>	<i>specifiche destinazioni</i>
SETTORE STATO:		
COMMA 1	570	
COMMA 2, I periodo	208	
<i>(di cui comparto sicurezza)</i>		<i>185(xx)</i>
Totale STATO (xxx)	778	
SETTORE PUBBLICO (xxxx)		
COMMA 4	640	

Note:

(x) compresi gli incrementi retributivi del personale non contrattualizzato.

(xx) quota destinata al personale di cui al d.lgs.n. 195/95 comprensiva delle risorse, pari a 5 milioni di euro, da utilizzare, in base agli impegni assunti dal Governo in sede di definizione dei procedimenti negoziali del Comparto sicurezza per il quadriennio 2002-2005, per il finanziamento della revisione della disciplina dei buoni pasto e della responsabilità civile.

(xxx) compresi oneri sociali a carico dell'amministrazione statale in misura pari al 38,38%

(xxxx) compresi oneri sociali a carico delle amministrazioni pubbliche in misura pari al 36,7%

Dati di riferimento**a) unità di personale (al 31.12.2001)**

settore Stato..... 1.956.333

settore pubblico non statale.....1.498.486

b) retribuzione media pro-capite annua lorda in euro (anno 2001)

settore Stato.....25.358

settore pubblico non statale.....28.064

c) incrementi

+0,99%(accordi governo sindacati 4 e 6 febbraio 2002). Per il personale non dirigente del comparto Ministeri le risorse sono predisposte per attribuire lo specifico incremento retributivo, a regime, previsto dagli accordi stessi.

+0,1% (differenziale tasso inflazione programmata anno 2003)

COMMA 2 – Il periodo (risorse aggiuntive per il comparto sicurezza - in milioni di euro)

Il comma 2, Il periodo, prevede risorse aggiuntive per la progressiva sostituzione degli attuali livelli retributivi con specifici parametri stipendiali del personale del comparto sicurezza in attuazione dell'art. 7 della legge n. 86/2001. Tali risorse integrano quelle già stanziata dalla legge n. 448/2001 (art. 16, comma 4) dei seguenti importi:

ANNI	2003	2004	2005
	50	150	500

Il totale delle risorse disponibili, comprensive di oneri sociali, per le finalità previste dall'art. 7 della legge n. 86/2001 è riassunto nel seguente prospetto:

ANNI	2002-	2003	2004	2005
Legge n. 448/2001 (L.Finanziaria 2002)	47	92	138	138
Comma 2, Il periodo	/	50	150	500
TOTALE	47	142	288	638

Il comma 5 include tra gli enti tenuti all'invio dei contratti integrativi per i controlli preventivi previsti dall'articolo 39 comma 3-ter della legge 449/1997 anche gli enti di ricerca con organico superiore a 200 unità.

Si tratta infatti di organismi di elevata criticità finanziaria, anche in relazione ai riscontri effettuati in sede di monitoraggio della spesa e, quindi, la riconduzione dei contratti integrativi al controllo preventivo si rende indispensabile per prevenire ed, in taluni casi, correggere gli squilibri di bilancio.

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione
di enti ed organismi pubblici)

Art. 21

SCHEMA TECNICA

Comma 4 - La disposizione prevede per il solo anno 2003 il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, comprese le Forze Armate ed i Corpi di Polizia, per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia, per le Agenzie, per gli Enti pubblici non economici, per le Università e per gli Enti di ricerca.

La norma determina economie, che, come da tabella che segue, vengono, al lordo, così stimate :

Anno 2003	422 milioni di euro
Anno 2004	844 milioni di euro
Anno 2005	844 milioni di euro

	stima presenti anno 2002	stima cessati anno 2003	Economie anno 2003*	Economie anno 2004*	Economie anno 2005*
FORZE ARMATE	124.696	3.639	63.683	127.365	127.365
CORPI DI POLIZIA	305.943	7.256	126.980	253.960	253.960
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	30.188	583	10.203	20.405	20.405
AZIENDE AUTONOME	7.474	144	2.520	5.040	5.040
MINISTERI	199.160	5.386	94.255	188.510	188.510
AGENZIE	58.023	1.569	27.458	54.915	54.915
CARRIERA DIPLOMATICA	1.012	24	420	840	840
CARRIERA PREFETTIZIA	1.545	41	718	1.435	1.435
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	62.167	1.751	30.643	61.285	61.285
ENTI DI RICERCA	15.286	432	7.568	15.137	15.137
UNIVERSITA'	104.752	3.314	57.995	115.990	115.990
TOTALE GENERALE	910.246	24.139	422.441	844.882	844.882

*Importi lordi e in migliaia di euro

Comma 5 - La disposizione istituisce un fondo di 200 milioni di euro a regime per fronteggiare le eventuali assunzioni da autorizzare in deroga, sulla base di indifferibili esigenze delle Amministrazioni soggette al divieto di assunzioni.

La maggiore spesa viene al lordo così indicata:

Anno 2003	100 milioni di euro
Anno 2004	200 milioni di euro
Anno 2005	200 milioni di euro

Comma 8 – Al fine di individuare ulteriori misure strumentali al raggiungimento dell’obiettivo posto dal patto di stabilità interno, si prevedono interventi in materia di limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di revisione degli organici nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Analoghe misure limitative vengono previste per gli enti del servizio sanitario nazionale a supporto del quadro generale delle azioni per il contenimento della spesa sanitaria stabilita dall’accordo Governo, Regioni e Province autonome dell’8 agosto 2001.

Comma 9 - Dispone, per le gli organismi e le autorità indipendenti (es. AIPA, ANTITRUST, ecc.), la possibilità di effettuare nell’anno 2003 assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% delle cessazioni verificatesi nel 2002.

La norma determina, come da tabella che segue, economie di spesa, che, al lordo, vengono così stimate :

Anno 2003 **0,840 milioni di euro**

Personale cessato nell'anno 2002	20
Assunzioni effettuabili nell'anno 2003 (40% delle cessazioni dell'anno 2002)	8
Turn over non coperto	12
Costo medio pro-capite (migl. di euro)	70
Economia anno 2003 (migl. di euro)	840

Comma 11 - La facoltà di assumere personale a tempo determinato e di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa viene consentita entro il limite del 90% della spesa media annua sostenuta allo stesso titolo nel triennio 1999 -- 2001. Tale previsione si rende necessaria, tenuto conto del trend incrementale della spesa per il predetto istituto riscontrato negli ultimi anni.

Non considerando i dati provvisori ancora in corso di analisi relativi all'anno corrente, che registrano comunque una dilatazione significativa del tempo determinato in un periodo di vigenza del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, si perviene, come da tabella che segue, alla stima estremamente prudentiale delle sottostanti economic di spesa indicate al lordo:

Anno 2003 200 milioni di euro

Personale a Tempo determinato								
Spesa complessiva (in mil. di Euro)	1999	2000	2001	2002*	2003*	media triennio 99-01	90% media triennio 99-01	Differenza tra dato tendenziale 2003 e 90% media triennio 99-01
	209.116	277.426	494.040	494.040	494.040	326.861	294.175	199.865

* per gli anni 2002 e 2003 è stato prudenzialmente ipotizzato lo stesso livello di spesa relativo all'anno 2001

Comma 13 - La disposizione proroga per l'anno 2003 i contratti a termine instaurati e prorogati ai sensi degli articoli 9, 19 e 34 della legge 28/12/2001, n. 448. Le unità interessate, come da prospetto che segue, sono circa 5800 .

La maggiore spesa al lordo, che riguarda il solo anno 2003, è così stimata :

Anno 2003 133 milioni di euro

Amministrazioni	Unità	Spesa
Beni Culturali	2.205	50.715
Salute	133	3.059
Giustizia	1.823	41.929
Agenzia Territorio	1.650	37.950
Totale	5.811	133.653

Comma 14 - Proroga sino al 31/12/2003, i comandi presso le pubbliche amministrazioni del personale della società per azioni Poste Italiane e del Poligrafico e Zecca dello Stato. Le unità interessate sono circa 440.

La maggiore spesa, che riguarda il solo anno 2003, è così stimata:

Anno 2003 11 milioni di euro

Comma 16 - Ripristina la riduzione programmata delle assunzioni per il 2004 ed il 2005, fissandola per ciascuno dei predetti anni in misura non inferiore all'1% rispetto alla consistenza di personale al 31/12/2003.

La norma determina economie, che, come da tabella che segue, vengono, al lordo così stimate :

Anno 2004 53 milioni di euro

Anno 2005 160 milioni di euro

	Stima 31-12-2003	Stima 31-12-04 con riduzione 1% rispetto al 31-12-03	Stima 31-12-05 con riduzione 2% rispetto al 31-12-03	Economie anno 2004*	Economie anno 2005*
AZIENDE AUTONOME	7.330	7.257	7.183	1.283	3.848
MINISTERI	193.774	191.836	189.899	33.910	101.731
AGENZIE	56.454	55.889	55.325	9.879	29.638
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**	60.416	59.928	59.440	8.540	25.620
TOTALE	317.974	314.910	311.847	53.613	160.838

*Importi lordi e in migliaia di euro

**Gli enti pubblici non economici soggetti alla programmazione delle assunzioni sono soltanto quelli con organico superiore alle 200 unità che rappresentano circa l'80% del comparto

In sintesi gli effetti finanziari connessi alle disposizioni in materia di assunzioni di personale possono, al lordo, così stimarsi (milioni di euro)

Fabbisogno e indebitamento netto della P.A. *

	2003	2004	2005
Comma 4	422	844	844
Comma 5	(-) 100	(-) 200	(-) 200
Comma 9	0,840	-	-
Comma 11	200	-	-
Comma 13	(-) 133	-	-
Comma 14	(-) 11	-	-
Comma 16	-	53	160
Totale arr.	379	697	804

*Importi in milioni di euro

RELAZIONE TECNICA
ALL'ARTICOLO 21, COMMA 17 DEL DDL. FINANZIARIA 2003

Occorre preliminarmente osservare che una migliore valutazione dei benefici per la finanza pubblica comportata dall'art.21, comma 17, potrà essere fatta dopo l'emanazione dei regolamenti che individuano gli enti ed organismi pubblici che svolgono ancora un'attività di rilievo nell'ambito della finanza pubblica, le eventuali trasformazioni in fondazioni, S.p.A., fusioni o accorpamenti con strutture analoghe o complementari. Dopo di ciò potranno emergere gli enti ed organismi pubblici destinati alla soppressione ai sensi della legge 1404/1956, le cui procedure richiederanno tempi tecnici per la definitiva realizzazione degli scopi assegnati dal legislatore primario e comporteranno oneri di liquidazione.

Tutto ciò premesso è ragionevole stimare in misura ridotta i benefici per l'anno 2003; cautelativamente, quindi, i vantaggi recati dalla novella e ipotizzando il coinvolgimento di circa 100 enti, possono essere valutati in 29,5 milioni di euro per l'anno 2003, in 79 milioni di euro per l'anno 2004, in 219 milioni di euro per l'anno 2005, in 249 milioni di euro per l'anno 2006 ed in 70 milioni di euro a regime a partire dal 2007, come da dettaglio esposto nella seguente tabella.

In MLN di €					
	2003	2004	2005	2006	2007
Trasformazioni, ecc. (circa 50 enti)	10	30	30	30	30 a regime
Soppressione (circa 50 enti):					
a) risparmio spesa	20	40	40	40	40 a regime
b) rivenienze da liquidazione	=	10	150	180	=
Oneri per Società liquidatrice	- 0,5	- 1	- 1	- 1	=
TOTALE	29,5	79	219	249	70 a regime

Articolo 22

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

L'articolo prevede, per quanto concerne il personale docente, misure di consolidamento del processo di razionalizzazione avviato in applicazione dell'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, attraverso le seguenti disposizioni:

comma 1- riconduzione a 18 ore settimanali di tutte le cattedre con orario inferiore a quello obbligatorio;

comma 4 – revisione della disciplina concernente il collocamento fuori ruolo del personale docente dichiarato inidoneo ai compiti di istituto, finalizzata alla riduzione dello stesso;

comma 6 – riduzione dei posti dei docenti di sostegno da attivare in deroga agli organici stabiliti, mediante la previsione di un tetto massimo del numero dei posti in deroga da definire con decreto interministeriale.

Le suddette misure, unitamente a quelle già inserite nel decreto-legge 25/09/2002, n. 212, (obbligo di riconversione professionale per i docenti soprannumerari ed interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001, che comporta la riduzione delle classi), appaiono idonee a garantire l'effettivo conseguimento delle economie previste dalla legge finanziaria 2002.

A tal riguardo si evidenzia che dall'applicazione dell'art. 22 della suddetta legge n. 448/2001, consegue una riduzione di personale docente, nel triennio 2003-2005, complessivamente pari a 33.847 unità.

Per quanto riguarda il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA), le disposizioni recate dai commi 2, 3, 5 comportano la riduzione di circa **5.700 unità** nell'anno 2003, **8.900 unità** nell'anno 2004 e **12.100 unità** a decorrere dall'anno 2005.

La norma di cui al comma 7 prevede che una quota parte delle suddette economie siano destinate, a decorrere dall'anno 2004, all'incremento delle risorse per il trattamento accessorio del personale ATA.

COMMA 2

La norma riduce le dotazioni organiche dei collaboratori scolastici, sulla base di parametri da determinare con apposito decreto, nella misura complessiva del 6 per cento nel triennio 2003-2005 (2% in ragione d'anno).

- Organico collaboratori scolastici anno scolastico 2002-2003 — **160.000**
- Onere unitario annuo (Stipendio, IIS, tredicesima mensilità, accessorio fisso e continuativo ed oneri riflessi) **19.300**

euro

ECONOMIE LORDE

In milioni di euro

Anno scolastico 2003/2004	Anno scolastico 2004/2005	Anno scolastico 2005/2006
61,8	123,6	185,4

ECONOMIE LORDE

In milioni di euro

Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
20,6	82,4	144,2	185,4

COMMA 3

La disposizione prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, la restituzione ai compiti di istituto del personale ATA (responsabili amministrativi ed assistenti amministrativi) utilizzato presso i distretti scolastici, che veniva sostituito da personale supplente fino al termine delle attività didattiche (**retribuito per 10 mesi**).

- **Unità di personale ATA** **700**
- (di cui circa 130 responsabili amministrativi e 570 assistenti amministrativi)
- **Onere unitario annuo responsabile amministrativo**
- (Stipendio, IIS, tredicesima mensilità, accessorio fisso e continuativo ed oneri riflessi) **26.000 euro**
- **Onere unitario annuo assistente amministrativo**
- (Stipendio, IIS, tredicesima mensilità, accessorio fisso e continuativo ed oneri riflessi) **21.500 euro**

ECONOMIE LORDE

In milioni di euro

Anno scolastico 2003/2004	Anno scolastico 2004/2005	Anno scolastico 2005/2006
13	13	13

ECONOMIE LORDE

In milioni di euro

Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005
5,2	13	13

COMMA 5

La disposizione è finalizzata a ridurre la consistenza del personale docente e non docente collocato fuori ruolo per inidoneità permanente ai compiti d'istituto ed utilizzato in altri compiti. La norma produce effetti immediati per il personale ATA (1.800 unità) che cessa dal collocamento fuori ruolo a decorrere dal 31.8.2003.

- **Unità di personale ATA** **1.800**
- (in prevalenza collaboratori scolastici)
- **Onere unitario annuo collaboratore scolastico**

(Stipendio, IIS, tredicesima mensilità, accessorio fisso e continuativo ed oneri riflessi) **19.300 euro**

ECONOMIE LORDE

In milioni di euro

Anno scolastico 2003/2004	Anno scolastico 2004/2005	Anno scolastico 2005/2006
34,7	34,7	34,7

ECONOMIE LORDE

In milioni di euro

Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005
11,6	34,7	34,7

COMMA 7

La norma destina parte delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2004, 58 milioni di euro per l'anno 2005 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, all'incremento delle risorse per il trattamento accessorio del personale ATA.

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE LORDE*In milioni di Euro*

Economie	2003	2004	2005	2006
Comma 2	20,6	82,4	144,2	185,4
Comma 3	5,2	13	13	13
Comma 5	11,6	34,7	34,7	34,7
Totale parziale	37,4	130,1	191,9	233,1
Comma 7 Risparmi destinati al personale ATA	-	(39)*	(58)*	(70)*
Economie nette Risparmi destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica	<u>37,4</u>	<u>91,1</u>	<u>133,9</u>	<u>163,1</u>

Nota:

* Gli importi in parentesi sono di segno negativo.

Articolo 23

(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)

L'economia derivante dalla norma, che impedisce il ripristino del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti economici accessori in relazione agli incrementi del costo della vita può essere stimata, in via prudenziale, per il settore statale in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004-2005 ed in 40 milioni di euro annui per il settore pubblico. Tale stima è stata effettuata applicando la variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sulle somme quantificate in occasione del precedente blocco (art.22 legge n.488/1999).

Gli effetti della misura proposta possono così valutarsi:

Fabbisogno ed indebitamento della P.A. (in milioni)

2003	2004	2005
110	110	110

Articolo 24

(Gestioni previdenziali)

L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Conseguentemente sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2002 dall'art. 37 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tenendo conto delle variazioni dei prezzi indicate dal quadro macroeconomico tendenziale contenuto nel Dpef 2003-2006, pari al 2,2% per il 2002 e all'1,7% nel 2003.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2003 un incremento pari a 426,75 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, e di 105,84 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 1.122,44 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed Enpals, pari rispettivamente a 2,20 e 50,99 milioni di euro.

Articolo 25

Comma 1

(Spesa assistenziale)

La presente disposizione è diretta a dare applicazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 194/2002, essenzialmente con riferimento ai trasferimenti dello Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (Gias) presso l'INPS¹ per le prestazioni di carattere assistenziale e alle altre gestioni previdenziali.

In particolare la citata disposizione stabilisce che con riferimento alla legislazione vigente i limiti di spesa sono individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.

Ai fini della applicazione della predetta norma sulle fattispecie di spese in argomento occorre preliminarmente far presente quanto segue.

Gli oneri in esame posti a carico dello Stato si riferiscono a disposizioni che determinano diritti soggettivi. Pertanto, interventi finalizzati a ridurre la dinamica non possono che discendere dalla modifica della norma sostanziale di riferimento.

Ai fini dell'applicazione, quindi, dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge n. 194/2002, la soluzione applicativa proposta mira pertanto, rispondendo alle esigenze di trasparenza dei documenti contabili, ad evidenziare le dinamiche della spesa in esame. Quindi si prevede che:

- Bilancio dello Stato a legislazione vigente: viene proiettato lo stanziamento complessivo previsto per l'esercizio 2002, rideterminato con la somma delle risorse trasferite all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi², rivalutandolo comunque sulla base del tasso di inflazione previsto³ tenendo conto della specificità degli istituti in esame;
- Bilancio dello Stato programmatico: sulla base della norma in esame dovrebbe tenere conto degli andamenti tendenziali effettivamente previsti per le diverse prestazioni sociali finanziate attraverso la Gias. Di conseguenza, ad esso si deve accompagnare una norma in legge finanziaria per la copertura dei maggiori oneri rilevati nel confronto con il bilancio a normativa vigente.

In concreto, quindi, con riferimento ai relativi interventi, gli oneri complessivi della Gias, al netto delle entrate proprie (costituite principalmente da contributi a carico dei datori di lavoro per il finanziamento degli oneri per il mantenimento del salario), hanno determinato trasferimenti dal bilancio dello Stato, che in riferimento al bilancio per l'esercizio 2002, approvato con legge 28 dicembre 2001, n. 449, risultano nel complesso pari a 60.612 mln di euro (inglobando l'assestamento all'interno dei capitoli del bilancio dello Stato pari a 948 mln di euro).

Dal bilancio dello Stato sono pertanto trasferite alla Gias somme che possono essere classificate, secondo quanto indicato nell'ambito del bilancio Gias di previsione per l'anno 2002 relativo alla 1^o nota di variazione e coerente con il bilancio di previsione dello Stato, nei seguenti termini:

- a) oneri pensionistici: 45.056 mln di euro;

¹ Ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 88/89 che ha istituito presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (Gias) è assunto a carico del bilancio dello Stato il finanziamento della predetta gestione.

² Negli ultimi anni si è rilevato che l'effettivo trasferimento all'INPS è stato costituito dagli stanziamenti iniziali di bilancio, integrati da regolazioni contabili. Infatti si è verificato che, in particolare per quanto riguarda gli oneri sostenuti per agevolazioni contributive per particolari categorie di lavoratori, i rendiconti degli ultimi anni hanno evidenziato con regolarità la presenza di un differenziale tra gli stanziamenti di bilancio in sede di previsione e gli oneri effettivamente sostenuti (che venivano di norma integrati in sede di assestamento); pertanto l'importo complessivo dei trasferimenti all'Inps viene rideterminato tenendo conto della predetta integrazione in sede di assestamento.

³ Previsto pari per l'anno 2002: 2,4%; per l'anno 2003: 1,7%; per l'anno 2004: 1,3% e per l'anno 2005: 1,2%.

- b) oneri per il mantenimento del salario, al netto delle entrate costituite da contributi a carico dei datori di lavoro: 1.298 mln di euro;
- c) oneri per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni: 9.850 mln di euro,
- d) oneri per interventi a sostegno della famiglia e per prestazioni economiche derivanti da riduzione di oneri previdenziali: 3.275 mln di euro;
- e) oneri per interventi diversi: 1.133 mln di euro.

Tenuto conto che gli interventi considerati presentano dinamiche specifiche della spesa si è proceduto nell'analisi all'interno dei raggruppamenti precedentemente indicati.

Nel dettaglio:

- a) **oneri pensionistici.** In proposito occorre far presente che non tutti gli interventi di spesa rilevano ai fini in esame.

Infatti sono stati esclusi:

- per 13.030 mln di euro, la quota parte di ciascuna mensilità erogata, ai sensi dell'art.37, c.3, lett. c) della legge 88/89: trattasi di importo la cui rivalutazione è puntualmente fissata per legge e che trova annualmente applicazione nell'ambito della legge finanziaria (cfr. articolo 24);
- per 10.935 mln di euro le quote riferite alle pensioni di invalidità antecedenti la legge 222/84, alle pensioni dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni antecedenti il 1989, le pensioni di annata (legge 59/91), le pensioni degli ex combattenti, quote parte di oneri per integrazione al minimo, in quanto riferite ad un numero di beneficiari determinato e destinato progressivamente ad esaurirsi, e quindi con una dinamica della spesa che mostra una tendenza alla decrescita nel corso del tempo;
- per 664 mln di euro gli oneri per prepensionamenti, in quanto le relative disposizioni non determinano, nel periodo di previsione, l'incremento del numero complessivo dei beneficiari. Tale importo è al netto di 126 mln di euro (previsione 1° nota variazione del bilancio Gias 2002) relativi ai pensionamenti dei lavoratori esposti all'amianto (trattati al comma 3 dell'articolo 25);
- per 3.227 mln di euro i complessivi oneri relativi alle maggiorazioni dei trattamenti minimi di pensioni ivi inclusi gli oneri previsti (2.118 mln di euro) per l'incremento a 516,46 euro mensili delle pensioni previdenziali e assistenziali di soggetti in condizioni disagiate. A proposito di quest'ultimo incremento, relativamente all'accertamento degli effettivi oneri previsti per l'anno 2003, cfr. il comma 2 dell'articolo 25.
- per 3.305 mln di euro il contributo dello Stato a copertura del disavanzo del Fondo ferrovie. Ciò in quanto tale importo, essendo influenzato dalla dinamica delle entrate del Fondo medesimo, non rientra nella tipologia di oneri in esame;
- per 1.824 mln di euro relativi ad oneri per diversi interventi, tra i quali: per onere per maggiore perequazione delle rate di pensione fino a un milione, per maggiore onere per rivalutazione ai sensi dell'articolo 69 della legge n. 388/2000, maggiori oneri per interventi in materia di cumulo tra pensione e reddito di lavoro e pensione e rendita infortunistica, oneri per contribuzioni figurative per pensionamenti anticipati ed altri minori interventi per i quali si è complessivamente valutato che il procedimento adottato in tale sede non dia luogo ad oneri aggiuntivi ovvero consenta di confermare di fatto gli adeguamenti già inglobati considerando le rispettive relazioni tecniche.

Sono stati invece considerati:

- per 2.526 mln di euro gli oneri per **pensioni e assegni sociali** al netto del predetto incremento a 516,46 euro mensili. Pertanto applicando il procedimento già descritto ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo del decreto legge n. 194/2002 si è ottenuto:

tassi di variazione per il bilancio dello Stato a legislazione vigente:

2003	2004	2005
2,4%	1,7%	1,3%

tassi di variazione per il bilancio dello Stato programmatico:

2003	2004	2005
3,1%	2,7%	2,4%

Nella simulazione relativa al bilancio dello Stato a legislazione vigente si è ipotizzato l'adeguamento dei soli trattamenti in essere all'indicizzazione (inflazione dell'anno precedente); nella simulazione relativa al bilancio dello Stato programmatico si è considerato lo sviluppo della spesa inclusivo della previsione dell'incremento del numero dei beneficiari per effetto dell'evoluzione della platea dei soggetti interessati. Pertanto si perviene alla determinazione dei seguenti maggiori oneri nell'ambito del bilancio programmatico:

(in mln di euro)

2003	2004	2005
18	44	74

- per 9.420 mln di euro gli oneri per **prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti**, al netto del predetto incremento a 516,46 euro mensili. Pertanto applicando il procedimento già descritto ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo del decreto legge n. 194/2002 si è ottenuto:

tassi di variazione per il bilancio dello Stato a legislazione vigente:

2003	2004	2005
1,3%	1,1%	1,0%

tassi di variazione per il bilancio dello Stato programmatico:

2003	2004	2005
1,8%	1,6%	2,1%

Nella simulazione relativa al bilancio dello Stato a legislazione vigente si è ipotizzato l'adeguamento dei soli trattamenti in essere all'indicizzazione prevista distintamente per le pensioni e per le indennità (in particolare per l'indennità di accompagnamento); nella simulazione relativa al bilancio dello Stato programmatico si è considerato lo sviluppo della spesa inclusivo della previsione dell'incremento del numero dei beneficiari per effetto dell'evoluzione della platea dei soggetti interessati.

Pertanto si perviene alla determinazione dei seguenti maggiori oneri nell'ambito del bilancio programmatico:

(in mln di euro)

2003	2004	2005
41	85	190

- b) **oneri per il mantenimento del salario**, al netto delle entrate costituite da contributi a carico dei datori di lavoro: 1.298 mln di euro.

Pertanto applicando il procedimento già descritto ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo del decreto legge n. 194/2002 si è ottenuto:

tassi di variazione per il bilancio dello Stato a legislazione vigente:

2003	2004	2005
1,7%	1,3%	1,2%

tassi di variazione per il bilancio dello Stato programmatico:

2003	2004	2005
3,9%	3,6%	3,2%

Nella simulazione relativa al bilancio dello Stato a legislazione vigente, trattandosi di importo composito di trattamenti ed oneri relativi alla contribuzione figurativa, nettizzati dalle entrate contributive a carico dei datori di lavoro, si è adottata la proiezione sulla base del tasso di inflazione; nella simulazione relativa al bilancio dello Stato programmatico si è considerato lo sviluppo della spesa inclusivo delle differenti dinamiche sia per quanto concerne i trattamenti (variazioni dei beneficiari e andamenti delle prestazioni individuali) che per gli oneri di contribuzione figurativa (variazioni dei beneficiari e incrementi medi delle retribuzioni prese a base per il calcolo della medesima contribuzione figurativa).

Pertanto si perviene alla determinazione dei seguenti maggiori oneri nell'ambito del bilancio programmatico:

(in mln di euro)		
2003	2004	2005
29	60	87

- c) **oneri per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni, nonché per interventi diversi.** Nell'ambito del bilancio dello Stato vi sono trasferimenti alla Gias per il finanziamento di sgravi contributivi ed agevolazioni contributive nonché per interventi diversi concernenti per lo più trasferimenti alle gestioni per mancati gettiti contributivi.

Del complessivo ammontare pari, sempre con riferimento al bilancio di previsione 2002, a 9.850 mln di euro per gli sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni più 1.133 per interventi diversi, non sono stati considerati gli oneri relativi ad interventi derivanti da leggi specifiche di durata temporanea o soggette ad eventuali proroghe (ad esempio: sgravio triennale nuovi assunti nel sud) con relativo rifinanziamento nonché trasferimenti a copertura di disavanzi di talune gestioni (Dazieri) e altri interventi per i quali si è complessivamente valutato che il procedimento adottato in tale sede non dia luogo ad oneri aggiuntivi ovvero si possano confermare di fatto gli adeguamenti già inglobati considerando le rispettive relazioni tecniche.

Viceversa sono stati considerati per un ammontare pari a 8.534 mln di euro gli oneri relativi ad interventi a carattere strutturale nell'ambito della legislazione vigente (quali: apprendistato, contratti di formazione lavoro, assunzioni da liste di mobilità, di lavoratori ex-cigs, di disoccupati di lunga durata, sgravi di oneri contributivi relativi alle prestazioni temporanee, sottocontribuzioni diverse). Si è inoltre tenuto conto della circostanza che dei predetti 8.534 mln di euro una quota pari a 946 mln di euro è relativa a sottocontribuzioni riferibili ai lavoratori dipendenti agricoli per i quali è in atto un progressivo processo di incremento dell'aliquota pensionistica con conseguente riflesso sulla dinamica di tale specifica sottocontribuzione.

Pertanto applicando il procedimento già descritto ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo del decreto legge n. 194/2002 si è ottenuto:

tassi di variazione per il bilancio dello Stato a legislazione vigente:

2003	2004	2005
1,7%	1,3%	1,2%

tassi di variazione per il bilancio dello Stato programmatico:

2003	2004	2005
4,8%	5,1%	5,0%

Nella simulazione relativa al bilancio dello Stato a legislazione vigente si è adottata la proiezione sulla base del tasso di inflazione; nella simulazione relativa al bilancio dello Stato programmatico si è considerato lo sviluppo della spesa sulla base degli andamenti dell'occupazione e delle retribuzioni per dipendente del settore privato.

Pertanto si perviene alla determinazione dei seguenti maggiori oneri nell'ambito del bilancio programmatico:

(in mln di euro)		
2003	2004	2005
237	546	872

d) oneri per interventi a sostegno della famiglia e per prestazioni economiche derivanti da riduzione di oneri previdenziali: Del complessivo ammontare pari a 3.275 mln di euro:

- non sono considerati gli oneri relativi alla quota parte dell'assegno per il nucleo familiare (articolo 3, comma 3, legge 550/95) in quanto stabilito in quota fissa per un importo pari a 1.669 mln di euro, nonché gli oneri derivanti da alcuni recenti interventi legislativi, per i quali non essendosi di fatto ancora sviluppati gli oneri di regime si mantengono prudenzialmente quelli valutati nelle rispettive relazioni tecniche (si fa riferimento agli interventi della legge n. 53/2000, nonché dell'articolo 49, comma 8 della legge n. 488/99; dell'articolo 80, comma 2 della legge n. 388/2000);
- sono invece considerati gli oneri relativi a quota parte dell'indennità di maternità di cui all'articolo 49, comma 1, della legge n. 488/99 e degli assegni di maternità e di famiglia per i nuclei con almeno tre figli minori (articoli 65 e 66 della legge 448/98 e successive modificazioni) per un complessivo ammontare di 905 mln di euro.

Pertanto applicando il procedimento già descritto ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo del decreto legge n. 194/2002 si è ottenuto:

tassi di variazione per il bilancio dello Stato a legislazione vigente:

2003	2004	2005
2,1%	1,5%	1,3%

tassi di variazione per il bilancio dello Stato programmatico:

2003	2004	2005
5,2%	5,1%	4,8%

Nella simulazione relativa al bilancio dello Stato a legislazione vigente si è tenuto anche conto dell'indicizzazione all'inflazione dell'anno precedente per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448/98; nella simulazione relativa al bilancio dello Stato programmatico si è considerato lo sviluppo della spesa sulla base degli andamenti previsti dei beneficiari e dei trattamenti medi.

Pertanto si perviene alla determinazione dei seguenti maggiori oneri nell'ambito del bilancio programmatico:

(in mln di euro)

2003	2004	2005
28	63	100

In via di sintesi i maggiori oneri complessivi a cui dare copertura in sede di legge finanziaria risultano i seguenti:

(in mln di euro)

2003	2004	2005
353	799	1.323

Comma 2

(Accertamento degli effettivi oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, legge finanziaria 2002)

A seguito dell'attività di accertamento relativa all'applicazione dell'articolo 38, commi da 1 a 6, della legge n. 448/2001, si prospettano per l'anno 2003, rispetto alle previsioni (onere annuo pari a 2.169 mln di euro), economie per 516 mln di euro.

In particolare il numero complessivo degli effettivi beneficiari degli incrementi disposti dal predetto art. 38 (commi da 1 a 5), risulta essere pari a circa 1.767.000 a fronte dei 2.139.000 previsti, il cui dettaglio è evidenziato nell'allegata tabella.

Nella valutazione dell'effetto complessivo si è tenuto conto della maggiore spesa derivante dalle modifiche nell'accertamento dei requisiti reddituali (evidenziata alla lettera C) della allegata tabella).

Le predette economie di 516 mln di euro annui concorrono al finanziamento degli oneri derivanti dai pensionamenti dei lavoratori esposti all'amianto, nonché al rifinanziamento del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.

Effetto complessivo degli aumenti previsti dall'articolo 38 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002)

	Numero pensioni interessate	Aumento medio mensile (in euro)	Onere annuo (in mln di euro)
A) - LAVORAZIONI EFFETTUATE			
1) Aumenti concessi in via definitiva	1.352.000	48	852
2) Residenti all'estero	160.000	102	212
B) - ALTRE SITUAZIONI DA ESAMINARE			
3) Ulteriori domande pervenute	243.750		
	di cui		
	aumenti da concedere (a)	145.000	45
4) Residenti all'estero rinviati alle Sedi			
	Numero pratiche	33.000	
	di cui		
	aumenti da concedere (a)	20.000	102
5) Altri casi (*)	90.000	143	167
C) - Abolizione rilevanza reddito della casa di abitazione (art. 38, c. 6.) ed interazione con la spesa per il complesso degli istituti delle maggiorazioni sociali preesistenti , anche in relazione alla semplificazione delle procedure con il ricorso all'autocertificazione, per effetto dell'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 448/2001			
			310
EFFETTO COMPLESSIVO			1.653

(a) Valutati sulla base dei risultati rilevati sulle domande già elaborate.

(*) Comprende tra l'altro domande relative ad invalidi giacenti presso gli Enti locali, per assegni sociali con età tra 66-69 anni e beneficiari del "bonus contributivo" e per ulteriori domande non direttamente individuabili in via automatica.

Comma 3
(Lavoratori dell'amianto)

La norma intende adeguare, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente il pensionamento anticipato dei lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto.

L'articolo 13 della legge 257/92 prevedeva, al comma 12, una copertura finanziaria pari complessivamente a 3,1 milioni di euro per il 1992, 31 milioni di euro per il 1993 e 22,7 milioni di euro per l'anno 1994. I rendiconti dell'INPS evidenziano una crescita costante ma regolare degli oneri fino all'anno 1999; in tale anno la spesa per i pensionamenti anticipati dei lavoratori dell'amianto è stata pari a 95 milioni di euro.

Nel corso dell'anno 2000 ed in modo ancora più evidente del 2001, in seguito all'emanazione, da parte del Ministero del lavoro, di una serie di Atti di indirizzo interpretativi che hanno individuato le imprese interessate alla lavorazione e all'utilizzo dell'amianto, si è determinata una forte espansione della spesa per pensionamenti anticipati.

In particolare, la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2002 dell'Inps indicava una spesa, riferita all'art. 13 della legge 257/92, pari a 126 milioni di euro.

Successivamente, anche in seguito ai ricorsi opposti da alcune aziende al fine di ottenere l'annullamento dei predetti Atti di indirizzo, l'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente disposizioni in materia ambientale, ha introdotto una disposizione che ha regolarizzato gli Atti di indirizzo, prevedendo che le certificazioni già rilasciate, o che saranno rilasciate in futuro dall'INAIL, che attestino l'esposizione all'amianto, siano valide per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dal citato art. 13 della legge 257/92. La norma non prevede copertura finanziaria, in quanto, al comma 9 dell'art. 18 della legge 179/2002, viene precisato che da essa non devono derivare maggiori oneri. Tuttavia la disposizione, producendo l'effetto di estendere sensibilmente il numero dei beneficiari determina una ulteriore crescita degli oneri per la finanza pubblica.

Rispetto alla previsione per l'anno 2002, risulta dai dati amministrativi in possesso dell'INPS che, rispetto alle 16.000 pensioni esistenti a fine 2001, sono state liquidate nei primi nove mesi dell'anno in corso 10.000 nuove pensioni, e sono giacenti presso gli uffici 15.000 domande, di cui 5.000 riferite al Fondo ferrovie. Prescindendo da queste ultime (ritenendosi che l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 22 aprile 2002 richieda un separato intervento normativo), e ritenendo che ad esse debba aggiungersi un ulteriore contingente, pari a 15.000 soggetti, si stima, per il 2003, un numero totale di beneficiari pari a 51.000.

Considerando un importo medio annuo della prestazione pari a circa 15.000 euro, ne deriva un onere complessivo di 766 milioni di euro. Conseguentemente l'onere aggiuntivo, rispetto alla previsione 2002, è pari a 640 milioni di euro per l'anno 2003. Per gli anni 2004 e 2005 si considera l'incremento dovuto alla rivalutazione legata alla dinamica dei prezzi.

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI

(importi in milioni di euro)

2003	2004	2005
640	650	658

Articolo 26
(Confluenza dell'INPDAl nell'INPS)

A) Art. 26, commi 1 e 2

Con riferimento ai dati del 2001 gli iscritti all'INPDAl sono circa 81.958, a fronte di 87.188 pensionati. Le entrate previdenziali, comprensive dei trasferimenti di contributi da altri enti ai sensi dell'art. 5 della legge 44/1973, ammontano a 2.914 milioni di euro, mentre le uscite (dovute per il 97% alla spesa per pensioni) sono pari a 3.585 milioni di euro. La situazione complessiva della gestione finanziaria 2002 prevede, a fine anno, un disavanzo di 855 milioni di euro, destinato peraltro a crescere sino a 1.233 milioni di euro nel 2003.

A fronte di tale situazione, si prevede di intervenire attraverso la confluenza dell'Inpdai nell'Inps, e la iscrizione degli assicurati all'Inpdai nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata. Si prevede che le regole del sistema pensionistico Inpdai vengano uniformate a quelle del Fpld con il criterio del pro-rata, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Va ricordato che il regime pensionistico dell'Inpdai è stato recentemente armonizzato, secondo quanto previsto dalla legge 335/95, con il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181. L'armonizzazione ha riguardato diversi aspetti, tra cui l'innalzamento dell'aliquota contributiva (dal 25,25% al 32,7%) e la modifica, secondo il criterio del pro-rata, dei coefficienti di rendimento applicati nel sistema retributivo (dal 2,66% annuo —che garantiva un tasso di sostituzione dell'80% con soli 30 anni di contributi— all'attuale 2% annuo). Tuttavia permangono alcuni elementi di differenza rispetto al sistema generale, che con la presente norma vengono rimossi.

In particolare:

1) eliminazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Attualmente, oltre il massimale (pari nel 2002 a 143.105 euro annui), non c'è alcun prelievo contributivo (né, ovviamente, alcuna erogazione di prestazioni). Nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti invece non esiste, nel sistema retributivo, alcun limite di retribuzione oltre il quale non sia prevista contribuzione.

Con la presente norma il massimale viene eliminato, e conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le retribuzioni vengono integralmente sottoposte a contribuzione (con esclusione, ovviamente, dei casi in cui si applica il massimale previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 335/95).

Nel calcolo della retribuzione pensionabile la quota eccedente il massimale viene considerata in riferimento alle sole anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Di conseguenza l'eliminazione del massimale determina maggiori entrate contributive, nonché una maggiore spesa pensionistica.

Le proiezioni sono state effettuate considerando, sulla base della distribuzione degli assicurati all'Inpdai riferita all'anno 1999, che in ogni anno siano presenti circa 7000 lavoratori con retribuzione superiore al minimo (con un importo medio, nell'anno 2003, di circa 260.000 euro annui).

Per quanto riguarda la spesa pensionistica, ipotizzando che i lavoratori con retribuzioni elevate abbiano una anzianità contributiva superiore alla media, si è prudenzialmente stimato un numero di nuove pensioni liquidate, in riferimento a tali soggetti, tra le 700 e le 800 unità annue (su un totale di pensioni dirette nuove liquidate pari nel 2001 a 4.200).

Effetti finanziari (al lordo della componente fiscale)

	(importi in milioni di euro)									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Maggiori entrate contributive	191,3	193,3	195,5	198,9	201,3	203,7	206,1	208,6	211,1	213,6
Maggiore spesa pensionistica	-0,2	-0,8	-2,4	-5,1	-9,3	-15,5	-23,8	-34,8	-48,6	-65,6
Effetto complessivo	191,1	192,5	193,1	193,8	192,0	188,2	182,3	173,8	162,5	148,0

2. Uniformazione delle aliquote di rendimento a quelle vigenti nel Fpld

Attualmente le aliquote di rendimento, per le quote di pensione maturate dopo il 1° gennaio 1997, sono stabilite secondo la tabella A allegata al d.lgs. 181/97. Il predetto decreto prevede che tali aliquote siano riallineate a quelle vigenti nell'AGO in modo molto graduale, attraverso la mancata rivalutazione delle fasce previste, fino al loro aggancio a quelle del regime generale.

Con l'uniformazione alla normativa vigente nel Fpld si determina quindi l'accelerazione di tale meccanismo di adeguamento.

Le proiezioni sono state effettuate ipotizzando un numero di 4.200 pensioni dirette per anno.

Effetti finanziari (al lordo della componente fiscale)

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(importi in milioni di euro)										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Modifica aliq. rendim.	0,6	1,8	3,6	6,1	9,3	13,0	17,4	22,4	28,0	34,3

Commi 1-2 - Riepilogo effetti finanziari (al lordo della componente fiscale)

(importi in milioni di euro)										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Eliminazione massimale	191,5	192,5	193,2	193,8	192,0	188,2	182,3	173,9	162,5	148,0
Aliquote di rendimento	0,6	1,8	3,6	6,1	9,3	13	17,4	22,4	28	34,3
Totale	192,1	194,3	196,8	199,9	201,3	201,2	199,7	196,3	190,5	182,3

B) Art. 26, comma 6

L'articolo 3, comma 12 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni in merito all'alienazione, permuta e amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato ha esteso all'INPDAl la facoltà, già concessa ad INPS ed INPDAP dall'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha autorizzato trasferimenti pubblici agli enti previdenziali a carico del bilancio dello Stato.

Sulla base dei dati forniti dall'INPDAl, sono state ricostruite le previsioni delle esigenze per l'anno 2003, derivanti dal saldo tra entrate e spese complessive, che evidenziano i seguenti risultati:

Cassa al 1° gennaio 2003: 239 milioni di euro
 Entrate complessive: 3.175 milioni di euro
 (di cui: Entrate contributive 2.581 milioni di euro)
 Spese complessive: 4.627 milioni di euro
 (di cui: Spesa per pensioni al lordo IRPEF 4.249 milioni di euro)

Pertanto le esigenze finanziarie dell'INPDAl sono pari a 1.233 milioni di euro per il 2003.

Per il 2004 e 2005 il predetto importo è stato incrementato tenendo conto della dinamica dei prezzi.

La somma algebrica degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni derivanti dall'articolo è così modulata:

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI

(importi in milioni di euro)

2003	2004	2005
1.041	1.055	1.067

Articolo 27

(Abolizione del divieto di cumulo tra le pensioni di anzianità e i redditi da lavoro)

La disposizione è diretta a prevedere la totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età possedute all'atto del pensionamento. Tale piena cumulabilità viene infatti consentita a condizione che all'atto del pensionamento il soggetto abbia maturato i 58 anni di età anagrafica e 37 anni di contributi. Tale regime di cumulabilità viene applicato anche ai soggetti già pensionati in possesso del predetto requisito anagrafico e contributivo.

Al fine di valutare gli effetti di tale disposizione è necessario, preliminarmente, precisare quanto segue.

Attualmente la piena cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro è consentita per le sole pensioni di vecchiaia o quelle liquidate con 40 anni di contributi, nel mentre per le pensioni di anzianità con anzianità inferiore a 40 anni è consentito, con trattenute sull'importo pensionistico, il solo cumulo con il lavoro autonomo.

Un intervento normativo volto a eliminare l'incumulabilità tra pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente, comporterebbe un aggravio sulla finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica. Vale infatti rilevare che, con riferimento all'insieme di lavoratori dipendenti privati che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità, circa il 40% prosegue ulteriormente l'attività lavorativa per l'incompatibilità con l'occupazione alle dipendenze; al contrario, nell'ipotesi di soppressione della medesima incompatibilità, vi sarebbe la convenienza ad anticipare la riscossione della rata pensionistica da parte dei medesimi soggetti che, in presenza degli attuali divieti di cumulo, avrebbero proseguito la piena attività lavorativa dipendente posticipando l'accesso al pensionamento. Si registrerebbe, quindi, un fenomeno di "selezione avversa", finanziariamente a carico del sistema previdenziale pubblico (100.000 soggetti (stima dei soggetti che in un dato anno stanno posticipando) x 16.000 euro = 1.600 mln di euro circa, al lordo degli effetti fiscali¹). A ciò andrebbe aggiunto l'onere derivante dal venir meno delle trattenute che attualmente sono previste nel caso di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo.

Tuttavia, tenuto conto che una quota significativa dei soggetti (lavoratori dipendenti) che posticipano esercita tale comportamento per un solo anno e che le percentuali di tali soggetti decrescono con l'aumentare degli anni di posticipo rispetto ai requisiti minimi, il predetto onere può ridursi individuando dei "requisiti superiori" a quelli minimi al di sopra dei quali sia possibile cumulare pensione e reddito da lavoro dipendente. Ciò sia perché è minore la quota di soggetti che in un dato anno sta posticipando rispetto a tali "requisiti superiori" sia perché i medesimi "requisiti superiori" potrebbero rappresentare un "traguardo" per una quota di coloro che accedono al pensionamento con requisiti inferiori e pertanto risulterebbero incentivati al posticipo del pensionamento.

In tale ottica la disposizione in esame prevede la piena cumulabilità solo se, all'atto del pensionamento, il soggetto è in possesso di requisiti di età e anzianità superiori a quelli minimi (58 anni di età e 37 anni di contributi). Dalla disposizione potrebbero derivare effetti positivi per la finanza pubblica, che sulla base delle seguenti ipotesi:

- soggetti che posticipano: circa 15.000;
- periodo medio di posticipo: circa 1,3 anni;
- pensione media: 16.600 euro circa

¹ Trattasi di valutazione di massima, che non tiene conto della circostanza che una quota, seppur minima, di tali soggetti potrebbe trovare difficoltà alla rioccupazione.

possono essere quantificati nei seguenti termini:

effetti finanziari (*)

	(in mln di euro)		
	2003	2004	2005
Minore spesa pensionistica per i soggetti incentivati al posticipo	141	323	323
Maggiore spesa pensionistica per coloro che anticipano cumulando pensione e reddito da lavoro e minori trattenute per i soggetti già pensionati, tenuto conto degli effetti fiscali con un'aliquota media marginale del 32% circa	-156	-271	-271
Effetto complessivo	-15	52	52

(*) Nella valutazione (e ciò spiega la negatività del primo anno) si è tenuto conto delle perdite in termini di minori trattenute per divieto di cumulo (stimate in circa 40 mln di euro annui, tenuto conto delle maggiori entrate fiscali) rispetto all'ordinamento vigente e l'effetto di anticipo del pensionamento per coloro che attualmente manifestano la propensione al posticipo per poi accedere al pensionamento con anzianità contributive distribuite tra i 38-39 anni (tali ultimi soggetti stimati prudenzialmente in circa 18.000 complessivamente per un anticipo medio di circa 1 anno). Il requisito contributivo e di età all'atto del pensionamento per poter usufruire della piena cumulabilità è considerato applicato anche ai soggetti già pensionati.

Articolo 28

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

Il presente articolo è diretto a consentire al Ministro del lavoro di ripartire in modo flessibile le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assicurando comunque prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi a carico del Fondo medesimo che costituiscono diritti soggettivi, quali ad esempio l'assegno di maternità e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui rispettivamente agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le agevolazioni a favore dei genitori di persone con *handicap* grave di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Le disposizioni di cui al presente articolo consentono una più razionale ed efficiente gestione delle risorse presenti nel Fondo nazionale per le politiche sociali e di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali da erogare sul territorio nazionale in modo congruo rispetto a tali risorse.

Articolo 29

(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)

La disposizione, al comma 1, è diretta ad introdurre criteri di rigorosa verifica dei requisiti reddituali ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS ai titolari residenti all'estero. Poiché il numero delle prestazioni erogate ai cittadini italiani all'estero è consistente e la verifica basata sull'autocertificazione appare di difficile riscontro, si prevede di richiedere una certificazione probatoria rilasciata dalle autorità del paese di residenza.

Dalla disposizione non possono che derivare effetti positivi per la finanza pubblica, che però non sono al momento puntualmente quantificabili.

Il comma 2 prevede che le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico Fondo presso l'INPS, per essere successivamente utilizzate per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 137/2001, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

Articolo 30 (Razionalizzazione spesa sanitaria)

Comma 1: Cure termali

Attualmente l'assistenza termale è erogata con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di specifiche patologie, a qualsiasi categoria di cittadini dietro corresponsione, da parte dei non esenti, di un ticket fino ad un massimo di 36,15 euro.

Considerato che per l'anno 2000 il gettito del ticket è stato pari a circa 16 milioni di euro, l'elevazione del ticket da 36,15 euro a 70 euro comporta un risparmio di spesa per il Servizio sanitario nazionale pari a circa 31 milioni di euro su base annua. Ciò nel presupposto che l'incremento non sia tale da modificare i comportamenti dei soggetti interessati.

Comma 2: Estensione adempimenti regionali

La norma è diretta ad includere tra gli adempimenti delle regioni, di cui all'Accordo dell'8 agosto 2001, ai fini dell'accesso all'integrazione del finanziamento parte dello Stato del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003-2005, anche quelli previsti dal presente comma:

- a) Attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 16 novembre 2001, n. 347 (punto 9a.dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001);
- b) Adozione dei criteri concernenti il principio di appropriatezza nell'utilizzazione delle risorse, in attuazione di quanto previsto dal punto 4.3.dell'Accordo Conferenza Stato - Regioni di individuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza del 22 novembre 2001;
- c) Maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali in materia di accertamenti diagnostici;
- d) Adozione di provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.

Gli effetti finanziari derivanti dall'inclusione dei suddetti adempimenti non sono puntualmente valutabili, tenuto conto che gli stessi sono condizionati dai concreti comportamenti da parte delle Regioni. In ogni caso, gli stessi si configurano come strumenti diretti a potenziare gli interventi di contenimento della spesa sanitaria, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di spesa programmati in sede di Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001.

Comma 3: Ripristino ticket assistenza specialistica

Con il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è stata prevista la riduzione del ticket per l'assistenza specialistica e diagnostica per l'anno 2002 da euro 36,15 ad euro 11,88 e la successiva abolizione del ticket medesimo a decorrere dall'anno 2003. Successivamente, con l'articolo 2, comma 6 della legge 16 novembre 2001, n. 405, i suddetti termini sono stati differiti rispettivamente al 2003 ed al 2004.

Le relazioni tecniche di riferimento, da ultimo quella predisposta per l'articolo 2, comma 6 della citata legge 16 novembre 2001, n.405 che ha adeguato la modulazione temporale, danno indicazioni dei seguenti oneri, già scontati nei tendenziali:

(valori in milioni di euro)

	2003	2004	2005
Oneri finanziari a legislazione vigente	1.084,56	2.169,12	2.169,12

L'abolizione del predetto comma 3, come modificato dal suddetto articolo 2, comma 6 comporta, quindi, il ripristino del ticket sulle visite specialistiche e sulla diagnostica con il conseguente venir meno dei suddetti oneri, nei predetti valori inglobati nei tendenziali.

Comma 4: Aumento dello sconto a carico delle farmacie

La norma è diretta ad aumentare le quote di sconto a carico delle farmacie, per i farmaci con prezzo superiore ai 25 euro, secondo le seguenti percentuali: da 6% a 9% (aumento del 50%) per i farmaci con prezzo compreso tra 25 e 50 euro; da, 9% a 12% (aumento del 33%) per i farmaci con prezzo compreso tra 50 e 100 euro; da 12% a 16% (aumento del 33%) per i farmaci con prezzo superiore a 100 euro. La stima dell'aumento medio ponderato è del 40,3%, con riferimento alla distribuzione della spesa dei farmaci per classi di prezzo nel primo trimestre 2002 (cfr. allegata tabella A).

Nel seguente prospetto si riportano gli elementi utilizzati per il calcolo del risparmio conseguente alla variazione normativa in oggetto.

1	Stima dello sconto per il 2002 (pari allo sconto 2001 aumentato del 15%, incremento ipotizzato per l'intero anno sulla base del valore registrato nel primo semestre 2002)	604 mln di euro
2	Percentuale di sconto per i farmaci con prezzo superiore a 25 euro, sulla base della distribuzione dell'allegata tabella	57,79 %
3 = 1 x 2	Valore dello sconto su base annua per i farmaci con prezzo superiore a 25 euro a normativa vigente	349 mln di euro
4	Aumento medio ponderato dell'aliquota di sconto per i farmaci con prezzo > di 25 euro	40,35 %
5 = 3 x 4	Stima del risparmio per i farmaci con prezzo > di 25 euro a normativa variata	141 mln di euro

Comma 5: Carta dei servizi del cittadino

La norma dispone che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce con propri decreti di natura non regolamentare, le modalità per la trasformazione, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi.

Dalla disposizione, diretta sia a potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere che ad accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario, derivano sicuri effetti di risparmio per la finanza pubblica al momento non puntualmente quantificabili.

Comma 6: Spese congressuali

La norma ripropone anche per l'anno 2003 un limite alle imprese farmaceutiche per l'organizzazione di convegni e congressi, in linea di continuità con quanto già stabilito con l'articolo 3 del decreto-legge n. 63/2002, convertito, con modificazioni, con la legge n. 112/2002.

Si intende quindi "raffreddare" il trasferimento dei costi delle imprese sui prezzi medicinali e di conseguenza assicurare un contenimento della spesa farmaceutica con effetti positivi per la finanza pubblica al momento non puntualmente quantificabili.

Comma 7: Riduzione del prezzo dei farmaci e prontuario farmaceutico

Il combinato disposto di quanto previsto dalla norma in esame e dal nuovo Prontuario farmaceutico comporta per la finanza pubblica 700 milioni di euro di risparmio nel settore.

Infatti:

A) Decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2002

Con tale decreto il Ministro ha disposto, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 del decreto legge 138/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge 178/2002, la revisione del prontuario farmaceutico. Dal predetto decreto conseguono economie sul versante della spesa farmaceutica, valutabili in circa 700 milioni di euro, come di seguito illustrato.

Nella relazione tecnica al predetto decreto in via conclusiva si certifica un risparmio di circa 810 milioni di euro dovuti a:

- prezzo di riferimento (cut off)	400 milioni di euro
- restrizione delle note	140 milioni di euro
- riclassificazione in fascia C	270 milioni di euro

I predetti effetti, però, sono in parte assorbiti dalle misure di delisting già introdotte nel corso del 2002 dalle regioni, nell'ambito degli adempimenti ai fini dell'accesso all'integrazione del finanziamento della spesa sanitaria, ai sensi del punto 19 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 e dell'articolo 40 della legge finanziaria per l'anno 2002. Infatti le misure di delisting adottate dalle regioni sono state valutate allo specifico tavolo tecnico per la verifica dei predetti adempimenti in circa 110 milioni di euro. Pertanto le economie complessive derivanti dal decreto sono da rideterminarsi in circa 700 milioni di euro.

B) Effetti derivanti dal comma 7

Tenuto conto che, come emerge dalle relazioni tecniche allegate al predetto decreto, i risparmi sono stati calcolati sulla base dei consumi 2001 e dei prezzi vigenti nel 2002, che scontano gli effetti della norma di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legge 63/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge 112/2002 (la quale prevede la riduzione del 5% dei prezzi medesimi), è necessario, per confermare il livello dei risparmi indicati, riproporre la predetta norma anche a decorrere dal 2003.

Le misure sopra descritte comportano, quindi, i seguenti risparmi di spesa, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica:

(valori in milioni di euro)

	2003	2004	2005
Articolo 30, comma 1	31,00	31,00	31,00
Articolo 30, comma 3	1.084,56	2.169,12	2.169,12
Articolo 30, comma 4	141,00	141,00	141,00
Articolo 30, comma 7	700,00	700,00	700,00
TOTALE	1956,56	3.041,12	3.041,12

Allegato

Tabella A: Consumi di farmaci per fasce di prezzo (SSN)

	Spesa I trimestre 2002 (€)							
	0-3 €	3-5 €	5-10 €	10-15 €	15-25 €	25-50 €	50-100 €	>100 €
Piemonte	4.550.661	6.777.850	19.535.195	49.333.476	65.778.284	50.283.735	13.684.181	22.745.973
Valle d'Aosta	118.794	163.639	481.623	1.314.654	1.593.810	1.346.480	421.122	567.478
Lombardia	8.386.480	13.503.361	39.929.371	100.232.022	127.716.219	100.841.615	27.655.495	59.202.899
Trentino-Alto Adige	860.186	966.563	3.143.410	8.064.946	9.971.184	9.572.691	2.322.622	4.809.201
Veneto	4.807.178	6.779.396	19.028.935	51.712.506	62.694.372	50.172.423	12.345.330	20.229.803
Friuli-Venezia Giulia	1.257.070	1.693.102	5.118.277	13.607.983	16.093.644	13.060.060	3.275.546	5.890.155
Liguria	1.985.883	3.095.055	8.736.877	21.709.695	30.869.572	25.816.378	6.856.770	13.146.534
Emilia-Romagna	4.588.648	6.550.832	20.688.727	50.712.935	63.224.868	47.017.978	11.311.910	11.895.247
Toscana	4.223.072	6.923.895	19.378.314	41.683.522	58.275.273	43.212.411	10.247.421	10.460.398
Umbria	1.099.130	1.639.000	4.588.281	11.155.424	14.182.084	10.108.579	2.317.954	1.722.134
Marche	1.729.444	2.591.976	7.934.490	17.864.446	24.582.989	17.694.136	4.738.247	8.083.764
Lazio	5.559.060	9.387.265	26.028.705	64.798.937	88.977.025	74.668.955	20.880.484	46.421.939
Abruzzo	1.366.521	2.485.128	6.765.719	15.410.314	23.507.016	17.842.804	4.946.110	9.878.172
Molise	327.799	543.282	1.584.824	3.624.255	5.144.193	4.200.156	1.136.875	2.446.239
Campania	6.567.300	12.952.328	35.131.337	70.748.061	100.504.451	76.312.617	23.544.316	43.425.653
Puglia	4.207.954	8.709.518	21.224.918	47.053.350	67.879.654	54.265.765	16.982.771	31.891.031
Basilicata	615.897	1.149.948	3.179.994	6.592.576	9.463.000	8.725.184	2.085.367	4.603.860
Calabria	2.277.180	4.638.768	11.230.449	23.335.863	34.479.696	29.900.727	7.790.472	14.070.530
Sicilia	5.784.270	12.930.846	31.424.448	62.017.788	94.808.933	86.316.934	25.393.454	34.952.663
Sardegna	1.572.565	2.691.529	8.150.783	17.339.957	26.303.549	23.259.613	6.767.449	11.562.716
Italia	61.885.092	106.173.279	293.284.675	678.312.708	926.049.816	744.619.239	204.703.896	358.006.388

Articolo 31
(Commissione Unica sui dispositivi medici)

La norma proposta prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, della Commissione Unica sui dispositivi medici, in analogia alla Commissione Unica del Farmaco (CUF).

Le motivazioni a sostegno di tale previsione si fondano sulla necessità ed esigenza di sottoporre il settore dei dispositivi medici ad uno strumento classificativo di analisi dei prezzi e di controllo dei consumi, al fine del contenimento della relativa spesa. In tale modo, oltre alla attuale limitata funzione registrativa tramite notifica, si potenzierà quella di programmazione e conoscenza dell'intero settore, rivelatasi, dal punto di vista della spesa, assai incisiva.

Dalla disposizione, quindi, conseguiranno effetti positivi sulla finanza pubblica, al momento non puntualmente quantificabili.

Articolo 32

(Incentivi per la ricerca farmaceutica)

La norma è diretta a riconoscere un premio di prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura di mutuo riconoscimento o centralizzata alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.

Il predetto premio è determinato in base a criteri i cui coefficienti sono stabiliti dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dello 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

Pertanto, dati i valori del finanziamento della spesa farmaceutica stabiliti nell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, gli oneri massimi derivanti dalla presente disposizione, risultano così determinati:

	2003	2004	2005
1. Tetti di spesa farmaceutica (milioni di euro)	10.214	10.556	10.998
2. = 1. x 0.001 Limiti di risorse per la copertura degli oneri derivanti dalla norma in esame (milioni di euro)	10,2	10,6	11,0

Articolo 33

(Finanziamento degli interventi per lo sviluppo)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto si tratta di una norma programmatica volta a consentire una diversa allocazione degli stanziamenti indicati nelle disposizioni legislative previste per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo.

Gli obiettivi prioritari da perseguire verranno stabiliti dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati, all'andamento della domanda delle singole misure di incentivazione, così da poter adattare immediatamente le disponibilità finanziarie, dando maggiore flessibilità e rapidità alle esigenze di spesa settoriali.

Articolo 34

(Fondo aree sottoutilizzate)

La norma istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate destinato al riequilibrio economico e sociale, segnatamente al Mezzogiorno. Si tratta di un passo importante che attua il disegno previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e gli impegni fissati nel Patto per l'Italia.

Al Fondo confluiscono le risorse disponibili autorizzate da disposizioni legislative di cui all'allegato n.1.

Inoltre l'autorizzazione di spesa prevede risorse aggiuntive pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, e 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

A decorrere dall'anno 2004, alla dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

Le risorse finanziarie del Fondo, da ripartire in seguito ad apposite delibere del CIPE, costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n.468 del 1978.

Articolo 35
(Fondo rotativo per la progettualità)

L'utilizzo del Fondo Rotativo per la Progettualità, istituito presso la Cassa depositi e prestiti dall'articolo 1, commi 54/58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha registrato nel tempo alterne vicende, che sostanzialmente possono riassumersi in due fasi:

- la prima, durata circa un anno e mezzo, in cui si è assistito ad uno scarso impiego delle risorse, attribuibile oltre che alle naturali difficoltà incontrate dagli enti beneficiari nell'attivazione di uno strumento innovativo, anche a regole di accesso particolarmente restrittive, in buona parte fissate nella stessa fonte normativa primaria;
- la seconda, che ha preso le mosse a metà del 1997 a seguito della modifica normativa introdotta dal decreto-legge 5 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, in cui viceversa si è verificato un graduale e costante incremento delle domande di anticipazione, che ha condotto, ad agosto del 2002, al totale esaurimento, in termini di concessioni, del plafond originariamente determinato dalla legge in 500 miliardi di lire.

Ma al totale utilizzo in termini di formale concessione delle anticipazioni non ha fatto riscontro un'altrettanto decisa capacità degli enti beneficiari di realizzazione delle attività progettuali finanziate; in termini di erogazione effettiva delle risorse si registra dunque ancora un insufficiente utilizzo delle potenzialità del Fondo.

I meccanismi volti a favorire l'effettiva rotatività del fondo, introdotti dalla Cassa depositi e prestiti con Circolare n. 1245/2001, emanata tuttavia a normativa primaria invariata, non assicurano ancora ad oggi un soddisfacente utilizzo delle risorse ed una loro efficiente allocazione.

D'altronde, è da evidenziare come l'emanazione, successiva negli anni all'istituzione del Fondo, con scarso coordinamento, di importanti atti normativi¹ che hanno incidenza, più o meno diretta, sul suo ambito di azione sia in termini soggettivi che oggettivi, renda oggi necessario l'aggiornamento della disciplina legislativa del Fondo.

¹ L. 415/98 e L. 166/2002 (mod. e integr. alla L. 109/94); D.Lgs. 284/99; DPR 554/99 (Regolam. L. 109/94); L. 144/99; L. 448/2001.

La modifica normativa che si propone tende dunque, da un lato, a rendere attuale, aggiornandola e coordinandola con altre disposizioni, tale disciplina e, dall'altro, a creare le premesse normative per l'introduzione, in via amministrativa, di meccanismi di più stretto controllo per l'utilizzo delle risorse (anche attraverso modalità di selezione basate su apposita valutazione), coerenti con la natura rotativa del fondo, assegnando alla Cassa depositi e prestiti i necessari conseguenti spazi di flessibilità regolativa e gestionale, al fine di promuovere un efficiente utilizzo delle risorse. Le norme proposte tendono anche ad eliminare alcuni strumenti di sostegno alla progettazione delle regioni e degli enti locali (art. 54 della L. 448/2001), basati su trasferimenti a fondo perduto che, oltre a sovrapporsi al funzionamento del fondo rotativo e quindi in contrasto con un'ottica di razionalizzazione delle risorse e di gestione unitaria, hanno evidenziato un non efficiente utilizzo delle risorse stanziato.

Di seguito sono commentate in dettaglio le innovazioni proposte.

Comma 1, lett. a)

Si conferma l'attenzione legislativa alle esigenze di razionalizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, attraverso la riserva del 60% in favore delle aree depresse del territorio nazionale.

La disposizione riconduce sostanzialmente l'ambito soggettivo di intervento del Fondo ai soggetti ordinariamente finanziati dalla Cassa ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 30.7.1999, n. 284. Restano esclusi, rispetto a questi ultimi, i gestori di pubblici servizi e le società partecipate dall'Istituto.

Viene eliminato il tetto legislativo alla dotazione del Fondo, rimandandone la fissazione alla Cassa depositi e prestiti, in considerazione dei flussi di erogazione e rimborso delle anticipazioni, e comunque nel rispetto degli stanziamenti sul bilancio dello Stato destinati a coprire gli oneri per interessi delle anticipazioni.

L'ambito oggettivo del Fondo viene da un lato chiarito, con riferimento alla terminologia utilizzata dalla vigente normativa sui lavori pubblici, e, dall'altro, ampliato agli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze.

Comma 1, lett. b)

Alla Cassa è demandato il compito di fissare i documenti istruttori, la disciplina procedurale, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e i rimborsi del fondo.

Si conferma il limite del 10% del costo presunto dell'opera, rimandando la determinazione dell'importo delle anticipazioni alle tariffe professionali vigenti.

Comma 1, lett. c)

Sempre alla Cassa, con evidente finalità di semplificazione, si demanda l'approntamento di una disciplina, anche transitoria per le anticipazioni già concesse, delle cause, delle modalità e dei tempi di revoca e riduzione, che sia compatibile con la natura rotativa del Fondo nonché da stimolo per l'efficace utilizzo delle risorse.

Anche le eventuali spese di valutazione sono demandate alla disciplina secondaria.

Comma 2

Si abroga la disposizione della legge 144/99 che impone l'estensione al Fondo delle stesse "modalità e procedure" dei finanziamenti a fondo perduto previsti per la progettazione preliminare dall'art. 4 della stessa legge.

Tale estensione è risultata di difficile attuazione, in ragione della diversa natura dei fondi e dei prodotti offerti dagli stessi: plafond a esaurimento e contributo a fondo perduto, per la L. 144/99, dotazione soggetta a "rotatività" e anticipazioni da rimborsare, per la L. 549/95.

Nel primo caso, peraltro limitato al finanziamento della sola progettazione preliminare, non sono stati previsti specifici meccanismi di controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse, che sono interamente erogate al momento della concessione.

Sembra inadeguato allo scopo aver legato la revoca dei finanziamenti al solo affidamento degli incarichi di progettazione entro il termine di 90 giorni dall'erogazione (termine peraltro incongruo rispetto alla tempistica che si desume dalla normativa vigente sugli affidamenti di servizi).

L'erogazione delle anticipazioni, viceversa, deve seguire la concreta evoluzione delle attività finanziate, ed eventualmente essere interrotta nei casi di ritardato o inefficiente utilizzo delle risorse impegnate. Per effetto dei rimborsi, il cui obbligo è legato ai tempi delle erogazioni, il fondo può rialimentarsi e così dare copertura finanziaria ad ulteriori attività progettuali.

Altra disposizione che si prevede di abrogare è quella dell'articolo 54 della legge finanziaria 2002, che ha previsto l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, il cui ambito soggettivo e le cui finalità coincidono sostanzialmente con quelli del fondo rotativo. Tale strumento, come accennato nella parte introduttiva della presente relazione, tende dunque a sovrapporsi al funzionamento del fondo rotativo.

La sua soppressione e il conseguente risparmio di risorse da destinare al potenziamento del fondo rotativo, risponde quindi ad un'ottica di razionalizzazione della spesa e di gestione unitaria e più efficiente della stessa.

Si prevede, infine, l'abrogazione dell'articolo 68 della stessa legge finanziaria 2002. Tale norma dispone che, per l'anno 2002, una quota di 20 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo per la progettualità, venga destinata al finanziamento degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare ex L. 144/99.

Tale disposto normativo ha presentato elementi di criticità per l'attività della Cassa depositi e prestiti, sia di carattere formale, relativamente alla diversa natura dei due fondi ed alle diverse modalità procedurali di utilizzo, sia di carattere sostanziale, con particolare riferimento alle effettive disponibilità necessarie per ottemperare alla disposizione.

Pertanto il risparmio in termini di indebitamento netto della PA può quantificarsi in complessivi 50 milioni di euro.

Articolo 36 (Fondo rotativo opere pubblico)

Con la norma in esame viene istituito un nuovo Fondo rotativo (Fondo Rotativo per le Opere Pubbliche – FROP), volto al sostegno finanziario delle opere pubbliche, allocato presso la Cassa depositi e prestiti, amministrazione statale storicamente deputata a promuovere lo sviluppo infrastrutturale e territoriale del Paese.

Si tratta di uno strumento che può rappresentare una importante leva finanziaria.

La norma che si propone tende, da un lato, a rendere più efficaci i sistemi di affidamento della realizzazione e gestione delle opere previsti dalla vigente normativa sui lavori pubblici (legge quadro n. 109/94 e legge obiettivo n. 443/2001 e relativo decreto attuativo) e, dall'altro, ad incentivare l'apporto di capitali privati nella realizzazione delle opere - anche di quelle c.d. tiepide -, riducendo conseguentemente gli oneri per trasferimenti a fondo perduto da parte del settore pubblico.

In particolare, tale contenimento potrebbe essere dell'ordine del 10%-15% delle esigenze previste per gli anni futuri destinate all'attuazione delle opere di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002.

Le previsioni del DPEF, nonché quelle della Delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, prevedono una aggiuntività di risorse pubbliche per gli anni 2003, 2004 (oltre quelle già stanziata dalla richiamata Legge 166/2002) pari a 2.250 milioni di € per il 2003, a 2.250 milioni di € per il 2004.

Con l'istituzione del Fondo rotativo per le opere pubbliche si può prevedere una maggiore attivazione di risorse private, con una conseguente riduzione di contributo pubblico nella percentuale sopra specificata con un risparmio quantificabile in circa 100 milioni annui per il triennio 2003-2005.

Art. 37
(Fondi rotativi per le imprese)

La trasformazione dei contributi a fondo perduto alle imprese in prestiti a favore delle stesse, sottoforma di fondi rotativi determina un miglioramento dell'indebitamento netto del conto della P.A. quantificabile, sulla base degli attuali capitoli di bilancio destinati a tali finalità, e trasformabili in fondi rotativi, nei seguenti importi (in milioni di euro):

2003	2004	2005
1.400	1.400	1.400

Per gli enti territoriali le somme iscritte nei loro bilanci per contributi alle imprese in fondi rotativi, alimentati anche attraverso il rimborso non inferiore al 50 per cento dei finanziamenti ottenuti da parte dei beneficiari, determina un miglioramento dell'indebitamento netto del conto della Pubblica Amministrazione stimabile, in linea di massima, in 300 milioni di euro per ciascun anno.

Infatti, sulla base dei dati evidenziati dalla Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2002 e situazione di cassa al 31 dicembre 2001, l'ammontare dei trasferimenti alle imprese da parte di regioni, province e comuni è stimato per l'anno 2002 in 5.570 milioni di euro.

Peraltro, si ritiene che, presumibilmente, 3.750 milioni di euro del predetto importo siano relativi a interventi in favore delle imprese cofinanziati dall'Unione europea (pagamenti complessivi alle Regioni per cofinanziamenti pari a circa 5.000 milioni di euro, di cui, versosimilmente, circa il 75 per cento destinato alle imprese).

Del rimanente importo di 1.820 milioni di euro si stima che circa il 17 per cento (300 milioni di euro) abbia le caratteristiche necessarie per essere trasformato in fondi di rotazione.

Art. 38
(Interventi ferroviari)

Le disposizioni dell'articolo in esame consentono:

1. la compensazione delle spese di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura, nel conto economico del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI), attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione;
2. di finanziare la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria "Alta Velocità/Alta Capacità" tramite Infrastruttura Spa.

Pertanto, la norma consente di rimodulare, attraverso la Tabella F, l'ammontare degli apporti al capitale sociale delle F.S. arrecando in questo modo, un miglioramento sui conti del settore statale e nel bilancio dello Stato nei seguenti importi:

2003	2004	2005
1.283,2	1.326,1	810,4

Art. 39
(Interventi stradali)

La norma proposta consente di attribuire maggiore consistenza al patrimonio ANAS, di autorizzare la costituzione di un fondo analogo a quello esistente nel patrimonio RFI, nonché di porre a carico dello Stato il debito ANAS esistente al momento della trasformazione in Spa.

Tutto ciò permette di accelerare il processo di privatizzazione dell'ANAS, con conseguenti benefici per il bilancio dello Stato, in relazione alla valorizzazione del patrimonio della nuova società anche in termini di un aumento della redditività. Il bilancio a legislazione vigente in relazione a quanto disposto dal decreto legge n. 138/2002, convertito con modificazioni nella Legge 178/2002, già recepisce tale operazione ad eccezione dell'accollo del debito ANAS allo Stato i cui effetti migliorativi sono solo sul saldo netto da finanziare, in quanto la quota capitale dei mutui è imputata al rimborso prestiti:

2003	2004	2005
167	167	53

Art. 40
(Interventi ambientali)

La norma tende a ridurre i tempi per la formulazione del parere di compatibilità ambientale da parte dell'apportata commissione istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

Ciò in quanto sono attualmente giacenti presso la suddetta commissione circa 120 progetti riguardanti centrali termoelettriche, terminali per la ricezione del gas naturale, linee elettriche ad alta capacità, impianti per il trattamento di rifiuti tossici ed altre infrastrutture di primario interesse nazionale.

A tal fine sono stati individuati, a supporto della citata commissione, enti pubblici di provata competenza in materia per lo svolgimento delle attività istruttorie, attività che comportano un numero maggiore di sopralluoghi e di accertamenti ed analisi tecniche rispetto all'attuale standard.

Gli oneri relativi vengono coperti estendendo anche ai progetti di opere con un importo superiore a 5 milioni di euro il contributo già dovuto dai proponenti per progetti di opere superiori a circa 52 milioni di euro.

Tale norma non comporta, pertanto, nessun onere per il bilancio dello Stato, e al tempo stesso favorisce l'accelerazione del giudizio di compatibilità ambientale da parte della commissione si ripercuote positivamente sul sistema economico nazionale con la realizzazione in tempi più rapidi delle grandi opere strutturali.

Articolo 42, comma 1.

La cancellazione del debito estero ha effetto sull'indebitamento netto della P.A. per un ammontare pari al valore capitale del debito condonato. L'operazione di cancellazione viene considerata, secondo le regole SEC 95, come un aiuto (trasferimento di somme) al paese estero per pagare il debito. Non incide, invece, sul debito perché una variazione in diminuzione di un'attività (rinuncia del credito) non modifica il livello del debito che è correlato ai titoli emessi e ai mutui contratti.

La norma è diretta a consentire una programmazione della cancellazione del debito estero e, quindi, a diluire nel tempo gli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; infatti la modifica normativa proposta non indica opportunamente né gli importi, né una scansione temporale della cancellazione; ciò in relazione al fatto che si tratta di una procedura che ha tempi di concretizzazione e valori coinvolti non determinati né determinabili unilateralmente in quanto connessi a lunghe e complesse procedure internazionali.

Articolo 42, comma 3

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, sono state delegate al Ministro per le pari opportunità le funzioni in materia di adozioni dei minori stranieri e di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.

La presente disposizione attribuisce, di conseguenza, le relative risorse.

Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari ad euro 5.267.860 al netto della somma di euro 1.549.370,70 quali minori entrate recate dall'articolo 39 *quater* della legge 4 maggio 1983, n.184 come modificato dagli articoli 3 e 4 della stessa legge 31 dicembre 1998, n. 476, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'U.P.B. 3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali – Cap. 1711, nonché quelle relative al coordinamento delle attività di contrasto alla pedofilia di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n.269, pari ad 40.000 euro, iscritte sull'U.P.B. 3.1.1.0 – Funzionamento – Cap. 1654 del medesimo stato di previsione, vengono pertanto trasferite alla tabella del Ministero dell'economia e delle finanze, U.P.B. 3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cap.2115.

Articolo 42, comma 4

La disposizione in esame incrementa le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005. Ciò al fine di potenziare gli interventi previsti dalla predetta legge per fronteggiare il crescente afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. Tali risorse saranno ripartite tra le singole autorizzazioni di spesa con successivo decreto del Ministro dell'interno.

Art. 43
(Banconote e monete)

La norma non comporta oneri ma benefici, occorre tenere presente che non sono state ancora convertite in euro banconote in lire per un importo totale 2.352 milioni di euro (4.556 miliardi di lire) e che il flusso dei rimborsi giornalieri effettuati dalla Banca d'Italia si è andato progressivamente riducendo a circa 5 milioni di euro (10 miliardi di lire). Pertanto, fermo restando che un calcolo più preciso potrà essere effettuato alla data indicata dalla norma, si può ragionevolmente ipotizzare che entro la fine dell'anno potrà essere presentato per la conversione in euro un ulteriore quantitativo di banconote in lire pari a 652 milioni di euro. Detto importo sconta eventuali picchi di richieste di rimborso che potrebbero materializzarsi prima della fine del 2002. In conclusione, considerato che proseguiranno anche negli anni successivi le richieste di conversione in euro di banconote in lire, l'ammontare totale delle banconote che non saranno convertite, in base al quale calcolare la prima rata di versamento da parte della Banca d'Italia, si può stimare pari a 1,5 miliardi di euro. Pertanto, con la percentuale della prima rata pari al 65 per cento, l'importo che la Banca d'Italia dovrà versare all'Erario risulterà di 975 milioni di euro.

Art. 44
(L'acquisto o noleggio di decodificatori)

La disposizione non comporta alcun onere, in quanto per la concessione del contributo per l'acquisto o il noleggio di decodificatori entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003, si utilizzano le risorse al riguardo previste dall'art. 22 della Legge n. 57 del 2001 per il medesimo anno nonché una quota delle risorse dell'anno 2002 quale residuo di stanziamento.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003.

2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è deter-

minato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

ART. 2.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: « al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis »;

b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. *(Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione)* — 1. Dal red-

dito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 47, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera *a)*, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali »;

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo

10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-*bis*, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
- c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
- d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
- e) oltre 70.000 euro, 45 per cento »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro »;

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 (*Altre detrazioni*). — 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-*bis*), d), h-*bis*) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro ».

2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

dopo le parole: « i corrispondenti scaglioni annui di reddito » sono inserite le seguenti: « , al netto della deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del medesimo testo unico, ».

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

4. La deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

ART. 3.

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. In funzione della attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002 sono sospesi fino quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-regioni-autonomie locali, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

ART. 4.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 51,51 per cento »;

b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: « del 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 34 per cento »;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: « del 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 51,51 per cento », e, al comma 5, le parole: « al 53,85

per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« al 51,51 per cento ».

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per cento.

ART. 5.

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuiti fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuite fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro; »;

2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro auto-

uomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *i*) e *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera *m*) del comma 1 del citato articolo 81; »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: « alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori » sono sostituite dalle seguenti: « alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori »;

d) il comma *4-bis* è sostituito dal seguente:

« *4-bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91 »;

e) dopo il comma *4-bis* sono inseriti i seguenti:

« *4-bis. 1*. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione

non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è raggugliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma *4-bis* e dei componenti positivi di cui al comma *4-bis.1* sono raggugliati all'anno solare »;

f) al comma *4-ter*, le parole: « di cui al comma *4-bis* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi *4-bis* e *4-bis.1* ».

3. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive

non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

ART. 6.

(Concordato preventivo).

1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento e sono emanate le relative norme di attuazione.

ART. 7.

(Concordato per gli anni pregressi).

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i

soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 10.000.000 di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;

b) che hanno dichiarato, ricavi o compensi di importo superiore a 10.000.000 di euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive;

d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notifi-

cato avviso di accertamento, ovvero l'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

4. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggior ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.000 euro ed a 3.000 euro per l'annualità per la quale la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli

importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.

5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'Agenzia delle entrate a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente entro il 31 maggio

2003, lo stesso può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri IVA.

8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi

gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

10. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

12. L'intervenuta definizione da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive mo-

dificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di cui all'articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.

14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti le modalità tecniche per l'invio delle proposte ai contribuenti anche mediante sistemi telematici, l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

ART. 8.

(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino).

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano la definizione automatica di cui all'articolo 7, comma 1, relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2002, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2002 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

4. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare al valore iscritto.

5. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino l'importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all'adeguamento di cui al comma 1, è inibito l'esercizio dei poteri di controllo e accertamento relativamente alle rimanenze finali del magazzino.

ART. 9.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, pos-

sono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:

a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;

b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria della commissione tributaria; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;

c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al

tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.

6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.

8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma ed al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

CAPO III

PROROGHE

ART. 10.

*(Proroghe di agevolazioni
per il settore agricolo).*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di

imposta regionale sulle attività produttive, le parole da: « per i periodi d'imposta in corso » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: « anni dal 1998 al 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 1998 al 2003 »;

b) al comma 5-*bis*, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 ».

3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.

5. Al comma 6-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2003 ».

ART. 11.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonché per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi

previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso sui redditi così determinati l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 25 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

4. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.

5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ART. 12.

(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La

ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C sono rideterminate nella medesima tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16.

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

ART. 13.

(Acquisto di beni e servizi).

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudica-

trici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le

pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone preventiva comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

6. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

ART. 14.

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica).

1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 12, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze,

promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;

b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;

c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera *a)* ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;

d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;

e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni;

f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della Carta nazionale dei servizi le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le

tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonché mediante forme di sponsorizzazione.

ART. 15.

(Acquisizione di informazioni).

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

ART. 16.

*(Patto di stabilità interno
per gli enti territoriali).*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.

4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 5,

non può essere superiore a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento.

5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla partecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

e) le spese per l'acquisto di beni e servizi, il cui ammontare per l'anno 2003 non può superare l'importo delle corrispondenti spese sostenute per l'anno 2001;

f) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali.

6. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.

7. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

9. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di statistica.

10. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla certificazione di cui al comma 12, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno precedente, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

12. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a presentare, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, apposita certificazione al Ministero dell'interno, firmata dal responsabile del servizio finanziario e corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

13. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a presentare annualmente apposita certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze, firmata dal responsabile del servizio finanziario ovvero dal soggetto competente secondo gli ordinamenti propri di ciascun ente, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui al comma 2. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 10.

14. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2003, 2004 e 2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

ART. 17.

(Disposizioni varie per le regioni).

1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di

ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: « 30 settembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:

«ART. 6. — (*Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite*) — 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario ».

4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del

suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

6. Per la copertura del maggior fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli-Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.

7. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.

8. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: « sei decimi » sono sostituite dalle seguenti: « otto decimi » in attuazione dei commi 6 e 7.

9. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.

10. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 7, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggior fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure

previste dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

12. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

ART. 18.

(Disposizioni varie per gli enti locali).

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, per il 50 per cento, è destinato ad incremento del fondo ordinario e, per il restante 50 per cento, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244,

nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

7. Per l'anno 2003 l'aliquota di partecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo

stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.

8. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « Per i comuni » sono inserite le seguenti: « e le province » e, alla fine del periodo, le parole: « e comuni » sono sostituite dalle seguenti: « , province e comuni ».

9. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

10. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 7 del presente ar-

titolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10.

12. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. È fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni.

13. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che

vengano definiti dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della presente legge, i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

ART. 19.

(Flussi di tesoreria e dati di cassa).

1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. L'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, si applica anche agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, ed agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

3. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni, gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nonché gli enti di cui al comma 2, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del

1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.

4. È abrogato il comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

CAPO II.

ONERI DI PERSONALE

ART. 20.

(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziati le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

5. Al quarto periodo del comma 3-*ter* dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: « per gli enti pubblici non economici » sono inserite le seguenti: « e per gli enti e le istituzioni di ricerca ».

ART. 21.

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino ed alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 29 settembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità,

nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 22 della presente

legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

8. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni

relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

9. Per l'anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002.

10. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età ».

11. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

13. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

15. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da ema-

nare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare ed accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004-2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

17. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento

delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione »;

b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale ».

ART. 22.

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai

decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri ed i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.

4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il perso-

nale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

6. Ai fini di un'equa distribuzione sul territorio nazionale, l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nell'ambito di un contingente di posti assegnato con il decreto da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

7. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziati per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA, pre-

via verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5.

8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.

ART. 23.

(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 24.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della

legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2003:

a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a)*, della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

ART. 25.

(Spesa assistenziale e lavoratori amianto).

1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a

carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonché al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.

3. È autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

ART. 26.

(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferiti all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assi-

curazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma: *a)* delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; *b)* della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

3. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica all'atto della soppressione dello stesso, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre

2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Il personale in servizio presso l'INPDAl alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

5. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze ed alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

6. È autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.

ART. 27.

(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età.

I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.

2. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ART. 28.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

ART. 29.

(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni di equivalenza probatoria.

2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico Fondo presso l'INPS, per essere

successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 30.

(Razionalizzazione spesa sanitaria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 70 euro.

2. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:

a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità

nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2002;

c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana. A tal fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza;

d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.

3. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento »; le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento »; le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ».

5. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, spe-

cialistiche ed ospedaliere, di cui al comma 2, lettera *a*), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.

6. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole: «l'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2002 e 2003»; al comma 4, le parole: «l'esercizio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi 2002 e 2003».

7. Continua ad operare la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

ART. 31.

(Commissione unica sui dispositivi medici).

1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute e presieduta dal Ministro

stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il capo del Dipartimento dell'innovazione del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

ART. 32.

(Incentivi per la ricerca farmaceutica).

1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di « premio di prezzo » (*premium price*) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.

2. Il « premio di prezzo » previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri, nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: *a)* rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; *b)* rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente; *c)* numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il *marketing*, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; *d)* incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del « premio di

prezzo » in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.

CAPO V

FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

ART. 33.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo).

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 34 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata possono essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, in relazione, rispettivamente, allo stato di attuazione degli interventi finanziati, o all'andamento della domanda delle singole misure di incentivazione, a partire dal finanziamento del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1.

3. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a

favore dei beni e delle attività culturali. L'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale saranno definiti d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali. Tale intesa sarà disciplinata da apposito regolamento.

ART. 34.

(Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, sulla base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alla domanda del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa

ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 37. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

ART. 35.

(Fondo rotativo per la progettualità).

1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

a) « 54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente.

La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il sessanta per cento della dotazione del Fondo è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale »;

b) « 56. I documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera »;

c) « 57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo ».

2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e gli articoli 54 e 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

ART. 36.

(Fondo rotativo per opere pubbliche).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sportivi, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:

a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 37.

(Fondi rotativi per le imprese).

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti

alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. La concessione dei contributi a carico dei fondi di cui al comma 1 avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 38.

(Interventi ferroviari).

1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il « Sistema alta velocità/alta capacità », anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di In-

infrastrutture Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del « Sistema alta velocità/alta capacità ».

2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del « Sistema alta velocità/alta capacità », il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del « Sistema alta velocità/alta capacità ».

4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del « Sistema alta velocità/alta capacità » sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

ART. 39.

(Interventi stradali).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata ANAS Spa, in conto aumento del capitale sociale la rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale di cui al comma *1-bis* e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma *1-ter*. È escluso dal

fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento ed al mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria »;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 »;

c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa in base agli importi di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nonché in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ente e al valore delle spese per investimenti e manutenzione delle strade finanziate con il contributo dello Stato nell'esercizio 2003 »;

e) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le azioni sono inalienabili ed attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri »;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributa-

ria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 »;

g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito ».

ART. 40.

(Interventi ambientali).

1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.

3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.

5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.

ART. 41.

(Limiti di impegno).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla

presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

CAPO VI

ALTRI INTERVENTI

ART. 42.

(Misure di razionalizzazione diverse).

1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: « , per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: « ,per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane » sono soppresse;

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente, in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia in sede bilaterale con i Paesi interessati, ed alle esigenze di finanza pubblica ».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.

3. Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, al coordinamento delle attività di contrasto alla pedofilia di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono trasferite al Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole autorizzazioni.

5. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

ART. 43.

(Banconote e monete).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e l'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono sostituiti dal seguente: « Le monete e le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012 ».

2. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento

dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012.

ART. 44.

(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori-decodificatori per i segnali radio-televisivi, per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad INTERNET).

1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e/o trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ovvero un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari, rispettivamente, a 75 e 150 euro. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET. Il contributo viene corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad INTERNET, ovvero nei contratti di abbonamento alla ricezione di programmi radio-

televisivi con accesso condizionato stipulati dopo il 1° settembre 2002. Nel caso dell'acquisto, il contributo viene riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo viene riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

2. La concessione dei contributi previsti al comma 1 è disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 45.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2.

ART. 46.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Allegato 1

*(Articolo 34, comma 1)*ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO PER LE
AREE SOTTOUTILIZZATE

Legge n. 64/1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno

Legge n. 208/1998, art. 1, co. 1, Fondo aree depresse

Legge n. 488/1999, art. 27, co. 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego

Legge n. 388/2000, art. 8- Credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del D.L. n. 138/2002, Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178

Legge n. 388/2000, art. 7, Credito di imposta incremento occupazione

Tabella 1*(Articolo 41, comma 1)*

	2003	2004	2005	Anno terminale
	<i>(in migliaia di euro)</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n.413 del 30 novembre 1998, art.8:Programma di interventi per l'adeguamento della componente aereonavale della Guardia di finanza. (7.2.3.4 - cap.7848)	-	15.000	-	2018
Legge n.362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica . (3.2.3.9 - 7080)	10.000	-	-	2017
Legge n. 28 del 18 febbraio 1999: Guardia di finanza : costruzione di immobili. (7.2.3.1 - cap 7822)	-	20.000	-	2023
Legge n. 285 del 2000: interventi per i giochi olimpici invernali "Torino 2006" (3.2.3.44 -cap. 7366)	10.000	-	-	2017
	-	10.000	-	2018
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
Legge n.266 del 7 agosto 1997 - articolo 4, comma 3 : Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - cap.7420)	-	100.000	-	2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 : Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti. (1.2.3.5 - cap. 7090)	140	-	-	2017
<u>TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI</u>	20.140	145.000	-	
<u>SPESA COMPLESSIVA ANNUA</u>	20.140	165.140	165.140	

Allegato 2

(Articolo 45, comma 7)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Ministero dell'Economia e delle Finanze	
Calamita' naturali	254.035.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67 Art. 17,c.5	2.582.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Art.45, c.1	5.000.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, Art. 1, c.1	180.760.000
Legge 02 maggio 1990, n.102	65.693.000
Incentivi alle imprese	204.001.000
Legge 27 dicembre 1983, n.730, Art. 18, c.8 e 9	103.292.000
Legge 07 agosto 1997, n. 266, Art12, c.2	25.823.000
Legge 16 febbraio 1995, n. 35	36.152.000
Legge 07 agosto 1997, n. 266, Art.12, c.1	38.734.000
Difesa del suolo e tutela ambientale	82.116.000
Legge 23 dicembre 2000, n.388, Art.141, c.1	23.757.000
Legge 18 maggio 1989, n.183, Art. 12	5.165.000
Legge 23 dicembre 2000, n.388, Art. 144,c.15	1.549.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	51.645.000
totale Ministero dell'Economia e delle Finanze	540.152.000

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Ministero della Giustizia	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria	116.708.931
Legge 23 aprile 1981, n.164	92.187.557
R.D. 18 giugno 1931, n.787	24.521.374
totale Ministero della Giustizia	116.708.931
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	
Universita' e ricerca	248.337.743
Legge 07 agosto 1997, n.266, Art.5	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n.6	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388,art. 108, c.7	46.481.121
Legge 23 dicembre 2000, n. 388,art. 104, c.4	15.493.707
Legge 31 dicemre 2001, n. 463 art. 8 c.9 lett. c)	20.658.000
Legge 31 dicembre 2001, n.463 art.8 c.9 lett.a)	43.124.000
Legge 21 febbraio 1980 , n.28	34.783.372
Legge 02 marzo 1963, n.283	49.063.405
Edilizia universitaria	301.447.393
Legge 22 dicembre 1986, n.910, Art.7, c.8	258.228.000
Legge 03 agosto 1998, n.295	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n.662,art.1,c.90	42.399.000
totale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	549.785.136

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Ministero dell'Interno	
Enti locali	2.962.052.527
D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, Art.28, c.1	2.554.502.299
D.L.vo 30 dicembre 1992, n.504, Art.34, c.3	105.874.000
Legge 07 dicembre 1999, n.472	100.000.000
Legge 23 maggio 1997, n.135	98.127.000
Legge 23 dicembre 1998,n.448	103.291.000
Legge 11 dicembre 2000, n. 381	258.228
totale Ministero dell'Interno	2.962.052.527
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio	
Difesa del suolo e Tutela ambientale	1.147.683.207
Legge 09 dicembre 1998,n. 426	108.356.827
Legge 28 dicembre 2001, n.448	90.380.000
Legge 08 ottobre 1997, n.344	13.118.005
Legge 23 dicembre 2000, n.388	118.785.087
Legge 22 febbraio 2001, n.36	6.713.940
Legge 23 marzo 2001, n.93	2.065.828
Legge 01 gennaio 1963, n. 366	11.568.634
Legge 03 agosto 1988, n.267	154.937.000
R.D. 25 luglio 1904, n.523	41.316.552
Dlg. 12 aprile 1948, n.1010	2.006.705
DPR 01 gennaio 1955, n.1534	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n.183	588.760.865
Legge 31 luglio 2002,n.179	7.453.000
totale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio	1.147.683.207

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
Opere strategiche	
Legge 1° agosto 2002, n.166, art.13	354.300.000
totale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	354.300.000
Ministero della difesa	
Ricerca Scientifica	
Legge 1 gennaio 1963, n. 283 ,comma 3	116.700.320
Dlg.264 16 luglio 1997 .	37.804.680
totale Ministero della Difesa	154.505.000
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	
Agricoltura ,foresta e pesca	
Legge 23 dicembre 2000 n.388,Art.123 c.1 let.b)	7.746.853
Legge 23 dicembre 2000 n.388 Art.129 c.1 let. a)	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Art. 129 c.1 let.b)	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Art. 129 c.1 let.c)	15.493.707
Legge 23 dicembre 2000 n.388 Art. 129 c.1 let.d)	12.911.422
Legge 23 dicembre 2000 n.388 Art. 129 c.1 let.e)	12.911.422
Legge 14 agosto 1971 n.817	5.164.569
Legge 27 dicembre 1997, n.449	5.164.569
Legge 15 diembre 1998,n.441	1.549.371

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Legge 27 luglio 1999 n. 268	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000 n. 39	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998 n. 423	2.582.284
D.to L.vo 04 giugno 1997 n. 143 art. 2	6.870.908
Legge 23 dicembre 1999 n.499 art.	232.276.000
Legge 122 - 2001 art.15 c.1	25.823.000
Legge 08 agosto 1991 n. 267 Art. 1 c.1	13.428.000
Legge 08 agosto 1991 n. 267 Art.2 c.1	2.066.000
Legge 08 novembre 1986 n.752 art.4 c.3 let.d)	5.164.568
Legge 30 aprile 1976 n.386 art.18 c.4	551.060
Legge 30 giugno 1995 n.265 Art.6 c.1	14.977.250
D.L.n. 657 1994 Art.19 convertito in Legge	
7 aprile 1995 n. 104	67.139.397
Legge 18 gennaio 2002 n.118 Art.2 c.1	25.822.844
totale Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	482.433.156
 Ministero per i Beni e le Attivita' culturali	
Patrimonio culturale	348.931.050
Legge 29 gennaio 1975, n.5, Art.1	211.897.564
Legge 23 gennaio 2001, n.29, Art.1, c.1	25.306.389
Legge 23 gennaio 2001, n.29, Art.3,c.1	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n.400, Art.3,c.1	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n.549, Art.2, c.32	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3, c.83	77.468.535
DPR 3 dicembre 1975, n.805	896.793

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Legge 1 giugno 1939 , n.1089	11.387.874
DPR 30 settembre1963, n.1409	6.504.001
Legge 1 agosto 2002, n.166, Art. 23 ,c.1	5.000.000
Legge 1 agosto 2002, n.166, Art.42, c.6	2.000.000
Legge 1 gennaio 1963, n.283	516.457
Totale Ministero Beni e attivita' Culturali	348.931.050

PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA LEGGE FINANZIARIA			
	2003	2004	2005
	(Importi in milioni di Euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	4.954	5.657	6.298
Disposizioni per enti locali	657	219	227
Pubblico impiego	1.061	1.167	1.536
Assistenza e previdenza (1)	2.582	3.037	3.581
Regolarizzazione immigrati	100	100	100
Altro	540	1.087	786
Effetti indotti	14	47	68
Tabella "A"	1.223	1.274	1.617
Tabella "C"	685	395	395
Minori entrate correnti			
Articolato:	3.781	6.167	4.423
Sgravi fiscali	3.781	6.167	4.423
Altro (netto)	0	0	0
Totale oneri da coprire	10.643	13.493	12.733
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	5.302	1.959	245
Interventi	5.176	1.838	93
Effetti indotti	126	121	152
Altro	0	0	0
Riduzione spese correnti			
Articolato:	2.292	4.158	4.712
Consumi intermedi	720	700	700
Pubblico impiego	37	130	192
Disposizioni per enti locali	63	69	69
Assistenza e previdenza	516	568	568
Altro	431	153	0
Effetti indotti	524	2.538	3.183
Totale mezzi di copertura	7.594	6.117	4.957
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico	3.049	7.377	7.776
TOTALE	10.643	13.493	12.733
Miglioramento risparmio pubblico	4.301	15.721	29.833
Margine	1.252	8.344	22.057
NB La copertura è al netto di 2.000 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero e 975 milioni relativi al signoraggio Banca d'Italia in quanto considerate secondo i criteri di contabilità nazionale entrate in conto capitale			
(1) Comprende:			
	<i>Disavanzo INPDAl</i>	1041	1055
	<i>Maggiori spese assistenza - DL 194/2002</i>	353	799
	<i>Adeguamento ISTAT pensioni</i>	533	533
già scontati nel tendenziale			

TABELLE

TABELLA A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. — RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

MINISTERI	2003	2004	2005
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CUI:	972.799	1.065.536	1.313.384
REGOLAZIONE DEBITORIA			
2003 75.000			
2004 75.000			
2005 75.000			
LIMITE DI IMPEGNO			
2003 41.862			
2004 137.520			
2005 137.520			
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	76.769	104.740	104.740
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7.500	7.500	7.500
MINISTERO DELL'INTERNO	85.000	85.000	85.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	100.000	200.000	200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.000	7.000	6.000
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	5.165	5.165	5.165
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DI CUI:	17.658	17.658	17.658
LIMITE DI IMPEGNO			
2003 10.328			
2004 10.328			
2005 10.328			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	41.079	41.079	44.079
MINISTERO DELLA SALUTE	75.000	75.000	75.000
TOTALE TABELLA B	1.390.970	1.608.678	1.858.526
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	75.000	75.000	75.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	52.190	147.848	147.848

TABELLA C

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(migliaia di euro)

Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N.195 DEL 1958: E LEGGE N. 1198 DEL 1967; NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (3.1.5.1 - Organi costituzionali - CAP.2107)	28.852	27.358	27.358
LEGGE N.17 DEL 1973:AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (3.1.5.1 - Organi costituzionali - CAP.2106)	14.646	14.742	14.742
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP.1560)	23.299	22.768	22.768
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP.5217)	11.248	11.026	11.026
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP.3026)	50.000	50.000	50.000
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9: TER, FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP.3003)	460.851	460.851	460.851
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7256)	41.316	25.823	25.823
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP.1680)	114.062	111.415	111.415
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.2183 ; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.7442)	490.664	480.119	480.119
LEGGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP.1539)	286	286	286
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446 / P)	154.937	154.937	154.937
- ART. 6 COMMA 1 PUNTO 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446 / P)	92.962	92.962	92.962

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
LEGGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. - ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.2184)	47.273	46.198	46.198
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7447)	472.733	472.733	472.733
DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 4: ISTITUZIONE DELLE AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP.1707)	12.087	11.820	11.820
LEGGE N.20 DEL 1994 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. - ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI (3.1.5.10 - Corte dei Conti - CAP.2160)	213.563	213.141	213.141
LEGGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. - ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP.1702)	13.979	13.661	13.661
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1613)	2.219	2.214	2.214
LEGGE N.675 DEL 1996:TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP.1733)	10.252	10.018	10.018
LEGGE N.94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA'- GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO: - ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP.1321)	10.200	10.173	10.173
LEGGE N.249 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP.1575)	23.298	22.768	22.768
DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE . - ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP.2701)	-	-	-
LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEE. - ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP.1723)	4.660	4.554	4.554
LEGGE N.230 DEL 1998 : NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA - ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP.2185)	119.475	119.239	119.239

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue : tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP.7330)</p>	1.790	1.753	1.753
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999: E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP.1525 /P)</p>	193.108	105.425	105.425
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999:RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP.5200)</p>	14.026	13.706	13.706
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP.3935)</p>	4.758	4.650	4.650
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 70 COMMA 2 PUNTO A: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAPP.3901 ,3902 6.2.3.5 - Agenzia del Demanio - CAP.7777)</p>	211.970	211.970	211.970
<p>- ART. 70 COMMA 2 PUNTO B: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL TERRITORIO) (6.1.2.10 - Agenzia del Territorio - CAPP.3911 ,3912 6.2.3.6 - Agenzia del Territorio - CAP.7779)</p>	428.014	428.014	428.014
<p>- ART. 70 COMMA 2 PUNTO C: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE) (6.1.2.11 - Agenzia delle Dogane - CAPP.3920 ,3921 6.2.3.7 - Agenzia delle Dogane - CAP.7781)</p>	528.723	528.723	528.723
<p>- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - CAPP.3890 ,3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - CAP.7775)</p>	2.316.310	2.316.310	2.316.310
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP.2115)</p>	313.718	305.845	305.845
<p>LEGGE N.205 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.</p> <p>- ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI. (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali - CAP.2170 /P)</p>	137.922	134.783	134.783
<p>LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP.2820)</p>	10.329	10.329	10.329
<p>LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA</p> <p>- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7513)</p>	2.500	2.500	2.500
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.</p>			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
(12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP.5223)	4.194	4.098	4.098
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.580.224	6.446.912	6.446.912
LEGGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP.2275)	23.298	22.768	22.768
LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP.2270)	24.674	24.171	24.171
LEGGE N.282 DEL 1991:E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA . (4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP.7630)	201.419	201.419	201.419
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2280)	26.021	25.968	25.968
LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO - ART. 8: SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5101) - ART. 8 COMMA 1: CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE. (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5102)	108.639	106.784	106.784
	64.454	61.534	61.534
	448.505	442.644	442.644
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE. - ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)	2.331	2.277	2.277
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1395)	2.331	2.277	2.277
LEGGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. - ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - CAP.1711)	1.522.766	1.197.257	1.197.257
	1.527.428	1.201.811	1.201.811
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP.1768 /P)	9.956	9.936	9.936
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1160)	138	137	137
	10.094	10.073	10.073
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N.1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE - ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2201)	2.796	2.732	2.732
LEGGE N.794 DEL 1966:RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4131)	1.632	1.595	1.595
LEGGE N.883 DEL 1977:APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.3749)	946	944	944
LEGGE N.140 DEL 1980:PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4052)	274	273	273
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (9.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2150 ,2152 ,2153 ,2160 ,2161 ,2162 ,2163 ,2164 ,2165 ,2166 ,2167 ,2168 ,2169 ,2170 ; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAPP.2180 ,2181 ,2182 ,2183 ,2184 ,2195)	617.813	546.516	546.516
LEGGE N.960 DEL 1982:RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - CAPP.4061 ,4063)	2.738	2.733	2.733
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1163)	9.981	9.960	9.960
LEGGE N.299 DEL 1998:FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCA (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11,COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4534)	4.978	4.968	4.968
	641.158	569.721	569.721
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N.407 DEL 1974:RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP.8973)	4.648	4.648	4.648
LEGGE N.394 DEL 1977:POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (25.1.2.9 - Altri interventi per le Universita' statali - CAP.5547)	6.990	6.830	6.830

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
LEGGE N.181 DEL 1990:RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP.2193)	373	373	373
LEGGE N.245 DEL 1990:NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PERL'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP.5496)	121.964	121.724	121.724
LEGGE N.243 DEL 1991:UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (25.1.2.4 - Universita' ed istituti non statali - CAP.5502)	104.355	104.149	104.149
LEGGE N.147 DEL 1992:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (25.1.2.7 - Diritto allo studio - CAP.5517)	124.453	124.208	124.208
LEGGE N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1: COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA'. (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Universita' statali - CAP.5507 /P)	6.030.000	6.040.000	6.040.000
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - CAP.5483)	18.537	18.500	18.500
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 87: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEGLI OSSERVATORI. (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli osservatori - CAP.5512)	39.607	38.705	38.705
LEGGE N.440 DEL 1997:E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONFO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP.1722)	214.059	198.732	198.723
DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998:DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - CAP.8922)	1.550.000	1.600.000	1.600.000
LEGGE N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP.8967)	30.987	30.987	30.987
	8.245.973	8.288.856	8.288.847
MINISTERO DELL'INTERNO			
LEGGE N.451 DEL 1959:ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2674)	24.891	24.842	24.842
LEGGE N.968 DEL 1969:E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1916)	19.913	19.873	19.873

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2668 5.1.1.4 - Potenziamento - CAP.2815)	3.385	3.378	3.378
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1286)	440	122	122
	48.629	48.215	48.215
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (5.1.2.1 - Difesa del mare - CAPP.2754 ,2756)	48.785	47.696	47.696
DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (4.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2068 ,2069)	249	248	248
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2251)	53.779	53.672	53.672
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.1550 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.7240)	57.747	56.516	56.516
	160.560	158.132	158.132
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LEGGE N.721 DEL 1954:ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2661)	4.978	4.968	4.968
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP.2719)	1.529	1.495	1.495
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1336)	410	409	409
DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP.2098)	729	727	727

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.2161)	48.537	48.441	48.441
LEGGE N.431 DEL 1998:DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP.1690)	246.496	246.010	246.010
	302.679	302.050	302.050
MINISTERO DELLA DIFESA			
REGIO DECRETO N.263 DEL 1928 : TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, AMMINISTRATIVE E DI CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:			
- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.3908)	45.550	45.460	45.460
- ART. 17 COMMA 2: ARMA DEI CARABINIERI (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2691)	16.179	16.147	16.147
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4091)	6.224	4.339	4.339
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.			
- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (31.1.2.1 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.4761)	1.865	1.822	1.822
	69.818	67.768	67.768
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:			
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1173 ,1413 ,1414 ,1415 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - CAP.1467 2.1.2.7 - Pesca - CAPP.1476 ,1477 ,1482)	22.402	22.358	22.358
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2200)	5.653	5.641	5.641
DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.			
(3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - CAP.2083)	19.415	19.377	19.377
	47.470	47.376	47.376
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
LEGGE N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1941)	2.797	2.732	2.732
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1261 ,1262 ; 3.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1942 ,1943)	4.660	4.556	4.556

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLOSPETTACOLO. (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.1381 ,1382 ; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.3191 ,3192 ,3193 ,3194 ,3195 ;; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8501 ,8502 ;; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP.3460 ;; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8641 ,8642 ,8643 ,8645)	506.629	500.000	500.000
LEGGE N.118 DEL 1987:NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2363)	942	923	923
LEGGE N.466 DEL 1988:CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2052)	3.262	3.188	3.188
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2100)	31.336	32.248	32.248
	549.626	543.647	543.647
MINISTERO DELLA SALUTE			
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP.3440)	18.668	18.631	18.631
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana - CAP.2380)	34.476	34.408	34.408
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - CAP.2300)	191.160	186.809	186.809
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' . (2.1.2.2 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP.2320)	93.191	91.070	91.070
DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (2.1.2.3 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP.2330)	69.893	68.302	68.302
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2390)	6.413	6.400	6.400
LEGGE N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (3.1.2.12 - Prevenzione del randagismo - CAP.3420)	2.389	2.335	2.335
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (2.1.2.10 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP.2391)	5.966	5.829	5.829
	422.156	413.784	413.784
TOTALE GENERALE	19.054.320	18.540.989	18.540.980

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTE INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Tabella D

(migliaia di euro)			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N.7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (SETTORE N.27) (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP.7415)	20.000	20.000	20.000
DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)	46.000	123.000	102.000
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)	2.422.623	-	4.402.925
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988): - ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP.7646)	13.000	13.000	13.000
LEGGE N.86 DEL 1989: NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3) (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)	50.000	50.000	50.000
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (SETTORE N.3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446)	77.000	77.000	77.000
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. - ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)	100.000	-	-
LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (SETTORE N.19) (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - CAP.7698)	10.000	15.000	20.000
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	500.000	1.000.000	2.442.000
DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO - ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (SETTORE N.27) (3.2.4.1 - Sace - CAP.7400)	50.000	50.000	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<p>LEGGI N.84 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PAESIDELL'AREA BALCANICA</p> <p>- ART. 3 COMMA 3: FONDO STABILIZZAZIONE BALCANI (SETTORE N.27) (4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7521)</p>	25.000	-	-
	3.313.623	1.348.000	7.126.925
<p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420)</p>	100.000	100.000	500.000
	100.000	100.000	500.000
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27) (2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)</p>	38.000	1.000	517.199
	38.000	1.000	517.199
<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N. 448 DEL 2001 ART. 46 COMMA 3 - FONDO INVESTIMENTI: LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>- ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (SETTORE N.13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)</p> <p>-DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITA' DEI RICERCATORI.</p> <p>- ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA. (SETTORE N.4) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)</p> <p>-LEGGI FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 104: RICERCA DI BASE (SETTORE N.13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000 /P)</p>	-	-	28.405
	20.000	40.000	40.000
	100.000	100.000	100.000
	120.000	140.000	168.405
<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N. 448 DEL 2001 ART. 46 COMMA 3 - FONDO INVESTIMENTI: LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (SETTORE N.27) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)</p> <p>LEGGI N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)</p>	10.500	10.500	10.500
	33.360	33.360	33.360

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
	43.860	43.860	43.860
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.			
- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (SETTORE N.21)			
(3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)	100.000	100.000	100.000
	100.000	100.000	100.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
LEGGE N.400 DEL 2000 : RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 513 DEL 1999 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI.			
- ART. 3 COMMA 4: BIBLIOTECA EUROPEA DI MILANO (SETTORE N.27)			
(3.2.3.2 - Enti ed attivita' culturali - CAP.7431)	2.000	10.000	30.000
LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI.			
- ART. 4: INTERVENTI PER GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CUTURA 2004. (SETTORE N.27)			
(6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - CAP.8337)	500	-	-
	2.500	10.000	30.000
MINISTERO DELLA SALUTE			
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.			
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SETTORE N.27)			
(2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7040)	-	-	100.000
	-	-	100.000
TOTALE GENERALE	3.717.983	1.742.860	8.586.389

TABELLA E

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

Nella colonna “definanziamento” il codice “0” indica che la riduzione dell’autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice “1” indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l’indicazione dell’amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA
RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(migliaia di euro)

Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005	DEFINAN- ZIAMENTO
<p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.</p> <p>(SETTORE N.27) (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP.7335 /P)</p>	-12.000	-12.000	-12.000	1
TOTALE GENERALE	-12.000	-12.000	-12.000	

TABELLA F**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

N. B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO — DOPO L'INDICAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE — IL RIFERIMENTO ALLA UNITA' PREVISIONALE DI BASE, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA SCONTANO GLI EVENTUALI EFFETTI DELLE PRECEDENTI TABELLE D (RIFINANZIAMENTO) ED E (DEFINANZIAMENTO).

NELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA CHE CONFLUISCONO NEI FONDI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 46 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2002 (ALLEGATO 1 — FONDO INVESTIMENTI) VIENE INDICATO IL CAPITOLO RELATIVO AL FONDO PERTINENTE.

I LIMITI DI IMPEGNO FIGURANO NELLA TABELLA SOLO SE LA LORO DECORRENZA COINCIDE CON UNO DEGLI ESERCIZI DEL BILANCIO TRIENNALE.

LA NATURA DEI LIMITI STESSI CONSENTE SOLO UNO SPOSTAMENTO DI DECORRENZA E NON UNA LORO RIMODULAZIONE, PER CUI NON VIENE ESPOSTO L'IMPORTO COMPLESSIVO RESIDUALE SUCCESSIVO AL TRIENNIO, NE' L'ANNO TERMINALE, ELEMENTI FISSATI DALLA LEGGE CHE AUTORIZZA IL LIMITE.

PER QUANTO SOPRA LA TABELLA NON ESPONE PIU' I LIMITI CON DECORRENZA ANTERIORE AL PRIMO ANNO DEL BILANCIO TRIENNALE DI RIFERIMENTO.

NELLA COLONNA ' LIMITE IMPEG. ' I NUMERI 1,2 E 3 STANNO AD INDICARE :

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2004 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2004 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2004 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2002 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITA'.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe — Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale agevolata
9. - Mediocredito centrale-SIMEST S.p.a.
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela dell'ambiente
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO (migliaia di euro)	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO LEGGES N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 36 COMMA 2 PUNTO A: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP.7849/P) - ART. 36 COMMA 2 PUNTO B: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP.7849/P)	(a) 34.000	34.000	34.000	-	
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI LEGGES N.808 DEL 1985:INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO, ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGES N.547 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2 COMMA 6. (LIMITE IMPEGNO) (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421) LEGGES N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	34.000	98.000	98.000	-		
3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE	(a) 42.349	42.349	42.349	-		3
	393.925	358.228	100.000	-		3
	436.274	400.577	142.349	-		

NOTE ESPLICATIVE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988) :</p> <p>- ART. 17 COMMA 5: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE TERREMOTATE NEL 1968 (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti calamita' naturali - CAP.7004/P)</p> <p>LEGE N.102 DEL 1990:DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSIITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti calamita' naturali - CAP.7004 /P)</p> <p>DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSIITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (a) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)</p> <p>LEGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti calamita' naturali - CAP.7004/P)</p> <p>LEGE N.32 DEL 1992:DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DI CUI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER GLI INTERVENTI NEI TERRITORI DELLA CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, DEL FEBBRAIO 1981 E DEL MARZO 1982, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990 N.76 (ART.1 COMMA 4). (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7444)</p>	5.165 65.693 335.228 180.760 2.562	2.582 - 391.811 168.558 -	- - 227.000 100.000 -	- - -	- - 2004	3 3 3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>DECRETO LEGGE N.6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI</p> <p>- ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p> <p>- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO 1: RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BASILICATA E CAMPANIA (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.12 - Calamità naturali e danni bellici - CAP.7095)</p>	(a) 170.430	(a) 201.417	201.417	738.533	2019	3
	18.076	18.076	18.076	216.912	2017	3
	154.937	206.583	-	-	-	3
	2.066	2.066	2.066	4.131	2007	3
	(b) 5.000	5.000	5.000	-	-	-

NOTE ESPLICATIVE

(a) DI CUI 30.987 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE.
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. - ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) - ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) - ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) LEGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2001). - ART. 144 COMMA 5: SPESE PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI E AVVERSAITA' ATMOSFERICHE (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) LEGE FINANZIARIA N.446 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2001) - ART. 52 COMMA 51: CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) LEGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 42 COMMA 4: EVENTI SISMICI 1980-1981, PROVINCIA DI FOGGIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP.7417)	24.273 1.549 17.043 (a) 38.734 (a) 10.000 1.000	24.273 1.549 17.043 38.734 10.000 1.000	24.273 1.549 17.043 38.734 10.000 -	339.829 22.208 238.603 - - -	2019 2019 2019 - - -	3 3 3 - - 3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	- ART. 42 COMMA 6: INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997 (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	2.000	2.000	-	-	
4. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	1.034.536	1.090.692	645.158	1.560.216		
LEGE N.64 DEL 1986: E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989, DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.6 - Aree depresse - CAP.7483 /P)	877.914	677.914	674.685	300.000	2006	3
DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO						
- ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (a) (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	1.203.800	893.925	500.000	-		3
LEGE N.36 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) (AMBIENTE E TERRITORIO: 5.2.3.7 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - CAP.8614)	(b) 7.747	7.747	7.747	-		3
DECRETO LEGGE N.548 DEL 1996: CONVERTITI CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 641 DEL 1996: INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE (ARTICOLO 1). (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420 /P)	258.228	-	-	-		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

01/10/2002 10:47

Pag. 5

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI N. 208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE;</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. -ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.6 - Aree depresse - CAP.7483/P 4.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - CAP.7531/5.2.3.8 - Aree depresse - CAP.7669 5.2.3.10 - Accordi di programma - CAP.7685; 5.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - CAPP.7707 , 7709 , 7710;</p> <p>-ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P</p> <p>-LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141</p> <p>-ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 2.1.2.1 - Aree depresse - CAP.1272 25.2.3.2 - Ricerca applicata - CAP.8932/P;</p> <p>-INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.11 - Aree depresse - CAP.7546</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITA' DEI RICERCATORI.</p> <p>- ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA (a) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000/P)</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.488 DEL 1999 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA)</p> <p>- ART. 27 COMMA 11: DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.22 - Imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno - CAP.7212)</p>	<p>5.580.961</p> <p>1.167.193</p> <p>28.405</p> <p>151.993</p> <p>46.481</p> <p>200.760</p> <p>309.937</p>	<p>1.659.245</p> <p>1.032.914</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>246.583</p> <p>216.975</p>	<p>-</p> <p>2.375.702</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>40.000</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	<p>LEGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 145 COMMA 21: METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7150)</p> <p>6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE</p> <p>LEGE N.798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:</p> <p>- ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA</p> <p>(LIMITE IMPEGNO)</p> <p>-ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.30 - Interventi per Venezia - CAP.7270</p> <p>-ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005/P</p> <p>-INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAPP.7186 ,7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAPP.7846 ,7860;4.2.3.12 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.7954/P</p> <p>LEGE N.26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - CAP.7490)</p> <p>- ART. 6 COMMA 1 PUNTO C: FONDO PER GORIZIA (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.6 - Aree depresse - CAP.7380)</p>	<p>77.469</p> <p>9.910.888</p> <p>(a) 12.237</p> <p>(a) 821</p> <p>(a) 28.257</p> <p>10.000</p> <p>10.165</p>	<p>51.646</p> <p>4.786.948</p> <p>(b) 21.244</p> <p>(b) 1.182</p> <p>(b) 49.875</p> <p>10.000</p> <p>5.000</p>	<p>-</p> <p>3.598.134</p> <p>21.244</p> <p>1.182</p> <p>49.875</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>300.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

(b) COMPRENDE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI N. 483 DEL 1998 : FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE.</p> <p>- ART. 3 COMMA 1: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA BASE DI AVIANO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7505)</p>	2.066	-	-	-		
<p>7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA</p> <p>LEGGI N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)</p>	63.546	87.301	72.301	-		
<p>8. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA</p> <p>DECRETO LEGGE N. 9 DEL 1982: NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRATTI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.8 - Edilizia abitativa - CAP.7073)</p> <p>LEGGI N. 662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 63 PUNTO B: EDILIZIA ABITATIVA PER ESIGENZE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - CAP.7437)</p>	2.582	2.582	2.582	-	2005	3
<p>9. MEDIOCREDITO CENTRALE</p>	51.646	-	-	-		
	41.317	41.317	-	-		
	92.962	41.317	-	-		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (a) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)	46.000	123.000	102.000	-	
LEGGE FINANZIARIA N.730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984) - ART. 18 COMMA 8; E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)	103.292	25.823	-	-		3
DECRETO LEGGE N.691 DEL 1994 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994. - ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI COMTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299)	36.152	281.985	-	-		3
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)	39.734	38.734	38.734	77.469	2007	3
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)	25.823	25.823	25.823	232.405	2006	3
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	250.001	495.366	166.557	309.874		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE N. 211 DEL 1992 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA</p> <p>- ART. 9 : CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE E PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP. 8163)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 517 DEL 1996 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 611 DEL 1996:INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: ONERI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA.</p> <p>(LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.4 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - CAP. 8095)</p> <p>LEGE N. 662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7122)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.12 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP. 7954 /P)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 9 : BIS-PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO (VESSEL TRAFFIC SERVICES - VTS).</p> <p>(LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 - Informatica di servizio CAP. 8079/P)</p>	<p>(a) 25.307</p> <p>(a) 20.658</p> <p>3.804.000</p> <p>53.502</p> <p>(a) 3.873</p>	<p>25.307</p> <p>20.658</p> <p>3.751.000</p> <p>-</p> <p>3.873</p>	<p>25.307</p> <p>20.658</p> <p>4.082.000</p> <p>-</p> <p>3.873</p>	-		3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						
(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P) LEGGI N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	1.808	1.808	1.808	5.422	2008	3
- ART. 2 COMMA 5 PUNTO A: PARCO AUTOBUS (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	(a) 15.494	15.494	15.494	-		3
- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	100.709	100.709	100.709	604.255	2011	3
- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	516	516	516	3.612	2012	3
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)	25.823	25.823	25.823	87.798	2009	3
LEGGI N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENEI FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.						
- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	56.810	56.810	56.810	115.687	2007	3
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	129.114	129.114	129.114	258.229	2007	1

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGE N. 366 DEL 1998: NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.11 - Mobilita' ciclistica - CAP. 8188)</p> <p>LEGGE N. 413 DEL 1998 : RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.</p> <p>- ART. 9: OPERE INFRASTRUTTURALI RELATIVA AI PORTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE AUTOSTRADE DEL MARE. (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP. 7849/P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 144 COMMA 12: RADDOPPIO GALLERIA DI VALICO DELLA FERROVIA PARMA-LA SPEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.6 - Ferrovie dello stato - CAP. 8128)</p> <p>- ART. 144 COMMA 13: MUTUI PER LA REGIONE SICILIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA FERROVIARIA SIRACUSA-RAGUSA-GELA (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP. 7511)</p> <p>- ART. 145 COMMA 48: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL CANALE NAVIGABILE NAVICELLI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.7 - Sistemi idroviali - CAP. 7901)</p> <p>- ART. 145 COMMA 71: REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NUOVO POLO FIERISTICO MILANO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP. 8167/P)</p>	<p>10.829</p> <p>(a) 20.658</p> <p>2.582</p> <p>(a) 516</p> <p>2.582</p> <p>25.823</p>	<p>500</p> <p>20.658</p> <p>-</p> <p>516</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>20.658</p> <p>-</p> <p>516</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

01/10/2002 10:47

Pag. 12

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2001)</p> <p>- ART. 45 COMMA 2: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' NUOVO POLO FIERISTICO DI MILANO (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8167/P)</p> <p>- ART. 45 COMMA 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' FIERA DI BARI E VERONA (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAPP.8168 ,8169)</p> <p>- ART. 57 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE ALLA SOCIETA' FERROVIE DELLO STATO S.P.A (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)</p> <p>LEGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 13 COMMA 2 PUNTO A: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)</p> <p>- ART. 13 COMMA 2 PUNTO B: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: VEICOLI MINIMO IMPATTO AMBIENTALE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.35 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - CAP.7320)</p>	<p>(a) 4.000</p> <p>(a) 2.000</p> <p>187.732</p> <p>(a) 30.000</p> <p>30.000</p> <p>30.000</p>	<p>(b) 9.000</p> <p>2.000</p> <p>187.732</p> <p>30.000</p> <p>(a) 40.000</p> <p>30.000</p>	<p>9.000</p> <p>2.000</p> <p>187.732</p> <p>30.000</p> <p>40.000</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>377.272</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2008</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						
(b) DI CUI 5.000 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	- ART. 38 COMMA 6 PUNTO A: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - CAP. 6179/P)	(a) 5.000	5.000	5.000	-	
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO B: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - CAP. 6179/P)	-	(a) 13.000	13.000	-		3
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE LEGE N.28 DEL 1999 : DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO	4.559.337	4.469.518	4.770.018	8.823.871		
- ART. 29: COSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO E ACQUISTO IMMOBILI PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 7.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7822)	(a) 12.911	12.911	12.911	-		3
LEGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
- ART. 30 COMMA 8 PUNTO B: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7354/P)	(a) 10.000	10.000	10.000	-		3
- ART. 30 COMMA 8 PUNTO C: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7354/P)	-	(a) 15.000	15.000	-		3
	22.911	37.911	37.911	-		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA						
LEGGI N. 266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.						
- ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (a) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000/P)	28.405	28.405	28.405	-		3
LEGGI FINANZIARIA N. 388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2001).						
- ART. 104: RICERCA DI BASE (a) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000/P)	100.000	100.000	100.000	-		
LEGGI N. 166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
- ART. 35 COMMA 3: RICERCA IN MATERIA DI CABOTTAGGIO E NAVIGAZIONE A CORTO RAGGIO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.1 - Imprese navalmecchaniche e armatoriali - CAP.7812)	300	300	-	-		3
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA						
LEGGI N. 522 DEL 1999: MISURE DI SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CANTIERISTICA E ARMATORIALE. (ART. 2). (LIMITE IMPEGNO)						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.1 - Imprese navalmecchaniche e armatoriali - CAP.7807)	128.705	128.705	128.405	-		
(b)	11.620	11.620	11.620	-		3
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE						
	11.620	11.620	11.620	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGE N. 662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7142)</p> <p>- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7143)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7144)</p> <p>LEGGE N. 295 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.</p> <p>- ART. 3: AUTOSTRADE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7145)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 144 COMMA 8: COMPLETAMENTO DORSALE APPENNINICA. ATINA-ISERGHIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7146)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.48 - Anas - CAP. 7372)</p>	<p>10.329</p> <p>10.329</p> <p>38.734</p> <p>(a) 12.911</p> <p>2.582</p> <p>1.817.892</p>	<p>10.329</p> <p>10.329</p> <p>38.734</p> <p>12.911</p> <p>-</p> <p>1.526.094</p>	<p>10.329</p> <p>10.330</p> <p>38.734</p> <p>12.911</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>562.360</p>	<p>113.621</p> <p>113.621</p> <p>529.370</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2016</p> <p>2016</p> <p>2017</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO</p> <p>LEGGES N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE - PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7493)</p> <p>- ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE BACINO DEL SALOTTO - * * * -CAP.7494)</p>	5.500	6.000	-	-		3
	2.000	2.500	-	-		3
<p>17. EDILIZIA PENITENZIARIA E GIUDIZIARIA</p> <p>LEGGES FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 1907) :</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)</p> <p>LEGGES N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO F: MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.15 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7524)</p>	1.900.278	1.606.897	634.664	756.612		
<p>19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE</p> <p>LEGGES N.752 DEL 1986 : LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA</p> <p>- ART. 4 COMMA 3 PUNTO D: OPERE DI BONIFICA IDRALICA (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p>	51.646	327.950	-	-		3
	(a) 12.911	12.911	12.911	-		3
	64.557	340.861	12.911	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGE N.183 DEL 1989: E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO.</p> <p>-ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P</p> <p>-AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P</p> <p>LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE(a)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P)</p> <p>LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (a)</p> <p>(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p> <p>- ART. 1 COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p> <p>- ART. 4 COMMA 8: PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI GENOVA.</p> <p>(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - CAP.7082/P)</p> <p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE.</p> <p>(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p>	<p>5.165</p> <p>388.761</p> <p>61.646</p> <p>33.360</p> <p>106.291</p> <p>2.066</p> <p>77.469</p>	<p>258.228</p> <p>200.000</p> <p>61.481</p> <p>33.360</p> <p>183.760</p> <p>-</p> <p>206.583</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>20.000</p> <p>33.360</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 144 COMMA 15: AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003/P)</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2001)</p> <p>- ART. 46 COMMA 3 PUNTO 1: FONDO INVESTIMENTI (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p> <p>LEGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 16 COMMA 1: FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7495)</p>	<p>(a) 1.549</p> <p>-</p> <p>10.000</p> <p>691.470</p>	<p>1.549</p> <p>-</p> <p>10.000</p> <p>954.961</p>	<p>1.549</p> <p>-</p> <p>10.000</p> <p>64.909</p>	-	-	3
<p>21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA</p> <p>LEGE N.817 DEL 1971:DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003 /P)</p> <p>LEGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE</p> <p>-ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale CAP.7411</p> <p>-POLITICHE AGRICOLE: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439</p>	<p>5.165</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p>	-	-	-	-	-

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE N. 499 DEL 1999 : RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLA, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.</p> <p>- ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI ALLEVAMENTI OVINI. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 PUNTO B: PREVENZIONE BSE. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 PUNTO C: INFLUENZA AVIARIA. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 PUNTO D: IMPIANTI VITICOLI. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 PUNTO E: CRISI MERCATO DEGLI AGRUMI. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p> <p>- ART. 141 COMMA 3: RECUPERO DI RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p> <p>- ART. 145 COMMA 36: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AGRICOLE. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p>	<p>232.276</p> <p>10.329</p> <p>10.329</p> <p>15.494</p> <p>12.911</p> <p>12.911</p> <p>(a) 5.165</p> <p>5.165</p>	<p>103.291</p> <p>-</p> <p>5.165</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>5.165</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p>
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	<p>LEGGI N. 122 DEL 2001 : DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE.</p> <p>- ART. 15 COMMA 1: INCREMENTO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 499 DEL 1999. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 68 DEL 2002 : CONVERTITO DALLA LEGGE 18 GIUGNO 2002, N. 118, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO E PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI</p> <p>- ART. 2 COMMA 1: LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p> <p>22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TUDI</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N. 67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1988):</p> <p>- ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA (L. 845 DEL 1980) (POLITICHE AGRICOLE: 6.2.3.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.8104)</p> <p>23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N. 910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1987):</p> <p>- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005/P)</p>	25.823	-	-	-	
	25.823	25.823	-	-		3
	561.390	234.278	105.165	-		
	5.165	-	-	-		
	158.228	153.773	300.000	-		3

Pag. 21

01/10/2002 10:47

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE N. 662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 90: 91 E 92; LEGGE N. 331 DEL 1985, ART. 1; LEGGE N. 910 DEL 1996, ART. 7 COMMA 8: INTERVENTI DI DECONGESTIONAMENTO DEGLI ATENEI. (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP. 9005/P)</p>	(a) 73.386	73.386	42.399	-		3
<p>24. IMPIANTISTICA SPORTIVA</p> <p>LEGE N. 166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 20 COMMA 1 PUNTO A: CAMPIONATI MONDIALI SCI ALPINO DEL 2005 IN VALTELLINA (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP. 7558/P)</p> <p>- ART. 20 COMMA 1 PUNTO B: VALTELLINA 2005 (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP. 7558/P)</p> <p>- ART. 20 COMMA 1 PUNTO C: VALTELLINA 2005 (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP. 7558/P)</p> <p>- ART. 21 COMMA 3 PUNTO A: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP. 7366/P)</p> <p>- ART. 21 COMMA 3 PUNTO B: GIOCHI OLIMPICI TORINO 2006 (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP. 7366/P)</p>	231.614	227.159	342.399	-		
<p>25. SISTEMAZIONE AREE URBANE</p>	20.658	25.988	25.988	-		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE N. 396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - CAP. 7657)</p> <p>LEGE N. 662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 63: PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.3 - Edilizia abitativa - CAP. 7131)</p> <p>LEGE N. 166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 19 COMMA 3: CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI SASSI DI MATEKA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale - CAP. 7647)</p>	154.937	103.291	-	-		3
<p>26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI</p>	308.792	104.791	-	-		3
<p>DECRETO LEGGE N. 17 DEL 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.22 - Ripiano deficit spesa sanitaria - CAP. 7563)</p>	1.549.371	-	-	-		
<p>27. INTERVENTI DIVERSI</p>	1.549.371	-	-	-		
<p>LEGE N. 7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (a)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP. 7415)</p>	20.000	20.000	20.000	-		
<p>LEGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (a)</p> <p>(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090 / P)</p>	10.500	10.500	10.500	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.</p> <p>- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (a)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493/P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>- ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (a)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP.7646)</p> <p>LEGGE N.86 DEL 1989: NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493)</p> <p>DECRETO LEGGE N.166 DEL 1989: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA. (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.3 - Interventi nelle grandi citta' - CAP.7374)</p> <p>LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERICCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSIVA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p>	<p>4.350.000</p> <p>13.000</p> <p>50.000</p> <p>(b) 5.165</p> <p>15.495</p>	<p>4.050.000</p> <p>13.000</p> <p>50.000</p> <p>5.165</p> <p>10.329</p>	<p>10.300.000</p> <p>13.000</p> <p>50.000</p> <p>5.165</p> <p>-</p>	-		3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

01/10/2002 10:47

Pag. 24

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE N.212 DEL 1992: COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7520)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA</p> <p>- ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (SALUTE: 2.2.3.2 - Ricerca scientifica - CAP.7010)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.504 DEL 1992 : RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421:</p> <p>- ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (INTERNO: 2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP.7236)</p> <p>DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (a) (LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)</p> <p>- ART. 3: COMMA 9 E 8, COMMA 4-BIS: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP.7499)</p> <p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7239)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: FONDO DOTAZIONE SACE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 - Sace - CAPP.7400 ,7401)</p> <p>- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (a) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 - Sace - CAP.7400)</p>	<p>15.494</p> <p>77.469</p> <p>105.874</p> <p>554.199</p> <p>160.102</p> <p>98.127</p> <p>46.481</p> <p>50.000</p>	<p>15.494</p> <p>-</p> <p>103.291</p> <p>517.199</p> <p>160.102</p> <p>98.127</p> <p>-</p> <p>50.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGE N. 362 DEL 1998 : EDILIZIA SCOLASTICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.9 - Edilizia scolastica - CAP.7080)</p> <p>LEGGE N. 398 DEL 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.5 - Opere varie - CAP.7156)</p> <p>LEGGE N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7243)</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)</p> <p>- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (U) 1 (SALUTE: 2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7040)</p> <p>LEGGE N. 477 DEL 1998: ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (AFFARI ESTERI: 6.2.3.3 - Edilizia di servizio - CAP.7245)</p> <p>LEGGE N. 144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELO STATO. (C) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP.7335)</p> <p>- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-SUD. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)</p>	- 15.494 103.291 700.136 - 11.679 29.317 5.165	(a) 30.987 15.494 103.291 670.116 - 10.071 29.317 5.165	30.987 15.494 - 761.119 100.000 - - 29.317 5.165	- 201.418 - 1.500.000 - - 410.438 20.658	 2018 2006 2019 2009	3 1 3 3 3 3 3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE
 (b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
 (c) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE FINANZIARIA N. 388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 141 COMMA 1: RECUPERO DI RISORSE IDRICHE NELLE AREE IN CRISI SUL TERRITORIO NAZIONALE (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003/P)</p> <p>- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (AUTORIZZAZIONE PERMANENTE) (DIFESA: 10.2.3.2 - Attrezzature e impianti - CAP.7127 11.2.3.2 - Attrezzature e impianti - CAP.7177;26.2.3.2 - Attrezzature e impianti - CAP.7510)</p> <p>LEGE N.400 DEL 2000 : RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 513 DEL 1999 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI.</p> <p>- ART. 3 COMMA 4: BIBLIOTECA EUROPEA DI MILANO (b) (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 3.2.3.2 - Enti ed attivita' culturali - CAP.7431)</p> <p>LEGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)</p> <p>- ART. 4: INTERVENTI PER GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CUTURA 2004. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - CAP.8337)</p> <p>- ART. 7 COMMA 1: INTERVENTI PER LA CITTA' DI SIENA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)</p> <p>- ART. 7 COMMA 2: AUDITORIUM DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)</p>	<p>(a)</p> <p>23.757</p> <p>103.291</p> <p>2.000</p> <p>20.658</p> <p>500</p> <p>2.066</p> <p>2.582</p>	<p>23.757</p> <p>103.291</p> <p>10.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>23.757</p> <p>103.291</p> <p>30.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>103.291</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		<p>3</p> <p>3</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI N.57 DEL 2001 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI</p> <p>- ART. 22 COMMA 1: ACOIISTO RICEVITORI - DECODIFICATORI. (COMUNICAZIONI: 4.2.3.4 - Apparatì di comunicazioni - CAP.7590)</p> <p>LEGGI N.84 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PAESIDELL'AREA BALCANICA</p> <p>- ART. 3 COMMA 3: FONDO STABILIZZAZIONE BALCANI (a) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7521)</p> <p>LEGGI N.135 DEL 2001 : RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO.</p> <p>- ART. 12 COMMA 3: FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - CAP.7359)</p> <p>LEGGI N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060/P)</p> <p>- ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: REALIZZAZIONE SPESE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060/P)</p> <p>- ART. 13 COMMA 9: STRUTTURE LOGISTICHE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI FIRENZE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.9 - Opere varie - CAP.7508)</p> <p>- ART. 23 COMMA 1: GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)</p>	<p>12.911</p> <p>25.000</p> <p>77.582</p> <p>(b) 160.400</p> <p>(b) 109.400</p> <p>4.500</p> <p>5.000</p>	<p>75.000</p> <p>160.400</p> <p>109.400</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p>				<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

Pag. 28

01/10/2002 10:47

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
- ART. 39 COMMA 2 PUNTO B: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - CAP.8079/P)	(a) 6.229	6.229	6.229	-		3
- ART. 39 COMMA 2 PUNTO C: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - CAP.8079/P)	-	(a) 18.228	18.228	-		3
	6.883.664	6.483.953	12.309.251	2.235.805		
TOTALE GENERALE	28.764.320	21.629.426	23.168.322	13.986.378		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

€ 8,46



14PDL0032910